

# **DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA E SVILUPPO RURALE (*misure a superfici*)**

*REGG. CE n. 1782/2003, 795/2004 e 796/2004  
e successive modifiche e integrazioni*

## ***Specifiche Tecniche Controlli Oggettivi Territoriali***

*campagna 2009*



### ***Parte seconda***

- ✓ *Domanda Unica - Incontri in contraddittorio con i produttori (controlli di ammissibilità e di condizionalità – BCAA)*

*emissione n° 1.1 del 30 settembre 2009*

## INDICE

<b>1. CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ' .....</b>	<b>5</b>
1.1 REGIMI D'INTERVENTO E GRUPPI DI COLTURE	5
1.2 CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DI AMMISSIBILITÀ'	8
1.2.1 CALCOLO SUPERFICIE DETERMINATA PER REGIME DI INTERVENTO .....	8
1.2.2 TOLLERANZA TECNICA DI MISURAZIONE DELLE SUPERFICI .....	10
1.2.3 REGOLE DI COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DI CIASCUN REGIME DI INTERVENTO .....	11
1.2.4 CALCOLO DELL'ESITO PER GRUPPO DI COLTURA.....	15
1.2.5 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI.....	19
1.2.6 RIEPILOGO AZIENDALE .....	21
<b>2. ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ – AMBITO BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (B.C.A.A.) .....</b>	<b>23</b>
<b>3. STAMPA ELENCO PRODUTTORI DA CONVOCARE .....</b>	<b>28</b>
<b>4. INCONTRO CON I PRODUTTORI.....</b>	<b>29</b>
<b>    4.1. APERTURA SEDI DI CONVOCAZIONE .....</b>	<b>30</b>
4.2. PIANIFICAZIONE DEGLI INCONTRI ED INVIO LETTERE DI CONVOCAZIONE	31
4.2.1. INCONTRO CON I RAPPRESENTANTI DEI CAA E DEGLI ORGANISMI PAGATORI.....	31
4.2.2. INVIO LETTERE DI CONVOCAZIONE.....	31
4.3. OGGETTO DELL'ATTIVITÀ DI INCONTRO DEI PRODUTTORI E MATERIALI NECESSARI .....	34
4.4. DOCUMENTAZIONE E MATERIALI NECESSARI PER L'INCONTRO .....	35
4.5. ATTIVITÀ PRELIMINARI NEL CORSO DELLA CONVOCAZIONE	35
4.6. ATTIVITÀ IN CONTRADDITTORIO	37
4.7. RINVIO DELL'INCONTRO (AZIENDA SOSPESA)	38
4.8. ACQUISIZIONE DOCUMENTI	38
4.8.1. DOCUMENTAZIONE PROBANTE LA TITOLARITÀ	39
4.9. VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI	42
4.10. VERIFICA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ SULLE ISOLE AZIENDALI	42
4.11. VERIFICA GLI ESITI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ (BCAA) SULLE PARTICELLE CATASTALI E APPLICAZIONE DELLE DEROGHE PREVISTE DAL D.M. MIPAF N. 12451 DEL 21.12.2006 (E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI)	43
4.11.1. NORMA 1.1 – INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO	44
4.11.2. NORMA 2.1 – GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI	45
4.11.3. NORMA 2.2 – AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE	45
4.11.4. NORMA 3.1 – DIFESA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DELLA RETE DI SGRONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E USO ADEGUATO DELLE MACCHINE AGRICOLE	46
4.11.5. NORMA 4.1 – PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE	47
4.11.6. NORMA 4.2 – GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE	47
4.11.7. NORMA 4.3 – MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI E DEI VIGNETI	50
4.11.8. NORMA 4.4 – MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO	50

4.12. VARIAZIONI ALLA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI MOD. L5, L5 FAG E L5-COND	52
4.12.1. MODALITÀ VARIAZIONE DATI	52
4.13. ERRORI DI ACQUISIZIONE	54
4.14. ANOMALIE DA TRATTARE	55
4.15. ANOMALIE NON CORREGGIBILI	64
4.16. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DI CONDIZIONALITÀ – AMBITO BCAA	64
4.17. DEMOSTRAZIONE DELL’EFFETTIVO PASCOLAMENTO DEI PASCOLI MAGRI E DEI BOSCHI	64
4.18. MODALITÀ DI CORREZIONE ERRORI EVIDENTI	65
4.18.1. ERRATA DICHIARAZIONE DELL’IDENTIFICATIVO CATASTALE	65
4.19. APPEZZAMENTI “SCONFINANTI” IN ALTRE PARTICELLE LIMITROFE	66
4.20. CASI PARTICOLARI: VARIAZIONE DI PIÙ DI UN DATO DELL’IDENTIFICATIVO CATASTALE	67
4.20.1. FRAZIONAMENTI OD ACCORPAMENTI DI PARTICELLA (CASO PARTICOLARE 5)	67
4.20.2. NUOVI COMUNI AMMINISTRATIVI	68
4.20.3. ZONA COPERTA DA SEGRETO MILITARE (CASO PARTICOLARE 1)	68
4.20.4. ZONA COPERTA DA SEGRETO MILITARE (CASO PARTICOLARE 2)	68
4.20.5. USI CIVICI NELL’AMBITO DELLE PARTICELLE A FORAGGERE (CASO PARTICOLARE 3)	68
4.20.6. ZONA DEMANIALE (CASO PARTICOLARE 4)	69
4.20.7. CATASTO EX AUSTRO-UNGARICO (CASO PARTICOLARE 6)	69
4.20.8. CASO PARTICOLARE 7: PARTICELLE APPARTENENTI ALLO STATO ESTERO	70
4.20.9. PARTICELLE RICADENTI SU CATASTO URBANO (CASO PARTICOLARE 8)	70
4.21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE	71
4.22. COMPENSAZIONI MANUALI	71
4.23. TRATTAMENTO DOMANDE DI RETTIFICA E MULTIPLE	72
4.23.1. DOMANDE DI MODIFICA	72
4.23.2. DOMANDE MULTIPLE	72
4.24. CASI PARTICOLARI IN CONVOCAZIONE	72
4.25. CONTESTAZIONE DELL’ESITO	74
4.26. SOPRALLUOGO IN CAMPO	74
4.26.1. FIGURE ABILITATE AD EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO	75
4.26.2. IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE O DEL SUO DELEGATO	75
4.26.3. DOCUMENTAZIONE E MATERIALE NECESSARIO AL SOPRALLUOGO	76
4.26.4. ESITI DEL SOPRALLUOGO IN CONTRADDITTORIO	76
4.27. COMPILAZIONE “CAMPI” SOFTWARE E REDAZIONE DEL VERBALE D’INCONTRO	79
4.28. STAMPA DEL VERBALE	80
4.29. INFORMAZIONI DA INSERIRE A COMPLETAMENTO DEL VERBALE	81
4.30. ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELLA FASE CONCLUSIVA DELL’INCONTRO	82
4.30.1. CONSEGNA DELLA COPIA DEL VERBALE	82
4.30.2. INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PRODUTTORI	83
4.30.3. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI	83
<b>5. PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI .....</b>	<b>84</b>
<b>APPENDICE “A” - RPU - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....</b>	<b>86</b>
<b>APPENDICE “B” - GLOSSARIO .....</b>	<b>99</b>
<b>ALLEGATI.....</b>	<b>101</b>

ALLEGATO 1 - LETTERA DI CONVOCAZIONE E RELATIVI MODELLI	102
ALLEGATO 2 - VERBALE DI INCONTRO E RELATIVI MODELLI	116
ALLEGATO 3 - MODELLI DI AVVISO AI PRODUTTORI	125
ALLEGATO 4 - RICHIESTA DI INCONTRO ED ACCESSO AI DATI (MOD. R1)	127
ALLEGATO 5 - CARTELLO DA ESPORRE NELLE SEDI CONVOCAZIONE	128
ALLEGATO 6 - MODELLO DI CONDUZIONE PARTICELLE IN SUPERO	129

## 1. CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ'

A partire dall'ultimazione del riporto a video dei primi fogli lavorati saranno elaborati, mediante l'uso del software, i risultati dei controlli per la definizione degli esiti per gruppo di coltura (controlli di ammissibilità) e degli esiti dei controlli di condizionalità (campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali – BCAA).

Mediante l'applicazione software SITICONVOCA sarà possibile individuare, una volta impostati opportuni criteri di ricerca, sia le aziende non ancora chiuse in massiva (con isole residue da lavorare), sia quelle chiuse e positive e sia quelle chiuse da convocare.

Inoltre, sarà possibile, previa impostazione dei parametri necessari per la definizione del calendario degli incontri (n. di postazioni, giorni della settimana e relativi orari di convocazione), procedere alla generazione della lista delle aziende da convocare, eventualmente filtrate per CAA, e quindi alla relativa stampa delle lettere di convocazione.

Al fine di valutare correttamente le posizioni aziendali è opportuno conoscere la procedura di calcolo dell'esito che il software effettua in maniera automatica.

Pertanto qui di seguito si illustrano le modalità con le quali viene eseguito il calcolo dell'esito dei controlli di ammissibilità.

### 1.1 REGIMI D'INTERVENTO E GRUPPI DI COLTURE

La domanda unica 2009 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

- Aiuti disaccoppiati
  - ◆ Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 73/2009:
- Aiuti accoppiati:
  - ◆ I regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 1782/2003:
    - Aiuti alla superficie:
      - Premio specifico alla qualità per il grano duro
      - Aiuto per le colture energetiche
    - Aiuti alla produzione:
      - Aiuto per il tabacco
  - ◆ I regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 73/2009:
    - Aiuti alla superficie:
      - Premio per le colture proteiche
      - Aiuto specifico per il riso
      - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
    - Aiuti alla produzione:
      - Aiuto alle sementi

- Aiuto per la barbabietola da zucchero
- ♦ I Regimi di aiuto per specifici tipi di colture e di produzione di qualità previsti dall'art. 69 del Reg. CE 1782/2003 e istituiti dal DM 2026/04 quali:
  - aiuto alla superficie:
    - aiuto supplementare seminativi:
      - Grano duro
      - Grano tenero
      - Mais
      - Avvicendamento
    - aiuto supplementare barbabietola da zucchero;
  - aiuto alla zootecnia:
    - aiuto supplementare carni bovine;
    - aiuto supplementare carni ovine e caprine.
- ♦ Il regime di aiuto previsto dall'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 e disciplinato dal Titolo IV del Reg. CE 1782/2003:
  - Aiuti alla superficie:
    - Aiuto transitorio per il pomodoro da trasformazione (D.M. 1229/2008)
    - Aiuto transitorio per le pere da trasformazione (D.M. 2693/2008)
    - Aiuto transitorio per le pesche da trasformazione (D.M. 2693/2008)
    - Aiuto transitorio per le prugne d'Ente da trasformazione (D.M. 2693/2008)
  - Foraggi essiccati, dichiarati secondo quanto disposto dall'art. 15 del reg. (CE) n. 382/2005 (a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 796/2004, relativo all'aiuto alla trasformazione dei foraggi essiccati di cui al regolamento (CE) n. 1234/2007, parte II, titolo I, capo IV, sezione I, sottosezione.

Nel seguito del capitolo sono descritte le regole per il calcolo della superficie ammissibile per ciascun Regime di intervento, per la determinazione dell'esito dei gruppi di coltura richiesti in domanda e per il calcolo dell'esito aziendale globale (artt. 49 e s.s. del Reg. CE 796/2004).

I regimi di intervento vengono raggruppati nei gruppi di coltura secondo l'aggregazione riportata nella tabella riportata nella pagina successiva.

Codice Gruppo Cultura	Descrizione del Gruppo di Cultura	Codice Sottogruppo	Descrizione Sottogruppo	Codice Regime Intervento	Descrizione del Regime di Intervento
600	Titoli all'aiuto basati sulla superficie	700	Titoli ordinari	026	Destinazioni produttive ammissibili al regime di pagamento unico
83	Superficie a canapa per la produzione di fibre			037	Superficie a canapa per la produzione di fibre
602	Premio specifico alla qualità per il frumento duro			009	Grano duro qualità
603	Colture proteiche			010	Piante proteiche
604	Riso			011	Risone
605	Frutta a guscio			012	Frutta a guscio - Nocciole
				013	Frutta a guscio - Mandorle
				014	Frutta a guscio - Noci comuni
				015	Frutta a guscio - Pistacchi
				016	Frutta a guscio - Carrube
606	Colture energetiche			017	Colture energetiche
607	Sementi certificate			018	Colture energetiche biogas
609	Aiuti supplementari alle superfici			024	Sementi certificate
				001	Grano duro (art. 69)
				002	Grano tenero
				003	Mais
610	Aiuti supplementari alla barbabietola da zucchero			004	Avvicendamento - Ammissibile al premio
				100	Barbabietola in avvicendamento - Ammissibile al premio
				029	Foraggere (utilizzate ai fini del calcolo del carico di UBA)
				025	Foraggi da destinare alla trasformazione
613	Foraggere (utilizzate ai fini del calcolo del carico di UBA)			200	Tabacco
614	Foraggi da destinare alla trasformazione			101	Barbabietola da zucchero
615	Tabacco			086	Pomodoro da trasformazione
616	Barbabietola da zucchero			092	Pomodorino, anche in coltivazione biologica
617	Pomodoro da trasformazione			093	Coltivazioni biologiche diverse dal pomodorino
				087	Pere da trasformazione
				088	Prugne d'Ente da trasformazione
618	Pere da trasformazione			094	Pesche da trasformazione
619	Prugne d'Ente da trasformazione				
620	Pesche da trasformazione				

## 1.2 CALCOLO DELL'ESITO TECNICO DI AMMISSIBILITÀ'

Il calcolo dell'esito tecnico viene effettuato a valle dei controlli amministrativi e oggettivi. Viene effettuato mediante l'esecuzione di due passi successivi:

1. Calcolo della superficie determinata per ciascun Regime di intervento;
2. Calcolo dell'esito per ciascun Gruppo di coltura che raggruppa uno o più Regimi di intervento

### 1.2.1 CALCOLO SUPERFICIE DETERMINATA PER REGIME DI INTERVENTO

L'esito tecnico viene calcolato per ciascun regime di intervento.

In questa fase vengono applicate, eventualmente, delle compensazioni esclusivamente all'interno di ciascun intervento secondo quanto riportato nella tabella 1 nell'ultima colonna.

Per ciascuna isola aziendale, ricostruita sul GIS in base alle particelle catastali facenti parte della consistenza aziendale e alle parcelli richieste ad aiuto, è necessario procedere:

1. alla verifica della compatibilità tra l'uso del suolo dichiarato e quello rilevato sulla base delle ammissibilità indicate nella matrice DICHIARATO/RILEVATO (matrice B3); in sostanza:
  - a. per poligoni di uso del suolo rilevato senza alcun UNAR (Unità arborea) associata: la superficie rilevata ad un certo uso del suolo viene considerata accettabile se si riscontra nella matrice DICHIARATO/RILEVATO (matrice B3) la compatibilità al regime di intervento in oggetto; tale compatibilità viene verificata dalla presenza nella matrice del record corrispondente all'accoppiata codice dichiarato-codice rilevato per il Regime di intervento di cui si sta calcolando l'esito; nel caso di poligoni FAG (codici = 491,493,494,495,497) senza UNAR associata, la densità minima si intende rispettata in quanto si tratta di frutteti interamente coperti dalle chiome degli alberi (Documento di lavoro della CE n. AGRI/60363/2005) .
  - b. Per poligoni di uso del suolo con almeno una UNAR (Unità arborea) associata si dovrà considerare ammissibile la superficie rilevata se si riscontra nella matrice DICHIARATO/RILEVATO (matrice B3) la compatibilità al regime di intervento in oggetto **di almeno uno** dei codici rilevati del poligono stesso o delle UNAR ad esso associate. La superficie da considerare per il successivo punto 2. si ottiene considerando una sola volta, tra tutte le compatibilità ammesse, la superficie massima tra le successive:
    - SUPOLIO = (sup. poligono collegato ad un UNAR Olio (codice 420 o 424) – 100 mq \* n. piante isolate); (*riferimento normativo: tappa 2 e paragrafo 6 dell'allegato XXIV del regolamento CE 1973/2004*)
    - $n$  SUPUNAR = sup. poligono considerato più volte, ciascuna delle quali attribuita al codice prodotto corrispondente ad una delle UNAR, diverse da OLIO, collegate al poligono stesso; (verrà considerata SUPUNAR = 0 qualora esistano UNAR relativi alla FAG (codici = 491,493,494,495,497) collegate ad un poligono con classe di eleggibilità 1 (possibile seminativo) o 2 (Incolti sterili, pascoli) oppure se la densità minima prevista da regolamento non viene rispettata).

- SUPSEMINATIVO = sup. poligono con codice poligono = classe di eleggibilità 1 (possibile seminativo) o 2 (Incolti sterili, pascoli) –  $5 \text{ mq} * n$ . piante totali presenti su tutte le UNAR collegate al poligono.
2. al calcolo della superficie determinata applicando alla superficie misurata, laddove possibile, la tolleranza tecnica descritta nel successivo paragrafo 1.2.2; ulteriori condizioni da verificare per l'attribuzione della superficie ammissibile sono:
- In caso di accertamento dello stato di “coltura non ordinaria” (escluso il regime 026) la superficie determinata sarà considerata pari a 0;
  - In caso di accertamento del mancato rispetto dei requisiti dimensionali minimi degli appezzamenti culturali (fissati dal DM Mipaf del 15 marzo 2005), la superficie determinata sarà considerata pari a 0; la valutazione dei requisiti dimensionali minimi verrà effettuata a livello di isola sulla base della superficie rilavata compatibile per ciascun intervento a premio: la soglia minima è stabilita a 500 mq per tutti gli interventi, ad eccezione dei regimi di intervento relativi alla Frutta a guscio (012, 013, 014, 015 e 016) per i quali la soglia è innalzata a 1000 mq. .
  - per i codici rilevati 040, 653, 652, 659 (foraggere permanenti con tare 20%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 20%; tale superficie comunque non potrà essere superiore alla superficie dichiarata netta.
  - per i codici 665 (possibile seminativo) e 666 (seminativo), rilevati mediante la sola fotointerpretazione (prevista in caso di particelle fuori provincia o non rintracciate sulla mappa Catastale e risolte in convocazione), la superficie da considerare non potrà essere superiore alla superficie dichiarata, ad eccezione delle particelle richiesta al regime di intervento per Titoli ordinari.
  - per i codici rilevati 050 e 654 (foraggere permanenti con tare 50%) la superficie da considerare è pari alla superficie del poligono rilevato decurtato della tara forfetaria del 50%; tale superficie comunque non potrà essere superiore alla superficie dichiarata netta.
  - Per i codici rilevati della frutta a guscio la superficie determinata sarà pari a 0 nel caso di almeno una delle seguenti infrazioni:
    - Mancato rispetto della densità minima prevista per le UNAR relative alla FAG (codici = 491,493,494,495,497); per i poligoni FAG senza UNAR associate la densità minima si intenderà rispettata
    - Mancato rispetto dei requisiti dimensionali minimi dei frutteti;
    - Riscontro di consociazione con colture erbacee seminate (codice UNAR = FAG e codice poligono = classe di eleggibilità 1 - possibile seminativo).
  - In caso di presenza di più di un codice prodotto/varietà dichiarato nel regime di intervento in questione, la superficie corrispondente a ciascun codice rilevato compatibile deve essere distribuita tra i diversi codici dichiarati in maniera proporzionale alla superficie dichiarata e tenendo conto dell'eventuale carenza della superficie rilevata rispetto a quella dichiarata; non dovrà in pratica essere attribuita più superficie di quella realmente accertata.
  - In caso di presenza di anomalie amministrative che hanno effetto sulle domande campione (es: superi, ineleggibilità) la superficie determinata nell'isola in anomalia sarà pari alla superficie dichiarata diminuita della massima tra la superficie non ammissibile e la minore tra la superficie dichiarata e la superficie catastale vettoriale (se  $> 0$ ) delle particelle interessate da anomalie amministrative bloccanti, secondo l'algoritmo di seguito descritto:

*Ilo* = isola in esame

*Part* = particella appartenente ad un'isola con un'anomalia bloccante per un intervento

*SupVetIlo* = superficie vettoriale dell'isola

*SupVetPart* = superficie vettoriale della particella

*SupAssIlo* = superficie assegnata all'isola per l'intervento in esame

*SupDisp* = *SupVetIlo* – *SupAssIlo* (superficie residua non assegnata all'isola)

La superficie che verrà decurtata per ogni particella in anomalia bloccante sarà

*SupVetPart* / *SupVetIlo* \* *SupAssIlo*

questa superficie verrà decurtata prima da *SupDisp*, quando questa sarà esaurita si passerà a decurtare *SupAssIlo*.

### 1.2.2 Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici

E' stata definita una tolleranza tecnica di misurazione, ai sensi dell'articolo 30, § 1 del regolamento (CE) 796/04, sostituito dall'articolo 1 del regolamento (CE) n. 972/2007.

Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento.

In particolare, le modalità di calcolo della superficie ammissibile a seguito dell'applicazione della suddetta tolleranza sono le seguenti:

Se:

$(| \text{superficie dichiarata della parcella agricola} - \text{superficie misurata della parcella agricola} |) \leq (\text{perimetro della parcella agricola} * 1,5 \text{ m} * \text{dimensione pixel dell'immagine.})$

la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie dichiarata  
altrimenti

la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è pari alla superficie misurata

Dunque, la *superficie dichiarata della parcella agricola* (e non della particella catastale) è un elemento di calcolo fondamentale.

La differenza tra la superficie dichiarata e la superficie misurata della parcella agricola, in valore assoluto, viene confrontata con il perimetro della parcella stessa, moltiplicato per il coefficiente di tolleranza 1,5 metri \* dimensione pixel dell'immagine (zona cuscinetto). Se la differenza ottenuta è inferiore o uguale al prodotto tra perimetro e zona cuscinetto, la superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie dichiarata; altrimenti, a superficie ammissibile di ogni parcella agricola è ritenuta pari alla superficie misurata.

In termini assoluti, la tolleranza massima per ciascuna parcella agricola non può essere superiore a 1,0 ha.

Quindi si applica una tolleranza di 1,5 m nel caso di utilizzo di immagini satellitari VHR Ikonos (dimensione pixel = 1 metro), di 0,9 m (dimensione pixel = 0,6 metri) nel caso di utilizzo di immagini satellitari VHR QuickBird, 0,75 m nel caso di ortofoto a colori (dimensione pixel = 0,5 metri).

Pertanto l'applicazione della tolleranza tecnica, secondo la suddetta modalità, sarà possibile nei casi in cui si dispone della dichiarazione esplicita da parte del produttore della superficie dichiarata per parcella agricola .

Viceversa, non sarà possibile l'applicazione di nessuna tolleranza tecnica, e quindi si assumeranno le misurazioni delle superfici tal quali, nei casi in cui si dispone della dichiarazione delle superfici per particella catastale.

Al riguardo si fa presente che, in seguito ad uno specifico quesito posto dall'Italia ai Servizi della Commissione Europea (nota AGEA prot. ACIU.2007.660 del 5.09.2007) circa la possibilità di applicazione della tolleranza tecnica, laddove non si conosce la superficie dichiarata per parcella agricola, sulla sommatoria delle superfici dichiarate nell'ambito della stessa particella catastale, la Commissione stessa ha negato questa possibilità richiamando ad una rigida applicazione dell'art. 30, par. 1 del Reg. CE 796/04.

### 1.2.3 REGOLE DI COMPENSAZIONE NELL'AMBITO DI CIASCUN REGIME DI INTERVENTO

Successivamente, per ciascun regime di intervento, si ottiene la superficie totale determinata sommando le superfici determinate per isola aziendale, ottenute secondo quanto specificato nei precedenti punti, e applicando le regole di compensazione dettagliate nella sottostante tabella 1; eventuali eccessi di superficie rilevata rispetto a quella dichiarata in isole aziendali che risultino condivise tra più produttori, non possono essere utilizzati per compensazioni di superficie.

N.B. La superficie determinata per ciascun regime di intervento può essere superiore alla superficie dichiarata.

**Tabella 1**

Regimi di aiuto	Riferimento normativo	Codice	Intervento	REGOLE DI COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DEL REGIME DI AIUTO
DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI A PIU' REGIMI DI AIUTO:	ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1 lett. a)	001	GRANO DURO
		Dm 2026/04 art.1 lett. b)	002	GRANO TENERO
		Dm 2026/04 art.1 lett. c)	003	MAIS
		Dm 2026/04 art.1 lett. d)	004	AVVICENDAMENTO - AMMISSIBILE AL PREMIO
				Per il primo anno di applicazione:
				A partire dal secondo anno di applicazione:
				Si deve operare una distinzione tra colture depauperanti e colture miglioratrici o da rinnovo:
				Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento, destinate alla produzione di cereali depauperanti a paglia: Ammisibili al premio, con obbligo di q.tà minima di semente certificata: TRITCALE, SEGALE, SPELTA, ORZO, AVENA, SORGO, GRANO SARACENO, MIGLIO, SCAGLIOLA, FARRO, GRANO DURO, GRANO TENERO Ammisibili al premio, senza obbligo di q.tà minima di semente certificata: ALTRI CEREALI, FRUMENTO SEGALATO, PANICO

Regimi di aiuto	Riferimento normativo	Codice	Intervento	REGOLE DI COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DEL REGIME DI AIUTO
			Colture miglioratrici o da rinnovo	Nessuna compensazione tra le colture, ma solo all'interno della stessa specie. MAIS DOLCE, SOIA, COLZA E RAVIZZONE, GIRASOLE, PISELLI, FAVE E FAVETTE, LUPINI DOLCI, SEMI DI LINO, LINO DA FIBRA, CANAPA, MAIS
		068	AVVICENDAMENTO compatibile- non ammissibile al premio	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		099	SUPERFICIE SOTTOPOSTA AD AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE per il 2° anno e NON RICHIESTA al premio	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
	Dm 2026/04 art.1 bis	100	BARBABETOLA IN AVVICENDAMENTO - AMMISSIBILE AL PREMIO	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		009	GRANO DURO QUALITA	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		010	PIANTE PROTEICHE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		011	RISONE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		012	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		013	FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		014	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		015	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		016	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		017	COLTURE ENERGETICHE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		018	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		024	SEMENTI CERTIFICATE	Compensazione tra le sole particelle dichiarate alla medesima coltura.
		200	TABACCO	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento
		101	BARBABETOLA DA ZUCCHERO	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento

Regimi di aiuto	Riferimento normativo	Codice	Intervento	REGOLE DI COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DEL REGIME DI AIUTO
ART. 68 ter Reg.(CE) 1782/03 - TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	Capitolo10oct ies - D.M. n. 1229/2008	086	POMODORO DA TRASFORMAZIONE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento con i regimi 092 e 093. Successivamente verrà svolto un confronto tra superficie determinata e superficie per la quale l'impegno è rispettato con l'evidenziazione di un'anomalia amministrativa nel caso questa risulti inferiore a quella determinata
		092	POMODORINO, ANCHE IN COLTIVAZIONE BIOLOGICA	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento con i regimi 086 e 093. Successivamente verrà svolto un confronto tra superficie determinata e superficie per la quale l'impegno è rispettato con l'evidenziazione di un'anomalia amministrativa nel caso questa risulti inferiore a quella determinata
		093	COLTIVAZIONI BIOLOGICHE DIVERSE DAL POMODORINO	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento con i regimi 086 e 092. Successivamente verrà svolto un confronto tra superficie determinata e superficie per la quale l'impegno è rispettato con l'evidenziazione di un'anomalia amministrativa nel caso questa risulti inferiore a quella determinata
		087	PERE DA TRASFORMAZIONE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento. Successivamente verrà svolto un confronto tra superficie determinata e superficie per la quale l'impegno è rispettato con l'evidenziazione di un'anomalia amministrativa nel caso questa risulti inferiore a quella determinata
	Capitolo10oct ies - D.M. n. 2693/2008	094	PESCHE DA TRASFORMAZIONE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento. Successivamente verrà svolto un confronto tra superficie determinata e superficie per la quale l'impegno è rispettato con l'evidenziazione di un'anomalia amministrativa nel caso questa risulti inferiore a quella determinata
		088	PRUGNE D'ENTE DA TRASFORMAZIONE	Compensazione tra le particelle aziendali interessate dal regime di intervento. Successivamente verrà svolto un confronto tra superficie determinata e superficie per la quale l'impegno è rispettato con l'evidenziazione di un'anomalia amministrativa nel caso questa risulti inferiore a quella determinata

Regimi di aiuto	Riferimento normativo	Codice	Intervento	REGOLE DI COMPENSAZIONE ALL'INTERNO DEL REGIME DI AIUTO
ALTRI	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1786/2)	025	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	Compensazione tra le sole particelle dichiarate alla medesima coltura
	DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	029	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	Calcolo dell'ammissibilità sui pascoli permanenti ai sensi dell'art. 51 del reg. 796/04. Qualora lo scostamento rilevato sia inferiore al 20%, la superficie foraggere totale determinata viene eventualmente riproporzionata sulla base della ammissibile, affinché sia rispettato il vincolo del 50% di pascoli permanenti rispetto al totale
			FORAGGERE PER GLI UBA - PASCOLO PERMANENTE	Compensazione tra le sole particelle aziendali destinate a pascoli permanenti, rilevate come pascoli senza tare (tipo alpeggi)
			FORAGGERE PER GLI UBA - FORAGGERE NON PERMANENTI	Compensazione tra le sole particelle aziendali rilevate come foraggere diverse da pascoli permanenti
	Art. 52 reg. (CE) 1782/03	037	CANAPA PER LA PRODUZIONE DI FIBRE	Compensazione tra le particelle interessate dal regime di intervento
USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI ORDINARI	Titolo III, art. 34 Reg. (CE) 73/2009	026	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO - Ammissibili ex artt. 34 e 38	Compensazione tra tutte le particelle interessate dal regime di intervento, la cui destinazione del suolo è ammissibile, ad eccezione: - delle particelle rilevate a pascolo permanente magro (ad esclusione dell'alpeggio) per i quali non è previsto alcun tipo di compensazione (passa al massimo il dichiarato); - Delle particelle richieste ai sensi dell'art. 34, lett. b) per i quali non è previsto alcun tipo di compensazione (passa al massimo il dichiarato).
			Colture permanenti con premio richiesto per colture energetiche	Successivamente verrà svolto un confronto tra superficie determinata e superficie per la quale il contratto è rispettato con l'evidenziazione di un'anomalia amministrativa nel caso questa risulti inferiore a quella determinata

**N.B. I regimi di intervento 068 e 099 (avvicendamento) non devono essere presi in considerazione.**

Le suddette superfici non vengono considerate, per la campagna 2009, ai fini del calcolo dell'esito. In ogni caso, si memorizza il dato accertato in modo da poterlo confrontare con quello che verrà indicato nella Domanda Unica di Pagamento 2010.

### 1.2.4 CALCOLO DELL'ESITO PER GRUPPO DI COLTURA

La fase che segue il calcolo della superficie determinata per ciascun regime di intervento, è quella che prevede l'aggregazione degli interventi per gruppi di coltura secondo quanto stabilito dall'art. 49, par. 1 del 796/2004. Pertanto vengono definiti i seguenti gruppi di coltura, al cui fianco vengono descritte le regole di compensazione tra i diversi Regimi di intervento che appartengono a ciascun gruppo di coltura:

**Tabella 2**

Gruppo Coltura - Codice	Gruppo Coltura - Descrizione	Codice Regime di aiuto	Riferimento normativo	Intervento	Regola di compensazione tra diversi regimi di intervento
609	Aiuti supplement ari alle superfici – g.c.	001	Dm 2026/04 art.1 lett. a)	GRANO DURO	Si compensano le superfici determinate tra i tre regimi di intervento; eventuali superfici ammissibili in eccesso rispetto a quelle dichiarate per un certo regime saranno utilizzate per la compensazione solo se compatibili con la q.tà di sementi certificate indicate nella Domanda. In ogni caso la superficie determinata del gruppo non potrà eccedere la sup. dich del gruppo di coltura
		002		GRANO TENERO	
		003	Dm 2026/04 art.1 lett. c)	MAIS	
		004	ART. 69 Reg.(CE) 1782/03 ART. 69 Reg.(CE) 1782/03  Dm 2026/04 art.1 lett. d)	AVVICENDAMEN TO - AMMISSIBILE AL PREMIO	Questo regime di intervento, pur partecipando al gruppo di coltura 609, non partecipa alla compensazione (né compensa né viene compensato) con gli interventi 001, 002, 003. Si compensano le superfici determinate all'interno del regime di intervento 004; eventuali superfici ammissibili in eccesso rispetto a quelle dichiarate per un certo prodotto con obbligo di utilizzo di un quantitativo minimo di semente saranno utilizzate per la compensazione solo se compatibili con la q.tà di sementi certificate indicate nella Domanda. In ogni caso la superficie determinata non potrà eccedere la sup. dich del gruppo di coltura

Gruppo Coltura - Codice	Gruppo Coltura - Descrizion e	Codice Regime di aiuto	Riferimento normativo		Intervento	Regola di compensazione tra diversi regimi di intervento
610	AIUTI SUPPLEMENTARI ALLA BARBABIE TOLA DA ZUCCHERO - ART. 69 REG. 1782/03 - G.C.	100	ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1bis	BARBABIE TOLA IN AVVICENDAMENTO - AMMISSIBILE AL PREMIO	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento
602	Premio specifico alla qualità per il frumento duro - g.c.	009	TIT. IV Reg.(CE) 1782/03 e tit. IV reg. CE 73/2009	GRANO DURO QUALITA	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento	
603	colture proteiche - g.c.	010				
604	Riso - g.c.	011				
605	Frutta a guscio - g.c.	012		FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA	Le superfici comprese in questo gruppo si sommano senza compensare; è prevista la possibilità di correggere il codice dichiarativo, inserendo al posto della specie di frutta a guscio dichiarata quella rilevata come predominante.	
		013		FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE		
		014		FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI		
		015		FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI		
		016		FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE		
606	Colture energetiche - g.c.	017		COLTURE ENERGETICHE	Nessuna compensazione ammessa tra i regimi di intervento	
		018		COLTURE ENERGETICHE BIOGAS		
607	Sementi certificate - g.c.	024		SEMENTI CERTIFICATE	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento	
615	Tabacco - g.c.	200		TABACCO	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento	

Gruppo Coltura - Codice	Gruppo Coltura - Descrizione	Codice Regime di aiuto	Riferimento normativo	Intervento	Regola di compensazione tra diversi regimi di intervento	
616	Barbabietola da zucchero - g.c.	101		BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento	
617	POMODORO DA TRASFORMAZIONE - G.C.	086	Capitolo 10 octi es - D.M. n. 1229/2008 ART. 68 ter Reg.(CE) 1782/03 - TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	POMODORO DA TRASFORMAZIONE	Si compensano le superfici determinate tra i regimi di intervento. In ogni caso la superficie determinata ottenuta non potrà eccedere la sup. dich per il gruppo coltura	
		092		POMODORINO, ANCHE IN COLTIVAZIONE BIOLOGICA		
		093		COLTIVAZIONI BIOLOGICHE DIVERSE DAL POMODORINO		
618	PERE DA TRASFORMAZIONE - G.C.	087		PERE DA TRASFORMAZIONE	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento	
619	PRUGNE D'ENTE DA TRASFORMAZIONE - G.C.	094	Capitolo 10 octi es - D.M. n. 2693/2008	PESCHE DA TRASFORMAZIONE	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento	
620	PESCHE DA TRASFORMAZIONE - G.C.	088		PRUGNE D'ENTE DA TRASFORMAZIONE	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento	
614	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (reg. CE 1786/03) - g.c.	025	ALTRI	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1786/03)	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE	Non applicabile in quanto non è necessario calcolare l'esito perché non è un aiuto per superfici

Gruppo Coltura - Codice	Gruppo Coltura - Descrizione	Codice Regime di aiuto	Riferimento normativo		Intervento	Regola di compensazione tra diversi regimi di intervento
613	Foraggere dichiarate per il calcolo del carico UBA ex art. 2 D.M. 2026/04 - g.c.	029		DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento
083	SUPERFICI E A CANAPA PER LA PRODUZIONE DI FIBRE- G.C.			Art. 52 reg. (CE) 1782/03	CANAPA PER LA PRODUZIONE DI FIBRE	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento
600	Titoli all'aiuto basati sulla superficie - g.c.	026	USI DEL SUOLO AMMISSIBILI ALL'ABBINAMENTO DI TITOLI ORDINARI	Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	Nessuna compensazione tra regimi in quanto nel Gruppo è presente un solo Regime d'intervento

In definitiva il calcolo dell'esito di ciascun gruppo di coltura viene ottenuto attraverso l'esecuzione dei seguenti passi:

- calcolo della superficie dichiarata al gruppo di coltura, ottenuta sommando le superfici dichiarate nei singoli Regimi di intervento che fanno parte del gruppo di coltura (per i pascoli magri si dovrà tenere conto delle superfici dichiarate al netto delle tare forfetarie previste dalla normativa);
- calcolo della superficie ammissibile per il gruppo di coltura, ottenuta sommando le superfici ammissibili nei singoli Regimi di intervento che fanno parte del gruppo di coltura ed applicando la regola di compensazione esplicitata nella tabella 2; in particolare, quando la regola esplicitata non prevede la possibilità di compensazione tra Regimi di intervento diversi, la superficie ammissibile da considerare nella somma per ciascun Regime di intervento deve essere al massimo uguale alla superficie dichiarata anche quando la superficie ammissibile risulta superiore alla superficie dichiarata;
- confronto tra le due superfici, dichiarate e ammissibili, ottenute dai precedenti due passi;
- calcolo dello scostamento PERCENTUALE tra esse secondo la seguente formula:  $(DICH-DET)/DET*100$ ;
- Applicazione delle sanzioni così come indicato nel paragrafo **APPLICAZIONE DELLE SANZIONI**.

Tale calcolo, per il gruppo di coltura 600, dovrà anche tenere conto dei Titoli ordinari richiesti in pagamento e verrà svolto secondo quanto specificato nel successivo paragrafo 1.2.3.1.

Inoltre, per il gruppo di coltura 609 (aiuti supplementari art. 69 del Reg. Ce 1782/2003) va precisato che la "compensazione delle superfici" verrà calcolata direttamente dagli OP sulla base dei dati dei quantitativi di sementi indicate dai produttori sulle domande di aiuto.

**N.B. I regimi di intervento 068 e 099 (avvicendamento) non devono essere presi in considerazione.**

Le suddette superfici non vengono considerate, per la campagna 2009, ai fini del calcolo dell'esito. In ogni caso, si memorizza il dato accertato in modo da poterlo confrontare con quello che verrà indicato nella Domanda Unica di Pagamento 2010.

#### 1.2.4.1 CALCOLO PER IL GRUPPO DI COLTURA 600 - TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.

Per il gruppo di coltura “600 - Titoli all'aiuto basati sulla superficie - g.c.”, la superficie da confrontare con quella ammissibile è la superficie corrispondente a quella assegnata con i titoli definitivi.

Il calcolo dell'esito deve essere effettuato omogeneizzando le informazioni relative alla corretta associazione delle superfici ai titoli per i quali si richiede il pagamento.

Si prevede l'applicazione degli algoritmi di seguito specificati.

1 - verifica del numero di titoli basati sulle superfici (ordinari e ordinari-ex di ritiro, compresi quelli assegnati a partire da una richiesta di accesso alla Riserva Nazionale, presentata nell'anno) richiesti in pagamento. Al momento della convocazione dei produttori campione per l'incontro in contraddittorio ci si baserà soltanto sulla superficie dei titoli richiesti in pagamento, mentre l'esito amministrativo finalizzato al calcolo del premio erogabile verrà effettuato sul sistema centrale tenendo conto anche dei titoli assengati a partire dalla Riserva Nazionale nel 2009

## 2 - verifica delle superfici determinate;

### 3 - calcolo della superficie determinata totale

4 - calcolo della differenza tra le superfici associate ai titoli di cui al punto 1 e le superfici determinate di cui al punto 2

## 5 - determinazione della differenza totale (scostamento in valore assoluto)

6 - calcolo della percentuale di scostamento: superficie (punto 5) / superficie (punto 3) \* 100

7 - verifica della classe di esito per gruppo coltura nella quale si ricade:

in concordanza: superficie ammissibile = superficie determinata

superficie sanzionata = 0

superficie ammissibile = superficie determinata - 2\*scostamento

superficie sanzionata = 2\*scostamento

fuori tolleranza: superficie ammissibile = 0

superficie sanzionata = superficie richiesta

8 - determinazione del numero dei titoli utilizzati: sono pari alla superficie determinata (punto 2) (Reg. CE 796/03, art. 49, par. 2, lett. A)

9 - applicazione della riduzione sulla quantità da erogare: superficie sanzionata / superficie determinata \* 100

10 - determinazione dell'importo da erogare: importo relativo ai titoli utilizzati \* (1 - riduzione)

## 1.2.5 APPLICAZIONE DELLE SANZIONI

L'art. 51 del Reg. CE 796/2004 prevede l'applicazione dei termini di tolleranza in relazione agli scostamenti evidenziati dai controlli sia amministrativi che oggettivi. In particolare, sono previste classi di scostamento e sanzioni da applicare in relazione alla gravità dello scostamento.

Per le domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie determinata per un gruppo di colture è superiore a quella dichiarata nella domanda di aiuto, l'importo si calcola sulla base della superficie dichiarata.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni conformemente agli articoli 51 e 53, nel caso di domande di aiuto a titolo dei regimi di aiuto per superficie, qualora si constati che la superficie dichiarata nella domanda unica sia superiore a quella determinata per il gruppo di colture in questione, l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata per tale gruppo di colture.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicare sulla superficie determinata ai sensi degli artt. 51 e 53 del Reg. CE 796/2004, nel caso di una domanda unica di pagamento a titoli vi sia una discrepanza tra i titoli all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo di pagamento si basa sul valore minore.

Per quanto riguarda le domande di pagamenti per superficie, le differenze tra la superficie complessiva dichiarata nella domanda e la superficie complessiva definita ammisible sono spesso irrilevanti. Per evitare che si proceda ad un numero elevato di piccole modifiche delle domande, è stato previsto dal reg. (CE) 972/2007 che la domanda di aiuto venga adeguata alla superficie definita solo se le differenze superano un certo livello.

Ai sensi del par. 3, comma 2 dell'art. 50 del Reg. CE 796/2004, dunque, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata ai fini del pagamento nell'ambito di un regime di aiuti istituito dai titoli III, IV e IV bis del regolamento (CE) n. 1782/2003 non è superiore a 0,1 ha, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata. Per tale calcolo, sono prese in considerazione solo le dichiarazioni eccessive di superfici a livello di gruppo di colture.

Tale disposizione non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

Quando in relazione a un gruppo di colture, la superficie dichiarata eccede la superficie determinata ai sensi dell'art. 51 par. 1 reg. (CE) 796/2004, l'importo dell'aiuto è calcolato sulla base della superficie determinata, ridotta di due volte l'eccedenza constatata, se questa è superiore al 3% o a due ettari, ma non è superiore al 20% della superficie determinata.

Se l'eccedenza constatata supera il 20%, non è concesso alcun aiuto per il gruppo di colture interessato, ai sensi dell'art. 51 par. 2 reg. (CE) 796/2004.

A titolo esemplificativo si riportano, nella tabella sottostante, i possibili esiti del controllo:

ESITO DEL CONTROLLO	% SCOSTAMENTO	SUPERFICIE AMMISSIBILE
In tolleranza	[0 – 3] e al massimo 2 ha	Quella determinata
In tolleranza	(3 – 20] o (0 – 3 e > 2 ha)	Quella determinata meno due volte la differenza riscontrata
Fuori tolleranza	Oltre 20	Nessuna

Se la differenza è superiore al 50 %, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo 50, paragrafi da 3 a 5. Tale importo viene dedotto dai pagamenti a norma dell'articolo 5 ter del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione. Se l'importo non può essere dedotto integralmente a norma del suddetto articolo nel corso dei tre anni civili successivi all'anno dell'accertamento, il saldo restante viene annullato.

## 1.2.6 RIEPILOGO AZIENDALE

Oltre al calcolo dell'esito per gruppo di coltura, in accordo con quanto previsto dall'art. 51, par. 2 del Reg. 796/2004, per ciascuna azienda interessata da Regimi di aiuto per superfici<sup>1</sup> occorrerà procedere al calcolo dell'esito aziendale.

Secondo quanto specificato dall'art. 49, par. 3 del reg. 796/2004<sup>2</sup>, nel calcolo della “superficie dichiarata” e della “superficie determinata globale aziendale”, qualora una stessa superficie venga dichiarata in più di un Regime di intervento (escluse le sementi certificate, il tabacco, la barbabietola da zucchero, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative al gruppo “COMPATIBILI - NON AMMISSIBILI AL PREMIO”), questa verrà conteggiata tante volte quanti sono i Regimi di intervento in cui essa viene richiesta.

Pertanto le superfici aziendali totali da considerare per il calcolo dell'esito aziendale provvisorio sono:

- Superficie globale Dichiarata: somma delle superfici richieste a pagamento dall'azienda, per tutti i Gruppi di coltura (escluse le sementi certificate, il tabacco, la barbabietola da zucchero tit. IV, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative ai gruppi “COMPATIBILI - NON AMMISSIBILI AL PREMIO” e “AVVICENDATA per il 2° anno e NON RICHIESTA al premio”);
- Superficie globale Determinata: somma delle superfici determinate per i diversi gruppi di coltura (escluse le sementi certificate, il tabacco, la barbabietola da zucchero tit. IV, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative ai gruppi “COMPATIBILI - NON AMMISSIBILI AL PREMIO” e “AVVICENDATA per il 2° anno e NON RICHIESTA al premio”);

La **tabella 3** sottostante riporta i gruppi di coltura da considerare per il calcolo dell'esito aziendale.

REGIME DI PAGAMENTO		GRUPPO COLTURA		REGIME DI INTERVENTO	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
500	REGIME DI PAGAMENTO UNICO - PAGAMENTO DISACCOPPIATO - AIUTI TIT. III REG. 1782/03 – TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE	600	TITOLI ALL'AIUTO BASATI SULLA SUPERFICIE - G.C.	026	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO
502	REGIMI DI AIUTO ALLA SUPERFICIE - AIUTI TIT. IV REG. 1782/03	602	PREMIO SPECIFICO ALLA QUALITÀ PER IL FRUMENTO DURO – G.C	009	GRANO DURO QUALITÀ
		603	COLTURE PROTEICHE - G.C.	010	PIANTE PROTEICHE

<sup>1</sup> Art. 2(12) del Reg. (CE) 796/2004: “«regimi di aiuto per superficie» : il regime di pagamento unico e tutti i regimi di aiuto di cui al titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 11 e 12 di detto titolo”

<sup>2</sup> Art. 49, par. 3 del Reg. (CE) 796/2004: “qualora la stessa superficie serva da base per una domanda di aiuto a titolo di più di un Regime di aiuto per superficie, tale superficie viene presa in considerazione separatamente per ciascuno di tali regimi”

REGIME DI PAGAMENTO		GRUPPO COLTURA		REGIME DI INTERVENTO	
Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione	Cod.	Descrizione
		604	RISO - G.C.	011	RISONE
		605	FRUTTA A GUSCIO - G.C.	012	FRUTTA A GUSCIO- NOCCIOLA
				013	FRUTTA A GUSCIO- MANDORLE
				014	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI
				015	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI
				016	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE
		606	COLTURE ENERGETICHE - G.C.	017	COLTURE ENERGETICHE
				018	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS
		617	POMODORO DA TRASFORMAZIONE - G.C.	086	POMODORO DA TRASFORMAZIONE
				092	POMODORINO, ANCHE IN COLTIVAZIONE BIOLOGICA
				093	COLTIVAZIONI BIOLOGICHE DIVERSE DAL POMODORINO
		618	PERE DA TRASFORMAZIONE - G.C.	087	PERE DA TRASFORMAZIONE
		619	PRUGNE D'ENTE DA TRASFORMAZIONE - G.C.	094	PESCHE DA TRASFORMAZIONE
		620	PESCHE DA TRASFORMAZIONE - G.C.	088	PRUGNE D'ENTE DA TRASFORMAZIONE
503	REGIMI DI AIUTO PER SPECIFICI TIPI DI COLTURE E DI PRODUZIONE DI QUALITÀ - ART. 69 REG. 1782/03 - SUPERFICI	609	AIUTI SUPPLEMENTARI ALLE SUPERFICI - g.c.	001	GRANO DURO
				002	GRANO TENERO
				003	MAIS
				004	AVVICENDAMENTO (COMPATIBILI - AMMISSIBILI AL PREMIO)
		610	AIUTI SUPPLEMENTARI ALLA BARBABEIOLA DA ZUCCHERO - ART. 69 REG. 1782/03 - G.C	100	BARBABEIOLA IN AVVICENDAMENTO

## 2. ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ – AMBITO BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (B.C.A.A.)

Il calcolo dell'esito di condizionalità – campo Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) viene svolto secondo i seguenti passi:

1. Per ciascuna norma BCAA si calcola la **Portata (P)** delle violazioni eventualmente riscontrate sulle superfici oggetto della norma; essa viene calcolata dal SW nel seguente modo:
  - a. Si determina la **Superficie di violazione della norma (SV)**: viene calcolata, per ciascuna norma, sommando le superfici eleggibili delle particelle sulle quali è stata riscontrata una violazione;
  - b. Si determina la **Superficie soggetta alla norma (SN)**: viene calcolata sommando le superfici dichiarate nella domanda di pagamento unica ai prodotti/varietà soggetti a ciascuna norma specifica, secondo le indicazioni riportate nell'allegato 2 al D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e riepilogate nella seguente tabella:

Norma	Classi di superfici a cui va applicata (*)
1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio	a)
2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali	a), b)
2.2: avvicendamento delle colture	a)
3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine agricole	e)
4.1: protezione del pascolo permanente	c)
4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione	b)
4.3: manutenzione degli oliveti e dei vigneti	d)
4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	e)

(\*) Le classi di superfici per l'applicazione di ciascuna norma sono stabilite dall'art. 2, comma 3 del D.M n. 12541 del 21 dicembre 2006 che viene sintetizzata nella tabella seguente :

N.B. : **la norma 2.2, relativa all'avvicendamento delle colture, non sarà presa in considerazione per la campagna corrente, in quanto il 2009 rappresenta il primo anno di applicazione.**

Tipo di utilizzazione del terreno	Classe di utilizzazione				
	a	b	c	d	e
Seminativi	X				X
Set-aside NoFood	X				X
Set-aside biologico	X				X
Set-aside volontario		X			X
Pascolo permanente			X		X
Oliveti e vigneti				X	X
Ogni altra superficie agricola					X

- c. Si determina la Percentuale della superficie di violazione (PV) della norma calcolando il rapporto percentuale tra la Superficie di violazione della norma (SV) e la Superficie soggetta alla norma (SN).
- d. Si determina la Portata (P), per ciascuna norma violata, confrontando la Percentuale della superficie di violazione della norma di cui al punto precedente (abbreviazione PV) nonché la Superficie di violazione della norma (abbreviazione SV) con i valori stabiliti per ciascuna norma dalla Circolare Agea n. ACIU.2009.957 del 23/06/2009 e riportati nella seguente tabella:

Norma	Caratteristica della violazione	Portata bassa (P = 1) (ove previsto considerata Inadempienza di Importanza Minore (IIP))	Portata media (P = 3)	Portata alta (P = 5)
<b>Norma 1.1</b>	<i>estensione del fenomeno erosivo in assenza di assolcatura conforme a quanto prescritto dalla norma</i>	0% < PV <= 20% (con SV <= 2 ha)	(0% < PV <= 20% (con SV > 2 ha)) oppure (20% < PV <= 30% (con 2 ha < SV <= 3 ha))	PV > 30 % oppure SV > 3 ha
<b>Norma 2.1</b>	<i>estensione della superficie soggetta a bruciatura dei residui</i>	0% < PV <= 20% (con SV <= 2 ha) <b>(IIP)</b>	(0% < PV <= 20% (con SV > 2 ha)) oppure (20% < PV <= 30% (con 2 ha < SV <= 3 ha))	PV > 30 % oppure SV > 3 ha oppure violazione in area SIC o ZPS
<b>Norma 2.2</b>	<i>estensione della superficie in monosuccessione oltre i limiti temporali previsti</i>	0% < PV <= 20% (con SV <= 2 ha) <b>(IIP)</b>	(0% < PV <= 20% (con SV > 2 ha)) oppure (20% < PV <= 30% (con 2 ha < SV <= 3 ha))	PV > 30 % oppure SV > 3 ha oppure violazione in area SIC o ZPS
<b>Norma 3.1</b>	<i>estensione del fenomeno di ristagno idrico e/o asfissia radicale in presenza di rete di sgrondo insufficiente o estensione dei danni derivanti da uso scorretto delle macchine agricole</i>	0% < PV <= 20% (con SV <= 3 ha)	(0% < PV <= 20% (con SV > 3 ha)) oppure (20% < PV <= 30% (con 3 ha < SV <= 5 ha))	PV > 30 % oppure SV > 5 ha
<b>Norma 4.1</b>	<i>estensione della superficie convertita ad altri usi o da cui il terreno è stato rimosso o danneggiato</i>	0% < PV <= 20% (con SV <= 4 ha) <b>(IIP)</b>	(0% < PV <= 20% (con SV > 4 ha)) oppure (20% < PV <= 30% (con 4 ha < SV <= 6 ha))	PV > 30 % oppure SV > 6 ha
<b>Norma 4.2</b>	<i>estensione della superficie non correttamente gestita</i>	0% < PV <= 20% (con SV <= 2 ha)	(0% < PV <= 20% (con SV > 2 ha)) oppure (20% < PV <= 30% (con 2 ha < SV <= 3 ha))	PV > 30 % oppure SV > 3 ha
<b>Norma 4.3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>Presenza di estirpazioni olivi non autorizzate (impegno a.)</i></li> <li>▪ <i>Violazioni alle prescrizioni relative alla cura delle piante (impegno b.)</i></li> </ul>	0% < PV <= 30% (con SV <= 1,5 ha) <b>(del solo impegno b.)</b> <b>(IIP)</b>	(0% < PV <= 30% (con SV > 1,5 ha)) oppure (30% < PV <= 50% (con 2 ha < SV <= 3 ha)) <b>(del solo impegno b.)</b>	PV > 50 % oppure SV > 3 ha (del solo impegno b.) oppure <u>violazione dell'impegno a.</u>
<b>Norma 4.4</b>	<i>Rimozione degli elementi caratteristici del paesaggio</i>	Assume lo stesso valore dell'indice di Gravità (G) (v. punto successivo)		

2. Successivamente, per ciascuna norma BCAA si calcola la **Gravità (G)** delle violazioni eventualmente riscontrate sulle superfici oggetto della norma; tale indice di verifica viene determinato dal SW, per ciascuna norma violata, sulla base del numero e del tipo di parametri di valutazione riscontrati nel corso dei controlli ed indicati sul modello L5-cond. Per ogni norma vengono considerati i valori stabiliti dalla Circolare Agea n. ACIU.2009.957 del 23/06/2009 e riportati nella seguente tabella:

Norma	Parametri di valutazione	Gravità bassa (G = 1)	Gravità media (G = 3)	Gravità alta (G = 5)
<b>Norma 1.1</b>	1. presenza di fenomeni franosi; 2. dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima larghezza superiore a 30 cm; 3. presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo o presenza di aree di deposizione di sedimenti. 4. presenza di solchi acquai 5. presenza di fasce inerbito 6. presenza di semina su sodo	un solo parametro presente tra i primi 3 ( <u>in assenza di uno dei parametri 4, 5 o 6</u> )	due parametri presenti tra i primi 3 ( <u>in assenza di uno dei parametri 4, 5 o 6</u> )	primi tre parametri presenti ( <u>in assenza di uno dei parametri 4, 5 o 6</u> )
<b>Norma 2.1</b>	1. bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali a paglia); 2. bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici; 3. bruciatura di residui delle foraggere, superfici ritirate dalla produzione (set-aside), e terreni disattivati;	bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali a paglia)	bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici	bruciatura di residui delle foraggere, superfici ritirate dalla produzione (set-aside), e terreni disattivati oppure bruciatura di stoppie di ogni genere in Aree SIC o ZPS
<b>Norma 2.2</b>	1. numero di anni di monosuccessione oltre la durata massima		1 anno	2 o più anni
<b>Norma 3.1</b>	1. presenza di ristagno 2. scolline inefficienti 3. canali collettori non manutenuti 4. sistema sgrondo totalmente abbandonato 5. danni da ingresso macchine		Uno o più parametri tra quelli codificati 1, 2, 3, 4 oppure in alternativa il solo parametro 5	Parametro 5 più almeno uno dei parametri tra 1 e 4
<b>Norma 4.1</b>	1. cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate; 2. presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive; 3. presenza di porzioni di pascolo convertite in terreno a seminatio o a colture agricole permanenti o ad utilizzazioni forestali;	presenza di un solo parametro	presenza di due parametri	presenza contemporanea dei 3 parametri o presenza del parametro 3 in Aree SIC o ZPS
<b>Norma 4.2</b>	1. assenza di copertura vegetale durante il periodo previsto, a causa di operazioni culturali non consentite; 2. esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore a una volta l'anno; 3. sfalcio o trinciatura della vegetazione effettuato in periodi vietati; 4. presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della norma; 5. mancata realizzazione delle fasce antincendio.	un solo parametro presente	due parametri presenti	almeno tre parametri presenti
<b>Norma 4.3</b>	1. assenza della potatura quinquennale (oliveti) o invernale (vigneti); 2. presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante di olivo; 3. presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessa la parte aerea delle piante; 4. estirpazione di piante di olivo non autorizzata (ex L. 144/51)	presenza di un parametro tra i primi 3	presenza di 2 parametri tra i primi 3	presenza dei primi 3 parametri e/o presenza del parametro 4
<b>Norma 4.4</b>	1. terrazze danneggiate; 2. terrazze parzialmente eliminate; 3. terrazze totalmente eliminate o livellamenti effettuati senza autorizzazione.	terrazze danneggiate	terrazze parzialmente eliminate	terrazze totalmente eliminate e/o livellamenti effettuati senza autorizzazione e/o non rispetto dei provvedimenti previsti nelle Aree Natura 2000

3. Infine, per ciascuna norma BCAA si calcola la **Durata (D)** delle violazioni eventualmente riscontrate sulle superfici oggetto della norma: tale indice di verifica viene determinato, per ciascuna norma violata, sulla base dei valori stabiliti dalla Circolare Agea n. ACIU.2009.957 del 23/06/2009 e riportati nella seguente tabella:

Norma	Elementi di permanenza degli effetti dell'infrazione	Durata bassa (D = 1)	Durata media (D = 3)	Durata alta (D = 5)
<b>Norma 1.1</b>	o <i>in funzione delle dimensioni del parametro di portata</i>	Mai	Se PV <= 50 % e SV <= 5 ha	Se PV > 50 % oppure SV > 5 ha
<b>Norma 2.1</b>	o <i>Normalmente considerata di livello medio.</i> o <i>Il livello alto di violazione viene assegnato qualora l'infrazione venga riscontrata in Aree SIC o ZPS</i>	Mai	Se l'infrazione non riguarda zone SIC o ZPS	Se l'infrazione riguarda zone SIC o ZPS
<b>Norma 2.2</b>	o <i>Sempre considerata di livello medio.</i>		Durata sempre di livello medio	
<b>Norma 3.1</b>	o <i>il livello del parametro di durata assume un valore alto quando all'infrazione sia associato il totale abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali presente sul terreno (scoline, canali, baulatura).</i> o <i>Negli altri casi il parametro assume un livello medio.</i>	Mai	Violazione di uno o più parametri di gravità purché diversi dal parametro 4	Violazione del parametro di gravità 4
<b>Norma 4.1</b>	o <i>In funzione del livello assunto dagli altri parametri</i>	Con Portata e Gravità a livello basso	Con Portata o Gravità a livello medio	Con Portata o Gravità a livello alto
<b>Norma 4.2</b>	o <i>Sempre considerata di livello medio.</i>		Durata sempre di livello medio	
<b>Norma 4.3</b>	o <i>Normalmente considerata di livello medio.</i> o <i>Alta in presenza di estirpazione non autorizzata di piante di olivo.</i>	Mai	Durata normalmente di livello medio	Qualora sia riscontrata l'estirpazione non autorizzata di piante di olivo (impegno a.).
<b>Norma 4.4</b>	o <i>Rimozione degli elementi caratteristici del paesaggio</i>	Assume lo stesso valore dell'indice di Gravità (G) (v. punto precedente)		

- Successivamente per ciascuna norma violata, si calcola il **Punteggio ponderato** che è pari alla media dei punteggi dei tre indici di verifica: Portata (P), Gravità (G) e Durata (D).
- Quindi si calcola il **Punteggio totale** nel campo di Condizionalità BCAA, per l'azienda oggetto di controllo, facendo la somma dei punteggi ponderati ottenuti in ciascuna norma.
- Conseguentemente si determina la **Classe** corrispondente, nella legenda presente nel modello L4-cond, al Punteggio totale verificato per l'azienda.
- Infine si determina la **Riduzione** corrispondente alla Classe determinata: essa rappresenta la percentuale di riduzione che sarà applicata all'importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti dall'Art. 2, lettera d) del Reg. CE 1782/03, che dovrebbero essere erogati all'agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento, secondo quanto disposto dagli artt. 66 e 71 del Reg. CE 796/04. A tale riduzione dovrà essere sommata l'eventuale riduzione calcolata in base all'esito dei controlli di condizionalità atti a verificare il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO – Campi di Condizionalità “Ambiente” e “Sanità Pubblica”) riportato nelle relative relazioni di controllo.

Qui di seguito si forniscono alcune definizioni importanti ai fini dell'applicazione delle riduzione e delle esclusioni dai pagamenti:

- Inadempienze di importanza minore (S/N):** sono considerate inadempienze di importanza minore (IIM) le infrazioni relative a anomalie sanabili con specifici interventi correttivi; se tali interventi sono realizzati nelle modalità e nei tempi prescritti per ciascuna norma ove siano previste inadempienze di importanza minore, gli effetti dell'infrazione vengono annullati; qualora, invece, gli interventi prescritti non siano realizzati l'inadempienza di importanza minore conserva l'effetto di penalizzazione ed è comunque considerata come violazione ai sensi di quanto disposto per la gestione della reiterazione ed intenzionalità, così come definiti nei punti successivi.

2. **I reiterazione (S/N):** Viene indicata una prima reiterazione (**R1**) della violazione in caso di riscontro dell'infrazione della stessa norma nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. CE 796/04, art. 66, paragrafo 4), oppure nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizzi nei tempi previsti. Questa reiterazione provoca l'innalzamento del livello massimo di sanzione applicabile ai sensi della condizionalità, dal 5% al 15% e la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).
3. **II reiterazione (S/N):** Viene indicata una seconda reiterazione (**R2**) della violazione in caso di riscontro dell'infrazione della stessa norma nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima reiterazione. La seconda reiterazione della violazione provoca la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre). Nel caso in cui il tetto del 15% di sanzione sia raggiunto o superato, l'azienda viene avvertita (ammonizione) del fatto che successive reiterazioni provocheranno l'applicazione delle sanzioni previste in caso d'infrazione intenzionale (cfr. Reg. CE 796/04, art. 66, paragrafo 4).
4. **Intenzionalità a seguito di reiterazione (S/N):** oltre a quanto già specificato al punto precedente, viene indicata l'intenzionalità (**I**) della violazione in caso di riscontro della reiterazione dell'infrazione per la terza volta nel corso dei due anni successivi al riscontro della seconda reiterazione. Il tetto massimo delle riduzioni applicabili, in caso di intenzionalità, è innalzato al 20% e, in casi particolarmente gravi, portato fino al 100%.
5. **Intenzionalità diretta:** Oltre ai casi di Intenzionalità a seguito di reiterazione, descritta al punto precedente, l'Intenzionalità può essere attribuita anche in caso di riscontro prima violazione di una norma, quando si verificano le condizioni descritte per ciascuna norma nella tabella seguente:

NORMA	CRITERI DI ATTRIBUZIONE INTENZIONALITA' DIRETTA
<b>Norma 1.1</b>	▪ nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore ad 8 ha.
<b>Norma 2.1</b>	▪ nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore ad 8 ha.
<b>Norma 2.2</b>	▪ nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore ad 8 ha.
<b>Norma 3.1</b>	▪ nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore al 50% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore ad 8 ha.
<b>Norma 4.1</b>	▪ nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore ad 8 ha
<b>Norma 4.2</b>	▪ nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore al 50% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore a 5 ha
<b>Norma 4.3</b>	▪ nel caso in cui l'estensione della violazione dell'impegno b) sia pari o superiore all'80% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore a 4 ha ▪ nel caso in cui l'estensione della violazione dell'impegno a) sia pari o superiore al 20% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore a 1 ha
<b>Norma 4.4</b>	▪ Non previsto

N.B. Nel modello V6-cond, allegato al Verbale di Incontro, sono indicati gli eventuali **interventi correttivi** da apportare alle superfici per le quali sono state notificate sul Mod. L5-Cond le violazioni delle norme relative alle B.C.A.A. (e le modalità di esecuzione degli stessi) al fine di ridurre, ove previsto, la durata della violazione della norma e, di conseguenza, l'entità della riduzione da applicare.

Sul Modello V1-cond verranno riportate solo le inadempienze relative ai controlli dell'anno in corso; le eventuali reiterazioni ed intenzionalità verranno attribuite dopo le verifiche sul sistema centrale.

### 3. STAMPA ELENCO PRODUTTORI DA CONVOCARE

Il software di gestione delle convocazioni, via via che saranno acquisiti i dati dei rilievi di campo, evidenzierà automaticamente l'elenco delle aziende chiuse.

Tra di esse lo stesso software evidenzierà le aziende da convocare, cioè quelle per le quali, sulla base dei meccanismi di calcolo dell'esito dei controlli in loco descritto nel capitolo 1, sia stata determinata una superficie realmente utilizzata dal produttore minore della superficie dichiarata in domanda di aiuto per almeno un gruppo di coltura oppure nel caso sia presente almeno un'anomalia amministrativa bloccante tra quelle trattabili in sede di convocazione oppure sia stata riscontrata almeno una violazione ad una delle norme di condizionalità – BCAA; per tali aziende sarà quindi possibile stampare, con apposite funzioni software, le relative lettere di convocazione per l'incontro in contraddittorio.

In dettaglio:

- aziende da NON convocare:  
aziende con esito tecnico di ammissibilità in assoluta concordanza su tutti i gruppi di coltura dichiarati, senza anomalie amministrative e senza nessuna violazione alle norme di condizionalità BCAA;
- aziende da convocare (aziende che si trovino in almeno una delle seguenti condizioni):
  - aziende con esito tecnico in tolleranza (0-3% e 3-20%) o fuori tolleranza (>20%) su almeno un gruppo di coltura (con o senza anomalie amministrative);
  - aziende con anomalie di amministrative da trattare (descritte nell'allegato Mod. L3 della lettera di convocazione): presenza di almeno una particella con codice agronomico I – E – D – F – R e/o con anomalie P55, P16, P23, P22, P36, C36, US1, US2, US3, US4, US5, US6, US7.
  - aziende interessate da almeno una particella con violazioni delle norme di condizionalità BCAA.

Le anomalie anagrafiche e formali di tali aziende, nonché altre anomalie bloccanti di particella o di intervento non incluse nel precedente elenco verranno trattate direttamente dall'Organismo Pagatore competente, in quanto di natura esclusivamente amministrativa e non aventi alcuna incidenza sull'esito tecnico del controllo oggettivo .

All'interno delle aziende da convocare è possibile filtrare le aziende per CAA in modo da impostare il calendario di convocazione cercando di raggruppare le convocazioni di un certo ufficio del CAA in date ravvicinate.

Per maggiori dettagli si rimanda alla “Nota Operativa per l'utilizzo del SW SITICONVOCA” scaricabile dal portale SIAN ([WWW.SIAN.IT](http://WWW.SIAN.IT)) nell'area UTILITA' → DOWNLOAD → DOWNLOAD SOFTWARE → CONTROLLI OGGETTIVI 2009.


## 4. INCONTRO CON I PRODUTTORI

### INCONTRO CON I PRODUTTORI

allestimento sede di convocazione  
attività di incontro con i produttori

#### INPUT

Hardware e Software  
Materiale fotocartografico  
relativo ai controlli  
Calendario delle aziende da  
convocare  
Documentazione presentata  
dal produttore  
Scheda aziendale riepilogativa  
dei risultati dei controlli e delle  
anomalie amministrative



#### OUTPUT

- attivazione sede di convocazione
- stampa lettere di convocazione
- banche dati implementate dei risultati degli incontri con i produttori
- archivio fascicoli aziendali

Come detto precedentemente, a seguito dei controlli amministrativi ed oggettivi relativi alle domande 2009 estratte a campione, per alcune di esse, potrebbero riscontrarsi incongruenze di superficie e/o anomalie particolari e/o violazioni alle norme di condizionalità che determinano l'esclusione totale o parziale dall'aiuto. Pertanto, allo scopo di effettuare congiuntamente con il produttore la verifica dei dati dichiarati nonché tentare di risolvere le anomalie segnalate, è necessario incontrare nelle sedi di convocazione, le aziende interessate da tali incongruenze e/o anomalie.

## 4.1. APERTURA SEDI DI CONVOCAZIONE

Le strutture coordinate da SIN, per ognuna delle 39 province nell'ambito delle quali sono state selezionata le zone satellite per il 2009, dovranno allestire una sede di convocazione.

Le attività da svolgere sono le seguenti:

- convocazione produttori;
- gestione eventuale contraddittorio in campo;
- elaborazione esiti tecnici finali e rilascio verbali di incontro.

Nella scelta delle sedi di convocazione si raccomanda di seguire i seguenti criteri:

- esclusione delle sedi collegate direttamente od indirettamente ai CAA, a Organizzazioni Professionali, ad Enti, associazioni, unioni, ecc.;
- ubicazione nel capoluogo di provincia (eventuali eccezioni potranno essere valutate dal coordinamento centrale di SIN, previa esibizione del nulla osta all'utilizzo della sede prescelta sottoscritto da tutti i CAA coinvolti);
- scelta di locali idonei per decoro e superficie;
- facile localizzazione e collegamento con i mezzi di trasporto pubblici e disponibilità di una adeguata zona di parcheggio;
- sicurezza della sede (contro il rischio di intrusioni e furti) ;
- rispondenza dei locali e degli impianti alla normativa di sicurezza vigente;
- possibilità di organizzare l'archivio cartaceo in un'area separata non accessibile al pubblico;
- adeguata dotazione di servizi igienici in relazione all'affluenza di pubblico stimata;
- possibilità di garantire un'adeguata pulizia dei locali.

Ciascuna sede dovrà essere obbligatoriamente dotata di:

- personal computer;
- FAX;
- LINEA ADSL;
- Casella di posta elettronica (non inferiore a 20 Mb);
- Fotocopiatrice;
- Masterizzatore;
- Scanner;
- stampanti idonee per tutte le attività di stampa (verbali, lettere di convocazione, scheda riepilogativa, mappa aziendale, ecc.) da svolgere nel corso delle convocazioni.

Le suddette dotazioni dovranno essere commisurate al numero di convocazioni da trattare in modo da rispettare la pianificazione stabilita da SIN.

All'esterno della sede di convocazione è necessario esporre, in modo ben visibile, un cartello riportante la dicitura indicata nel modello in allegato 5.

Al fine di fornire ai produttori alcune indicazioni utili per la fase di contraddittorio, è necessario esporre, nella stessa sede, in modo ben visibile, una copia dell' "AVVISO AI PRODUTTORI" (vedi allegati).

Per le province residue, quelle cioè in cui sono state selezionate aziende campione non ricadenti nelle zone satellite 2009, si potrà procedere alle convocazioni direttamente presso le sedi dei CAA; in

questa evenienza, in ciascun ufficio CAA si potranno convocare solamente le aziende che fanno riferimento allo stesso CAA e non ad altri.

In ogni caso si dovrà verificare preventivamente, per ciascuna sede messa a disposizione dei CAA, la presenza degli stessi requisiti logistici sopra descritti per le sedi messe a disposizione direttamente da SIN, mentre la dotazione hardware (PC, stampanti, scanner, etc.) dovrà essere assicurata previo trasporto di tale attrezzatura presso la sede del CAA dalle sedi operative SIN.

## 4.2. PIANIFICAZIONE DEGLI INCONTRI ED INVIO LETTERE DI CONVOCAZIONE

### 4.2.1. Incontro con i rappresentanti dei CAA e degli Organismi pagatori

I CAA nazionali e gli Organismi Pagatori comunicheranno ad AGEA e quindi ad SIN i nominativi dei responsabili provinciali di ciascun CAA. Tale elenco viene pubblicato sul portale SIAN ([WWW.SIAN.IT](http://WWW.SIAN.IT)) nell'area UTILITA' → DOWNLOAD → CONTROLLI OGGETTIVI 2009.

Sarà cura poi del responsabile di sede SIN e del responsabile provinciale del CAA, comunicato da SIN, predisporre un elenco di altri addetti dei CAA autorizzati a trattenere rapporti con le strutture periferiche di SIN. Nominativi diversi che si dovessero poi presentare a nome dei CAA non dovranno essere accolti.

Prima dell'invio delle raccomandate è necessario mettersi in contatto con i rappresentanti dei CAA convenzionati, con AGEA e con gli altri Organismi Pagatori, comunicando il calendario delle convocazioni, tenendo conto del rapporto percentuale delle aziende da convocare per CAA.

Una volta concordato il calendario delle convocazioni e **contestualmente all'invio delle lettere di convocazione**, esso dovrà essere fornito a ciascun CAA provinciale. Inoltre lo stesso elenco di convocati per data dovrà essere trasmesso, al momento dell'invio delle lettere di convocazione, anche al Coordinamento centrale di SIN il quale lo inoltrerà per opportuna conoscenza anche ai CAA nazionali ed agli OPR.

### 4.2.2. Invio lettere di convocazione

Per le aziende da convocare si procederà a notificare al produttore la data e la sede di incontro con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (vedi allegati) inviata **almeno 10 giorni prima della data di convocazione**.

Le lettere di convocazione, prodotte direttamente dal software, devono essere stampate, scalarmene all'acquisizione gli esiti dei controlli.

Si evidenzia che, compatibilmente con l'avanzamento dell'attività di riporto a video dei risultati di campo, è necessario **rispettare la priorità di convocazione stabilita**.

Le lettere di convocazione, di cui un esempio è riportato in allegato 1, sono così composte:

**Mod.L1:** lettera di invito in cui vengono notificati al produttore la data e il luogo di incontro, prodotta dal software.

Particolare importanza assume la data di incontro indicata nel modello L1, infatti l'impossibilità a presentarsi all'incontro (per motivi di forza maggiore) deve essere comunicata da parte del produttore inderogabilmente, via fax o mediante telegramma, entro 48 ore dalla data di incontro. Pertanto si dovrà obbligatoriamente indicare in tale modello, anche il recapito telefonico e del numero di FAX a cui eventualmente il produttore deve far pervenire la comunicazione dell'impossibilità a presentarsi all'incontro per motivi di forza maggiore.

**Mod.L2:** modello prodotto dal software, costituito eventualmente da più fogli, contenente le seguenti informazioni/quadri:

- dati di riferimento della domanda,
- i riferimenti catastali delle particelle (se presenti) con anomalie (codici) da trattare, correggibili e non.

Tale modello viene stampato dal SW soltanto in presenza di almeno una particella con anomalia.

**Mod.L3:** note esplicative dei quadri dei modelli L2 e L4 con le istruzioni relative alla documentazione da presentare all'incontro.

Sono inoltre presenti le istruzioni relative alla documentazione da presentare all'incontro per le seguenti anomalie: P55, P16, P23, P22, P36, C36, US1, US2, US3, US4, US5, US6, US7 e/o con codice agronomico I – E – D – F – R.

**Mod.L3-cond:** note esplicative dei quadri dei modelli L4-Cond e L5-Cond allegati alla lettera di convocazione. Tale modello viene stampato dal SW soltanto se l'azienda è inserita nel campione condizionalità e la domanda è stata presentata agli Organismi Pagatori AGEA, ARPEA, OP Lombardia, OP Bolzano, OP Trento, AVEPA e ARBEA.

**Mod.L4:** modello prodotto dal software in cui sono riepilogate, per ogni singolo gruppo di coltura, le superfici dichiarate ed accertate.

**Mod.L4 - cond:** modello prodotto dal software in cui sono riepilogati, per ciascuna norma BCAA (Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali), i valori della Portata, della Gravità e della Durata delle eventuali violazioni riscontrate. Inoltre in tale modello viene riepilogato il punteggio totale delle violazioni accertate, la relativa classe di violazione e la % di riduzione applicabile all'ambito di condizionalità BCAA. Tale modello viene stampato dal SW soltanto se l'azienda è inserita nel campione condizionalità e la domanda è stata presentata agli Organismi Pagatori AGEA, ARPEA, OP Lombardia, OP Bolzano, OP Trento, AVEPA e ARBEA.

**Mod.L5:** Scheda Riepilogativa dei risultati riportante per tutte le particelle dichiarate in domanda, ad eccezione di quelle a Frutta a guscio, il dettaglio dei controlli di ammissibilità svolti (superficie misurata, superficie assegnata) nonché la presenza di eventuali anomalie amministrative.

**Mod.L5-cond:** Scheda Riepilogativa dei risultati riportante per tutte le particelle dichiarate in domanda il dettaglio dei controlli di condizionalità BCAA svolti (superficie violata per ciascuna norma, parametri per la valutazione della gravità). Tale modello viene stampato dal SW soltanto se l'azienda è inserita nel campione condizionalità e la domanda è stata presentata agli Organismi Pagatori AGEA, ARPEA, OP Lombardia, OP Bolzano, OP Trento, AVEPA e ARBEA.

**Mod.L5-FAG:** Scheda Riepilogativa dei risultati dei controlli di ammissibilità sulle particelle dichiarate in domanda a Frutta a guscio e riportante per tutte le particelle dichiarate a FAG i dati rilevati:

- la superficie misurata,
- la superficie assegnata,
- la tipologia di impianto riscontrato,
- l'eventuale sesto di impianto misurato,
- il numero delle piante di frutta a guscio,
- il numero delle eventuali piante di castagno,
- il numero delle eventuali altre piante diverse da frutta a guscio e castagne,

- la presenza di eventuali anomalie

**Mod.C1:** modello di conferimento d'incarico. Infatti è facoltà del produttore (così come indicato nel modello L1) farsi rappresentare all'incontro da un'altra persona purché la persona sia:

- a conoscenza della realtà aziendale;
- in possesso della documentazione richiesta;
- in possesso del conferimento d'incarico firmato dal titolare della domanda accompagnato da un valido documento di riconoscimento (in originale o in fotocopia integrale dello stesso) del titolare della domanda.

La convocazione deve essere inviata per raccomandata con ricevuta di ritorno al domicilio del produttore desunto dalla domanda e dalla lettera prestampata.

Come mittente sulla ricevuta di ritorno si dovrà indicare sempre la seguente dicitura:

SIN S.C.p.A.

Via .... (indirizzo della sede periferica)

cap ..... Comune (Prov.)

La lettera di convocazione va completata, **obbligatoriamente**, indicando **tutti** i seguenti campi:

- l'indirizzo della sede di convocazione, utilizzando la funzione del software;
- il recapito telefonico, fax e nominativo del responsabile di riferimento al quale i produttori possono telefonare, inviare un fax oppure scrivere per comunicare eventuali problemi legati al giorno di convocazione (per esempio: impossibilità a presenziare per causa di forza maggiore) utilizzando la funzione del software;

L'indirizzo e i riferimenti della sede andranno riportati come nel seguente esempio:

**SIN**

Via Della Fonte Chiara N. 55

00100 ROMA (RM)

Per comunicazioni rivolgersi al: dott. agr. Mario Rossi

TEL. 06-11111111 FAX. 06-2222222

- la data di convocazione;
- l'orario di convocazione.

**Prima dell'invio delle raccomandate è necessario fotocopiare ed archiviare la lettera di convocazione già compilata (o conservarla in formato pdf ).**

Contestualmente all'invio delle lettere raccomandate, con l'ausilio della stampa del SW "Elenco aziende convocate", bisognerà stilare un calendario delle convocazioni da tenere costantemente aggiornato contenente le seguenti informazioni (le prime 7 informazioni saranno desumibili dalla stampa prodotta dal SW):

- nominativo azienda

- numero domanda AGEA ed eventuale n. domanda altro OP.
- codice del tramite (CAA, in proprio...)
- n. raccomandata
- data spedizione raccomandata
- data di convocazione (data invito)
- data presentazione convocazione (data incontro)
- data appuntamento aziende rinviate
- data presentazione aziende rinviate
- data appuntamento verifica in campo
- data presentazione verifica in campo
- data appuntamento in sede riverifica esiti di campo
- data presentazione in sede riverifica esiti di campo
- data appuntamento per causa di forza maggiore
- data presentazione per causa di forza maggiore

Contemporaneamente alla notifica al produttore, è necessario informare - via Fax o posta elettronica (via e-mail) - anche i CAA di appartenenza, inviando (man mano che vengono convocati i produttori) il calendario di convocazione delle proprie aziende. L'elenco (calendario di convocazione) distinto per CAA, dovrà contenere le seguenti informazioni: i nominativi delle aziende convocate, n. domanda, giorno e ora di convocazione. Il calendario di convocazione, da produrre scalarmente, deve essere archiviato per eventuali consultazioni. Tale elenco dovrà essere inviato via e-mail tempestivamente anche al Coordinamento centrale di SIN.

A seguito dell'invio delle raccomandate è necessario:

- conservare **l'elenco delle raccomandate inviate**, timbrato dall'Ufficio postale;
- spillare la ricevuta di ritorno alla copia della lettera di convocazione, quando questa sarà ritornata indietro.

Dopo i rientri delle ricevute di ritorno sarà necessario:

- compilare **un elenco delle raccomandate non recapitate**;
- inviare una seconda raccomandata solo se il mancato recapito fosse imputabile ad un errore nell'indirizzo a cui è stata spedita la prima lettera. In tal caso si dovranno consultare i CAA per reperire l'indirizzo corretto.

E' necessario, inoltre, attraverso l'uso della funzione del SW "Dati Convocazioni", compilare i seguenti campi:

- tutti i dati relativi alla raccomandata;
- nel campo "esito convocazione" se la raccomandata non è stata recapitata; tale eventualità dovrà essere verificata attraverso il ritorno al mittente della raccomandata non recapitata oppure attraverso l'accesso al sito internet [WWW.POSTE.IT](http://WWW.POSTE.IT), e verificando nella sezione SERVIZI ON LINE – POSTA RACCOMANDATA ON LINE l'esito della spedizione nel servizio di monitoraggio DOVE E QUANDO (<http://www.poste.it/online/dovequando>). In tal caso, a riprova del mancato recapito, dovrà essere stampata ed archiviata nel fascicolo della convocazione anche la schermata video che fornisce tale informazione.

#### 4.3. Oggetto dell'Attività di incontro dei produttori e materiali necessari

Nel corso dell'incontro dovranno essere controllate in contraddittorio:

- le isole aziendali composte da particelle dichiarate nella domanda di pagamento unica per le quali la superficie dichiarata/accertata risulti discordante;
  - le isole aziendali composte da particelle per le quali è stata riscontrata almeno una violazione delle norme di Condizionalità – Ambito BCAA;
  - tutte le anomalie correggibili segnalate nella stessa lettera di convocazione.
- Il produttore (o il suo delegato) inoltre può richiedere il sopralluogo in contraddittorio in campo sulle isole aziendali con scostamenti sui gruppi di coltura a contributo (esclusi i regimi di intervento 030 - Destinazioni produttive non ammissibili al pagamento unico, 031 - Destinazioni non produttive e 077 - Destinazioni produttive ammissibili inutilizzabili) e sulle isole aziendali con particelle con violazione delle norme di Condizionalità – Ambito BCAA.

Si dovranno eventualmente programmare le verifiche in campo in contraddittorio sulle isole aziendali, parzialmente o totalmente negative (comprese quelle caratterizzate dall'anomalia F (Fondo Inaccessibile), richieste dal produttore, ad esclusione di quelle il cui esito negativo sia determinato esclusivamente da aree non eleggibili, definibili dalla sola fotointerpretazione.

#### **4.4. Documentazione e Materiali necessari per l'incontro**

I tecnici della sede periferica che effettueranno gli incontri con i produttori, al momento dell'incontro, avranno a disposizione:

- o il materiale fotocartografico relativo all'azienda su supporto informatico (gestito mediante software) e cartaceo (Documenti Unici di Campo - DUC);
- o il SW per la gestione delle convocazioni che permette la visualizzazione e la modifica dei dati fotocartografici e alfanumerici aziendali e la digitalizzazione delle particelle catastali per l'acquisizione nel GIS dei frazionamenti catastali;
- o il calendario delle convocazioni;
- o la scheda riepilogativa dei risultati dei controlli e delle anomalie amministrative e degli esiti dei controlli di condizionalità BCAA da utilizzare durante l'incontro (copia della lettera di convocazione);
- o i CD delle riprese fotografiche effettuate in campo le quali dovranno essere già state acquisite anche in remoto mediante l'utilizzo del SW SITICLIENT V2.

Tutti i dati delle domande di pagamento estratte a campione sono presenti nelle banche dati del SW di gestione delle convocazioni.

Le copie cartacee delle domande di aiuto, per i produttori che hanno dato mandato ai CAA, non sono fornite alle sedi periferiche in quanto sono conservate dai CAA riconosciuti dall'AGEA (o dagli altri Organismi Pagatori in caso di presentazione della domanda a questi ultimi).

Le copie cartacee per i produttori che hanno presentato la domanda in proprio, sono state consegnate in AGEA; esse non vengono fornite alle sedi di convocazione ma possono essere richieste da queste al Coordinamento centrale di SIN per eventuali verifiche della correttezza dell'acquisizione informatica dei dati nella Banca dati.

#### **4.5. ATTIVITÀ PRELIMINARI NEL CORSO DELLA CONVOCAZIONE**

In via preliminare saranno svolte le seguenti attività:

- **compilazione e firma del modello “Tempistica dell’incontro” e “Richiesta accesso ai dati” - modello R1 (allegati 3 e 4).**

Nella fase di accettazione dei produttori all’incontro si devono rispettare le priorità di seguito descritte (secondo quanto indicato nell’Avviso ai produttori da apporre nella sede di convocazione):

- convocati del giorno, che rispettano la fascia oraria indicata nella lettera di convocazione;
- sospesi, che rispettano il giorno e la fascia oraria fissata;
- riconvocati per causa di forza maggiore (comunicato con fax o telegramma le motivazioni);
- convocati del giorno, che non rispettano la fascia oraria indicata nella lettera di convocazione;
- convocati dei giorni precedenti (solo se possibile);
- convocati o sospesi dei giorni successivi (solo se possibile).

Nella prima parte del modello R1 (verifica Tempistica incontro) si dovrà:

- riportare la data di convocazione;
- riportare la data di presentazione;
- individuare la classe di appartenenza del produttore presentato/convocato, tenendo presente le priorità precedentemente riportate, e comunicarla al produttore.

Infatti andrà indicato se l’incontro avviene nella data prevista nella lettera di convocazione, in quanto trattasi di:

- convocato del giorno;
- sospeso che rispetta l’appuntamento;
- riconvocato per causa di forza maggiore.

Se l’incontro non avviene nella data prevista nella lettera di convocazione o non avviene affatto o se non è stato rispettato l’appuntamento (senza comunicarne i motivi, così come indicato nella lettera di convocazione), si comunica al titolare o al suo delegato che:

- l’incontro, compatibilmente con gli orari dell’ufficio, avverrà solo dopo aver ultimato gli incontri con i produttori che hanno rispettato il calendario di convocazione;
- l’incontro non può avvenire in data odierna e viene concordato una nuova data di incontro per il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_; nel caso di mancato rispetto della data della nuova convocazione non sarà effettuata nessuna altra riconvocazione ad ai fini della liquidazione dell’aiuto si terrà conto esclusivamente dei dati tecnici emersi dal solo controllo effettuato;
- l’incontro non può avvenire affatto in quanto incompatibile con la programmazione effettuata.

La seconda parte del modello R1 (Richiesta di accesso ai dati) deve essere compilata e sottoscritta, solo se avviene l’incontro. Qualora venga fissato un nuovo appuntamento bisogna compilare solo la parte di verifica tempistica dell’incontro e barrare la Richiesta di accesso ai dati che sarà compilata su un altro modulo al momento dell’incontro effettivo.

Il modello R1 datato e sottoscritto sia dal tecnico che dal titolare/incaricato, è redatto in due copie (può anche essere fotocopiato):

- l’originale consegnato al produttore /incaricato
- la copia archiviata nel fascicolo aziendale

Pur rispettando l’appuntamento non si potrà procedere all’incontro nei casi in cui:

- il titolare o l’incaricato dell’azienda non intendano compilare e firmare il modello di “Richiesta di accesso ai dati”;

- il rappresentante dell'azienda sia sprovvisto di conferimento d'incarico e del documento di riconoscimento (originale o fotocopia fronte retro, in caso di originale fotocopiare il documento e archiviare) del titolare dell'azienda.
- In questi casi i risultati riscontrati dal tecnico nei controlli di campo e acquisiti nel riporto a video saranno gli unici considerati per i pagamenti della domanda di aiuto, mentre per le particelle interessate da "superi" (anomalie P55 e P23) troverà applicazione il principio della "rinuncia automatica" della superficie dichiarata, con la successiva applicazione delle previste sanzioni.
- **verifica della presenza del titolare o del rappresentante dell'azienda tramite:**
  - l'esame dei documenti attestanti l'identità della persona intervenuta; nel caso di incaricato al controllo fotocopiare il documento di riconoscimento, archiviarlo e acquisire tutti i dati richiesti nel software di gestione aziendale;
  - nel caso in cui il titolare dell'azienda fosse deceduto, il soggetto che si presenta all'incontro dovrà consegnare al tecnico i seguenti documenti:
    - certificato di morte dell'intestatario della domanda;
    - certificato storico dello stato di famiglia o atto di successione;
    - conferimento d'incarico degli eredi unitamente alla copia, fronte-retro, di un valido documento di riconoscimento.

Vengono ritenuti validi ai fini dell'incontro i seguenti documenti: carta d'identità, patenti (rilasciate sia da prefettura che motorizzazione civile), passaporti, porto d'armi, e tesserini di riconoscimento rilasciati da una Pubblica Amministrazione.

- **ritiro del conferimento d'incarico** e relativo documento del titolare della domanda, nel caso di incaricato al controllo;
- **memorizzazione** nel software di tutti i dati precedentemente acquisiti.

Si ricorda che il conferimento d'incarico con il relativo documento di riconoscimento del titolare fotocopiato fronte e retro e il modello di richiesta di incontro, dovranno essere archiviati, insieme con la copia della lettera di convocazione e i verbali dell'incontro.

#### 4.6. ATTIVITÀ IN CONTRADDITTORIO

Dopo aver svolto le formalità sopra descritte si potrà procedere all'accertamento in contraddittorio con il produttore svolgendo le seguenti attività:

- verifica della idoneità, validità e congruenza della documentazione, richiesta nella lettera di convocazione;
- riconoscimento sia a video che sui DUC delle isole aziendali con scostamento di superficie dichiarata/accertata (eccetto gruppo di colture non a premio):
  - verifica della foto scattata al momento del sopralluogo in campo (se eseguito);
  - verifica delle relative superfici non eleggibili;
- risoluzione anomalie amministrative correggibili previa verifica della documentazione indicata nel modello L3;
- eventuale variazione dei dati dichiarati (errori evidenti);
- individuazione delle particelle su cui effettuare l'eventuale sopralluogo in contraddittorio in campo;

- stampa, sottoscrizione e consegna del verbale d'incontro e relativi modelli allegati (Mod. V1-COND, Mod.V2, Mod.V3, Mod.V4, Mod. V4-COND, Mod. V4-FAG, Mod.V5, Mod. V5, Mod. V6-COND);
- stampa e consegna delle mappette di ciascuna isola aziendale.

#### 4.7. RINVIO DELL'INCONTRO (AZIENDA SOSPESA)

Nel caso in cui il titolare dell'azienda o il suo rappresentante non sia in possesso totalmente o in parte della documentazione richiesta, è possibile rinviare l'incontro (sospensione).

Il rinvio può essere effettuato una sola volta e qualora il produttore non si presentasse nel giorno concordato è necessario confermare nel software lo stato di azienda rinviata (informazione precedentemente memorizzata).

Così come indicato nel verbale stesso, nel caso in cui il produttore non si presentasse a tale ulteriore incontro munito dei documenti richiesti, saranno considerate valide le modifiche apportate fino a quel momento e saranno presi a riferimento per i pagamenti della domanda di aiuto i risultati dei controlli indicati nel verbale.

Per il rinvio dell'incontro (azienda sospesa) è necessario:

- stampare il verbale con le modifiche fino a quel punto effettuate;
- compilare la parte relativa alla sospensione del verbale indicando il motivo della sospensione e la data del nuovo appuntamento concordato;
- acquisire nel software tutte le informazioni relative alla convocazione (produttore rinviato);
- acquisire sempre nel software (campo note del tecnico):
  - la data di presentazione e quella del nuovo appuntamento (scrivere la seguente frase: "Azienda sospesa: presentatasi il xx/xx/xx e rinviata al yy/yy/yy");
  - eventualmente specificare i motivi della sospensione se non indicati nel timbro (es. sospensione in attesa di istruzioni). Tale informazione in caso di nuova presentazione non dovrà essere cancellata e, al successivo incontro, dovrà essere ristampata sul nuovo verbale;
- firmare il verbale.

#### 4.8. ACQUISIZIONE DOCUMENTI

In generale è necessario prendere in carico **documenti in originale o in copia autentica**. Qualora vengano prodotte **autocertificazioni**, queste richiedono anche la consegna di una **copia fronte retro di un valido documento di riconoscimento** di chi effettua la dichiarazione.

Tuttavia, qualora i documenti richiesti siano presenti nel 'fascicolo del produttore' (Circolare AGEA n. 35 del 24.4.2001), inviato all'AGEA o depositato presso il proprio CAA, tali documenti potranno essere presentati in copia solo se certificati, come conformi a quelli contenuti nel fascicolo, dal produttore (se domanda presentata in proprio) con la seguente dichiarazione: *"Il/la sottoscritto/a dichiara che il seguente documento è conforme all'originale e che è stato inoltrato presso l'Organismo Pagatore competente per la costituzione del fascicolo aziendale"* (firma e data) o dal proprio CAA, con timbro e dichiarazione apposta dal rappresentante della medesima (se domanda presentata tramite CAA).

Nel caso in cui fosse necessario **effettuare una copia da un documento originale** il tecnico apporrà sulla copia la dicitura **"Per presa visione documentazione originale"**, la data, il codice del

tecnico e la firma.

Nel caso di presentazione di estratti o stralci planimetrici in copia è necessario far dichiarare che “**la documentazione presentata è copia conforme all’originale**”.

Per estratti di mappa presentati senza alcuna indicazione della data di rilascio, del timbro U.T. e degli identificativi catastali (comune, foglio) è consentita l’acquisizione solo se viene dichiarato dal titolare/incaricato che “**il presente estratto di mappa, relativo al foglio n°... del Comune censuario di ..... è stato rilasciato in data.... dall’UT di ...**”, con **data e firma**.

Qualora il certificato di visura o l’estratto di mappa non sia recente (antecedente al 15/02/2009) può essere accettato purché sia sottoscritto (sul retro del documento) dal produttore con la seguente indicazione “*Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell’art.2, comma 4 della legge 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che le informazioni contenute nel presente certificato non hanno subito variazioni alla data del rilascio*”, con **firma e data**.

N.B. Avendo taluni CAA, a livello provinciale, sottoscritto con i servizi del Catasto apposite convenzioni in base alle quali possono procedere alla stampa di visure catastali, oltre alle visure rilasciate dal catasto è possibile accettare anche tali visure, riconoscibili dal codice utente assegnato, previa acquisizione della copia della nota con cui il CAA attesti di aver stipulato la convenzione in questione (Nota AIMA n.653 del 12/11/00).

Si segnala inoltre che la Convenzione in atto tra Ministero delle Finanze a Comuni permette a questi ultimi di produrre delle stampe informative sulle caratteristiche censuarie delle particelle catastali, aggiornate alla data in cui è stata effettuata la fornitura della banca dati amministrativa-censuaria da parte del Dipartimento del Territorio.

Tali stampe, contrariamente alle visure catastali aggiornate prodotte dai CAA per mezzo del collegamento telematico al sito del Ministero delle Finanze, non riportano le seguenti informazioni:

- Data e ora
- Visura n° xxxxxxxx
- Identificazione dell’utente telematico che ha prodotto la visura.

Pertanto le stampe informative prodotte dai Comuni verranno accettate come documentazione catastale giustificativa solo se sulle stesse verranno riportate le seguenti note in originale:

- Timbro del Comune o del CAA che presenta il documento
- Dichiarazione del produttore/delegato o del CAA che la situazione riportata nel documento non ha subito variazioni alla data in cui viene consegnato ai tecnici del SIN.

#### 4.8.1. DOCUMENTAZIONE PROBANTE LA TITOLARITÀ

La documentazione probante la titolarità (originali o in copia conforme) è quella prevista per la costituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale ai sensi della circolare emanata da AGEA quale Organismo di Coordinamento prot. ACIU.2005.210 del 20.4.2005.

In particolare:

1. In caso di conduzione diretta: **certificato catastale o visura intestata al richiedente dell'aiuto** (se la visura non risulta aggiornata va prodotta copia della richiesta di voltura); nel caso in cui il titolare della domanda sia proprietario e l'intestazione del certificato catastale non corrisponda con l'intestazione della domanda, è necessario consegnare anche l'atto di proprietà (contratto di acquisto, atto di divisione ereditaria, sentenza giudiziaria e qualsiasi atto pubblico o scrittura privata), contenente ogni elemento necessario per l'individuazione del fondo agricolo (delle particelle).
2. Nel caso di conduzione non diretta (esempio: affitto, concessione in uso, mezzadria, uso gratuito): devono essere presentati ulteriori documenti giustificativi come di seguito indicato:
  - a. **affittuario, enfiteuta, ecc.:**
    - se trattasi di affitto concluso per iscritto: copia fotostatica del contratto con gli estremi di registrazione, unitamente alla visura catastale;
    - se l'affitto è concluso verbalmente: dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza del rapporto e copia della dichiarazione unilaterale di registrazione resa dal proprietario del fondo o dall'affittuario;
    - in caso di enfiteusi è necessario produrre l'atto costitutivo, unitamente alla relativa visura catastale; in caso di affrancazione dell'enfiteusi contestata dal proprietario è necessario esibire il provvedimento del giudice competente che accoglie la richiesta dell'enfiteuta, unitamente alla relativa visura catastale.

**b. Contratto di affitto concluso da “giovani agricoltori”**

- contratto registrato e relativa visura catastale ai sensi dell'art. 15 della legge n. 441 del 1998, relativa alla imprenditoria giovanile in agricoltura, i contratti di affitto in favore dei giovani agricoltori che non hanno compiuto i 40 anni, stipulati nel rispetto degli accordi collettivi di cui all'art. 45 della legge n. 303/82, sono soggetti a registrazione, per espressa previsione del citato art. 15: “solo in caso d'uso”.

**c. Comodato**

- se il comodato è concluso per iscritto, contratto con estremi dell'avvenuta registrazione, unitamente alla relativa visura catastale;
- per quanto concerne il contratto verbale di comodato, ai sensi della Risoluzione n. 14/E del 6/12/2001 del Ministero delle Finanze, non occorre registrazione; deve essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la qualità di comodatario, gli estremi del fondo e le generalità del proprietario comodante, unitamente alla corrispondente visura catastale. Nel caso di dichiarazione sostitutiva di atto notorio è necessaria la sottoscrizione sia da parte del proprietario, sia del conduttore del fondo. Qualora il titolo di conduzione sia giustificato da contratto verbale di comodato, si richiede un'autocertificazione rilasciata dal comodante e dal comodatario. Qualora il conduttore sia impossibilitato a farsi rilasciare dal proprietario la sopraindicata dichiarazione, può essere accettata la seguente autodichiarazione del conduttore stesso (comodante): “Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della legge 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che il proprietario dei terreni, Sig.\_\_\_\_\_, siti nel comune di\_\_\_\_\_ al fg.\_\_\_\_ p.lle \_\_\_\_\_ non ha sottoscritto la dichiarazione di concessione del comodato, per i seguenti motivi \_\_\_\_\_, “ con firma e data.

**d. usufrutto**

- contratto di costituzione dell'usufrutto, accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eventuali altri usufruttuari in cui attestare il consenso degli stessi per condurre interamente il fondo, unitamente alla relativa visura catastale.

**e. usucapione**

- copia della sentenza del giudice.

**f. irreperibilità (circostanze eccezionali)**

- In caso di comproprietà tra il soggetto che presenta domanda di aiuto e soggetti che, per varie ragioni, non sono reperibili e che, pertanto, non sono in grado di manifestare il proprio consenso in ordine alla conduzione del fondo in comunione da parte di uno solo dei comproprietari e alla presentazione della domanda di aiuto da parte dello stesso, è necessario che il comproprietario inserisca una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiari la propria condizione di comproprietario che conduce il bene in comunione ai sensi dell'art. 1102 del codice civile (rubricato: Uso della cosa comune) e che, ai sensi dello stesso articolo, è l'unico comproprietario a condurre il terreno cui si riferisce la domanda di aiuto; la dichiarazione deve essere accompagnata dalla visura catastale.
- In caso di non comproprietà è necessaria una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte dell'interessato relativa alla conduzione del fondo, accompagnata da una dichiarazione del comune attestante la data dalla quale il soggetto intestatario della particella non è più residente nel comune e la non reperibilità dello stesso. Qualora il Comune non rilasci le sopraindicate dichiarazioni, può essere accettata una autodichiarazione del produttore con la seguente indicazione "Il/la sottoscritto/a ai sensi e per gli effetti dell'art.2, comma 4 della legge 127/1997, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che il Comune \_\_\_\_\_ non ha rilasciato la dichiarazione di irreperibilità del titolare, per i seguenti motivi \_\_\_\_\_", con firma e data.

**g. usi civici:**

- è sufficiente la dichiarazione dell'Amministrazione o dell'Ente nella cui competenza territoriale ricadono le superfici per le quali si richiede l'aiuto, unitamente alla relativa visura catastale ed alla indicazione della quota parte di utilizzo di competenza del produttore e alla quota generale.

**h. concessione e locazione di beni immobili demaniali:**

- atto di concessione o di locazione con allegata visura catastale e indicazione del canone.

**i. comproprietà e comunione legale tra coniugi**

- visura catastale e dichiarazione sostitutiva di atto notorio del comproprietario che presenta la domanda di aiuto in cui risulti espressamente di aver ottenuto il consenso a coltivare il terreno. Simile a quest'ultimo caso è quello in cui l'aiuto sia richiesto soltanto da uno dei coniugi in comunione legale dei beni.

In ogni atto devono essere chiaramente specificati gli estremi catastali della superficie coltivata e, nei casi di cointestazione del certificato catastale, di compartecipazione nella conduzione o di proprietà indivisa, la superficie esatta delle quote di particelle di rispettiva spettanza.

I produttori che hanno conferito mandato ai CAA convenzionati, possono non presentare la sopraindicata documentazione se i CAA di appartenenza, hanno provveduto ad effettuare l'attività di protocollazione del titolo di conduzione delle particelle del produttore, con lo strumento di validazione elettronica del "fascicolo aziendale".

I produttori potranno quindi dimostrare il titolo di conduzione della particella anche attraverso l'esibizione all'incontro della stampa della schermata del Sistema Informativo dell'Organismo Pagatore dalla quale sia possibile identificare gli estremi della protocollazione di tale documentazione.

#### **4.9. VARIAZIONE DEI DATI DICHIARATI**

Per quanto concerne la possibilità di correggere gli eventuali errori materiali commessi dal produttore nella compilazione della propria domanda, occorre considerare - in linea con le indicazioni dell'AGEA - che i dati delle domande non possono essere oggetto di alcuna variazione fatta eccezione per i casi descritti nel capitolo Modalità di correzione errori evidenti (a patto che le variazioni che impattano sulla consistenza territoriale siano state preventivamente effettuate sul fascicolo aziendale).

#### **4.10. VERIFICA DEGLI ESITI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ SULLE ISOLE AZIENDALI**

In questa fase si dovranno verificare con il produttore le misurazioni effettuate sugli appezzamenti dichiarati (poligoni) limitatamente alle particelle dichiarate ai Regimi di intervento a contributo (ESCLUSI I REGIMI DI INTERVENTO 030 - DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI AL PAGAMENTO UNICO, 031 - DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE E 077 - DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI INUTILIZZABILI) con superficie dichiarata/accertata discordante. (N.B.: eventuali contestazioni da parte dell'azienda sulla misurazione effettuata su gruppi di coltura in assoluta concordanza non danno luogo in nessun caso all'accertamento in campo).

I tecnici sono tenuti ad informare i produttori, che ne abbiano i requisiti, della possibilità, nel caso di contestazione dell'esito del controllo, di richiedere il sopralluogo in campo.

Per facilitare la dimostrazione dell'assenza totale della coltura dichiarata devono essere mostrate a video ai produttori le fotografie scattate in campo nel corso dei sopralluoghi di campo.

Prima di mostrare le foto di campo al produttore convocato è necessario assicurarsi dell'esistenza/leggibilità delle foto stesse. In mancanza delle foto l'incontro con il produttore dovrà comunque avvenire secondo la normale procedura.

In questa fase è necessario verificare anche le aree non eleggibili riscontrate limitatamente alle particelle dichiarate ai Regimi di intervento a contributo con superficie dichiarata/accertata discordante.

Tali superfici identificate anche dalla sola fotointerpretazione come non eleggibili saranno escluse dall'aiuto in maniera permanente.

Inoltre, solo per i fogli lavorati graficamente, i limiti della superficie non eleggibile (poligoni colturali) saranno visibili sulle mappe aziendali grafiche, che dovrà essere consegnata anch'essa al produttore.

**4.11. VERIFICA GLI ESITI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ (BCAA) SULLE PARTICELLE CATASTALI E APPLICAZIONE DELLE DEROGHE PREVISTE DAL D.M. MIPAF N. 12451 DEL 21.12.2006 (E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI)**

In questa fase dovranno essere notificati agli agricoltori gli esiti delle verifiche svolte in campo per le isole aziendali facenti parte del campione condizionalità – ambito Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.).

I tecnici sono tenuti ad informare i produttori, che ne abbiano i requisiti, della possibilità, nel caso di contestazione dell'esito del controllo, di richiedere il sopralluogo in campo.

Per facilitare la dimostrazione del mancato rispetto dei requisiti previsti dalla normativa in materia di BCAA, devono essere mostrate a video ai produttori le fotografie scattate nel corso dei sopralluoghi di campo che attestano inequivocabilmente l'avvenuta violazione delle norme.

Prima di mostrare le foto di campo al produttore convocato è necessario assicurarsi dell'esistenza/leggibilità delle foto stesse. In mancanza delle foto l'incontro con il produttore dovrà comunque avvenire secondo la normale procedura.

In attuazione del DM MiPAF n. 12541 del 21 dicembre 2006 “*Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del Decreto Ministeriale del 15 dicembre 2005*”, alcune Regioni e province autonome, mediante l'adozione di appositi provvedimenti a carattere Regionale, hanno esercitato la facoltà, all'interno di ogni norma quadro, di dettagliare ulteriormente alcuni aspetti specifici (es. zonizzazione, intervalli temporali, ecc.) inerenti gli impegni già individuati nel citato D.M. 21 dicembre 2006.

In conseguenza di ciò nel corso della verifica congiunta degli esiti con il produttore, in caso di accertamento di una violazione, nel caso esistenza una deroga applicabile alle particelle sulle quali sia stata accertata la violazione e previa presentazione, ove necessario, della documentazione richiesta, si procederà mediante le apposite funzioni SW a registrare per ciascuna particella e norma violata l'esistenza della deroga. In conseguenza di ciò non verranno applicate riduzioni ed esclusioni circa la norma oggetto di deroga sulla particella in questione.

Di seguito vengono riepilogate per ciascuna norma BCAA le deroghe generali previste dal DM MiPAF n. 12451.

#### 4.11.1. NORMA 1.1 – INTERVENTI DI REGIMAZIONE TEMPORANEA DELLE ACQUE SUPERFICIALI DI TERRENI IN PENDIO

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera a)<sup>3</sup> del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 12451/06.

La norma si applica esclusivamente ai terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni. La norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei.

Sono esenti dall'adempimento della presente norma le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Le Regioni e le P.A. possono specificare.

- gli aspetti applicativi inerenti la presente norma, comprese le deroghe, con particolare riferimento alle pendenze medie degli appezzamenti, alle aree interessate, alle distanze e ai criteri di esecuzione dei solchi acquai temporanei;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
- gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalle deroghe.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m.

Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell'operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60.

Deroghe previste:

- laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai. In tali casi è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall'erosione. I predetti impegni alternativi non si applicano alle colture autunno-vernina seminate prima del 31 dicembre 2007.

L'esistenza di rischi per la stabilità dei mezzi meccanici necessari all'esecuzione delle opere di regimazione previste dalla norma, dovrà essere oggetto di esclusiva valutazione da parte del tecnico che ha eseguito il controllo in campo. Su richiesta del produttore si potrà comunque procedere ad un ulteriore sopralluogo in contraddittorio.

<sup>3</sup> **Lettera a)** superfici a seminativo ai sensi dell'art. 2, punto 1 del Reg. CE n. 796/04, comprese quelle investite a colture consentite dai paragrafi a e b dell'art. 55 del Reg. n. 1782/03 ed escluse le superficie di cui alla successiva lettera b).

#### 4.11.2. NORMA 2.1 – GESTIONE DELLE STOPPIE E DEI RESIDUI VEGETALI

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera a) e b)<sup>4</sup> del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 12451/06.

Al fine di preservare il livello di sostanza organica presente nel suolo, è opportuno provvedere una corretta gestione dei residui culturali. E' pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati e di altre colture.

Le Regioni e P.A. possono specificare:

- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche vegetazionali (presenza di boschi, ecc.);
- gli impegni alternativi previsti finalizzati a mantenere i livelli di sostanza organica del suolo nel caso sia necessario ricorrere a quanto previsto dalla deroga di cui al successivo punto 2.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del sopra citato Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati. Nel caso di ricorso alla deroga di cui al successivo punto 2, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di concimazione organica.

Deroghe previste:

Sono ammesse nei seguenti casi:

- per le superfici investite a riso.
- nel caso di provvedimenti regionali vigenti, inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie. Tale deroga è, comunque, sempre esclusa, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione, all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE.
- interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'Autorità competente.

#### 4.11.3. NORMA 2.2 – AVVICENDAMENTO DELLE COLTURE

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 12451/06.

Al fine di mantenere il livello di sostanza organica presente nel suolo e di salvaguardarne la struttura, è opportuno favorire l'avvicendamento delle colture sullo stesso appezzamento di terreno agricolo.

La presente norma stabilisce che le monosuccessioni di frumento duro e tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo non possano avere una durata superiore a

<sup>4</sup> **Lettera b)** superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante tutto l'anno e altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 5 del Reg. CE n. 796/04.

cinque anni.

Per monosuccessione di cereali s'intende la coltivazione dello stesso cereale sul medesimo appezzamento per 2 o più anni consecutivi.

La successione dei cereali: frumento duro e tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, è considerata, ai fini della presente norma, come monosuccessione dello stesso cereale.

**N.B.: non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.**

Sono ammesse deroghe alla presente Norma nei seguenti casi:

1. monosuccessione di riso;
2. dimostrazione del mantenimento del livello di sostanza organica, mediante analisi del terreno da eseguirsi, in conformità alle metodologie ufficiali, in uno degli anni del periodo di monosuccessione e dopo il raccolto del cereale coltivato nel corso del primo anno successivo al termine della durata massima della monosuccessione stessa;
3. eventuali specifiche prescrizioni inerenti l'avvicendamento, limitatamente alle zone montane.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui al punto 2, nel caso in cui la comparazione delle analisi accerti la diminuzione del livello di sostanza organica, sarà necessario effettuare, entro l'anno solare in cui è stata determinata la diminuzione, interventi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica.

#### **4.11.4. NORMA 3.1 – DIFESA DEL SUOLO ATTRAVERSO IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLA RETE DELLA RETE DI SGRONDO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E USO ADEGUATO DELLE MACCHINE AGRICOLE**

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera e)<sup>5</sup> del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 12451/06.

La norma stabilisce che gli agricoltori devono mantenere in efficienza la rete di sgrondo per il deflusso delle acque superficiali e, ove presente, la baulatura<sup>6</sup>. Sono previsti i seguenti adempimenti:

- manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori, al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.
- Esecuzione delle lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera") e con modalità d'uso delle macchine tali da evitare il deterioramento della struttura del suolo.

Le Regioni e le P.A. possono specificare:

- le caratteristiche della rete di sgrondo;
- l'eventuale intervallo temporale di applicazione dell'impegno, con particolare riferimento alle pratiche di gestione e conservazione delle scoline e dei canali;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche e ordinamenti produttivi delle aziende a cui riferire l'applicazione delle norme.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede la manutenzione della rete, rivolta alla gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori per il mantenimento dell'efficienza della rete di sgrondo.

<sup>5</sup> **Lettera e)** Qualsiasi superficie agricola beneficiaria di aiuti diretti.

<sup>6</sup> La **baulatura** dei campi consiste nella configurazione superficiale dei campi resa artificialmente spiovente verso i fossi tramite il loro profilo simile al coperchio di un baule. I fossi di prima raccolta vengono detti fosse o scoline e sono più profondi della suola di lavorazione (fondo dell'aratura). Può essere a due falde (a schiena d'asino) o a padiglione con quattro falde. La pendenza delle falde è compresa fra l'1 ed il 3%.

**Deroghe previste:**

Sono ammesse nei seguenti casi:

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE;
- presenza di drenaggio sotterraneo;
- in caso di trasformazione fondiaria è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia.

**4.11.5. NORMA 4.1 – PROTEZIONE DEL PASCOLO PERMANENTE**

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera c<sup>7</sup> del comma 3 dell'articolo 2 del DM. MiPAF n. 12451/06.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dell'habitat, le superfici a pascolo permanente sono soggette ai seguenti impegni:

- a. divieto di riduzione della superficie a pascolo permanente a norma dell'art. 4 del regolamento (CE) n. 796/04 e successive modifiche e integrazioni;
- b. divieto di conversione della superficie a pascolo permanente ad altri usi all'interno dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione;
- c. esclusione di lavorazioni del terreno fatte salve quelle connesse al rinnovo e/o infittimento del cotico erboso e alla gestione dello sgrondo delle acque.

Le Regioni e le P.A. possono specificare:

- l'eventuale carico minimo e/o massimo di bestiame per ettaro di pascolo e/o di pascolo permanente;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede gli impegni di cui ai precenti a), b) e c) per le superfici dichiarate a pascolo permanente.

**Deroghe previste:**

- dal regolamento CE n. 796/04 in ordine al precedente impegno a).

**4.11.6. NORMA 4.2 – GESTIONE DELLE SUPERFICI RITIRATE DALLA PRODUZIONE**

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 12451/06.

Le superfici di cui alla lettera b) sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- a. presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno;
- b. attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, o altre operazioni equivalenti, al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

<sup>7</sup> **Lettera c) pascolo permanente ai sensi dell'art. 2, punto 2, del Reg. CE n. 796/04.**

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del Decreto sopra citato, specificano con propri provvedimenti:

- con riferimento all'impegno b), gli altri interventi ammessi, equivalenti allo sfalcio; il numero degli interventi di sfalcio o altri interventi ammessi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta all'anno; l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi di sfalcio o gli altri interventi ammessi, fermo restando che:
  - per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno;
  - per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, non può essere inferiore a 120 giorni consecutivi compresi fra il 15 marzo e il 15 settembre di ogni anno;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche al fine di adattare gli adempimenti previsti dalla norma alle condizioni locali.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il rispetto delle prescrizioni indicate alle lettere a) e b) e per l'impegno di cui alla lettera b) un numero di interventi di sfalcio, o altri interventi ammessi (trinciatura), pari ad almeno uno l'anno.

Per le aree individuate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

Per le altre aree il periodo di divieto annuale di sfalcio, o altra operazione equivalente, è compreso fra il 15 marzo e il 15 luglio di ogni anno.

E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

#### Deroghe previste:

La necessità di avvalersi delle deroghe deve essere comprovata tramite autocertificazione resa dall'agricoltore ai sensi di legge.

#### ➤ Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1. pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide.
2. terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi.
3. colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto Ministeriale del 7 marzo 2002.
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario

#### ➤ Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirate dalla produzione per un solo anno, o limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni ritirati per due o più anni

In deroga all'impegno a), sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

5. lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima clado-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

In deroga all'impegno b), sono ammesse le seguenti pratiche:

7. idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata, come di seguito specificate:
  - a. operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di riposo può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo.
  - b. Impiego di principi attivi diserbanti non residuali a baso dosaggio, nei limiti di un solo intervento nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio. L'impiego di tali prodotti è giustificato nei soli casi di infestazioni di elevata intensità e con specie vegetali particolarmente competitive nei confronti dell'agricoltura programmata per l'anno successivo.
  - c. È ammesso, in deroga alle epoche prestabilite per la tutela della fauna selvatica, unicamente per i terreni ritirati dalla produzione sui quali non vengono fatti valere titoli da ritiro, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso.

Le disposizioni di cui al presente punto 7 lettere a) e b) non si applicano alle aziende ricadenti nelle aree Natura 2000, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CE, nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione o con i piani di gestione prescritti dagli Enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale .

#### 4.11.7. NORMA 4.3 – MANUTENZIONE DEGLI OLIVETI E DEI VIGNETI

Ambiti di applicazione: superfici di cui alla lettera d)<sup>8</sup> del comma 3 dell'articolo 2 del DM MiPAF n. 12451/06 e successive integrazioni.

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat, gli oliveti ed i vigneti devono essere mantenuti in buone condizioni vegetative osservando i seguenti impegni:

- a. attuazione di tecniche culturali rivolte alla pianta allo scopo di mantenere un equilibrato sviluppo vegetativo dell'impianto, secondo gli usi e le consuetudini locali, nonché evitare il rischio di incendi.
- b. divieto di estirpazione delle piante di olivo ai sensi della Legge 14 febbraio 1951 n. 144<sup>(9)</sup>.

Le Regioni e P.A. possono specificare:

- la tipologia delle operazioni culturali e il relativo numero di interventi da effettuarsi, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni, per la potatura degli olivi, e almeno una volta ogni 3 anni per:
  - l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante (sia per olivi che per vigneti);
  - la spollonatura degli olivi
- l'intervallo temporale entro cui effettuare gli interventi ammessi;
- l'eventuale suddivisione del territorio in aree omogenee per caratteristiche pedoclimatiche;
- le modalità e la frequenza della potatura anche attraverso deroghe.

In assenza di provvedimenti, la norma prevede la potatura degli olivi almeno una volta ogni 5 anni, la potatura invernale dei vigneti (entro il 30 maggio) e, con frequenza triennale, i seguenti interventi: l'eliminazione dei rovi e di altra vegetazione pluriennale infestante tale da danneggiare la chioma delle piante; la spollonatura degli olivi.

Deroghe previste:

- a. in presenza di motivazioni di ordine fitosanitario relativamente all'impegno a).
- b. in caso di reimpianto autorizzato o di estirpazione autorizzata dall'autorità competente in base a quanto previsto dalla Legge 14 febbraio 1951 n. 144, o da specifiche leggi regionali vigenti.

#### 4.11.8. NORMA 4.4 – MANTENIMENTO DEGLI ELEMENTI CARATTERISTICI DEL PAESAGGIO

Ambito di applicazione: superfici di cui alla lettera e) del comma 3 dell'articolo del DM. 12451 del 21 dicembre 2006.

<sup>8</sup> Oliveti e vigneti con riferimento alla cura della pianta.

<sup>9</sup> L'abbattimento degli alberi di olivo è regolamentato dal Decreto legislativo luogotenenziale 27.7.1945, n. 475, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dello Stato italiano 30 agosto 1945, n. 104, modificato e integrato con Legge 14 febbraio 1951, n. 144 e con DPR 10 giugno 1955, n. 987. Il citato Decreto legislativo prevede il divieto di abbattimento di alberi di olivo.

Ai fini del mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, gli agricoli beneficiari di un pagamento diretto nell'ambito dei regimi di aiuti di cui all'allegato 1 del Reg. CE 1782/03 devono rispettare i seguenti impegni:

- a) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da un muretto a secco oppure da una scarpata inerbita;
- b) divieto di effettuazione di livellamenti non autorizzati;
- c) il rispetto dei provvedimenti regionali adottati ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE;
- d) il rispetto dei provvedimenti regionali di tutela degli elementi caratteristici del paesaggio non compresi alla lettera c).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 2 comma 1 del presente Decreto, specificano con propri provvedimenti, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, gli impegni relativi alle lettere b), c) e d) della presente norma.

A norma dell'articolo 2, comma 2 del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, la norma prevede il divieto di eliminazione dei terrazzamenti e, nelle aree perimetrate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e della direttiva 92/43/CEE, il rispetto dei relativi provvedimenti regionali di attuazione.

**Deroghe previste:**

- a. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera a), è consentito il rimodellamento dei terrazzamenti allo scopo di renderli economicamente validi e meccanizzabili (ad esempio, ai fini della trasformazione in terrazzi collegati).
- b. In riferimento all'impegno di cui alla precedente lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la preparazione dei letti di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia.

**Documentazione da presentare per attestare la condizione di deroga:**

- Autocertificazione prodotta dall'agricoltore, attestante l'esistenza delle condizioni di deroga previste.

#### 4.12. VARIAZIONI ALLA SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI MOD. L5, L5 FAG E L5-COND

Tutte le variazioni e le modifiche apportate in sede di convocazione rispetto alla situazione rappresentata nella Scheda riepilogativa dei risultati di campo sui codici R, D, E, I, devono essere sempre avallate dai documenti cartacei da allegare al fascicolo aziendale (estratti di mappa, visure, ecc.) fatta eccezione per le particelle già rappresentate nelle mappe.

Le modifiche sulle superfici e/o codici delle isole già accertate (appartenenti sia ad elenchi di fotointerpretazione che di campo) in fase massiva possono essere effettuate senza supporti documentali (modifica superficie poligono, cancellazione o inserimento nuovi poligoni/codici, ecc.), ma è necessario, in corrispondenza della superficie misurata modificata, riportare la nuova superficie e/o codice accertato in convocazione.

In tal caso la scheda riepilogativa dei risultati deve essere datata e firmata sia dal tecnico che effettua la convocazione che dal responsabile di sede (riportare anche il codice AGEA) riportando a piè di pagina una sintetica motivazione della correzione. In caso di verbali sospesi è possibile che siano presenti sulla scheda riepilogativa più firme.

E' evidente che tali variazioni possono essere effettuate solo dopo attenta e scrupolosa valutazione del poligono/codice da aggiornare, in quanto ciascuna variazione determina un cambiamento dell'esito aziendale precedentemente definito dall'attività dei tecnici incaricati dei controlli in campo e dei riporti a video.

La variazione dei codici utilizzi del suolo precedentemente accertati deve essere fatta solo nel caso in cui venga accertato, attraverso la consultazione del DUC, un errore di acquisizione o di errata sovrapposizione foto/mappa nel corso del controllo in campo e riporto a video dei risultati. Tale variazione deve risultare in maniera chiara dal DUC barrando il vecchio dato (lasciandolo visibile) e riportando a fianco il nuovo dato.

Si evidenzia che il codice dell'operatore che effettua una qualsiasi variazione viene memorizzato nella banca dati in maniera da poter sempre conoscere il responsabile dell'operazione.

Si ricorda che la superficie totale dichiarata in domanda relativa ad ogni regime di intervento non può essere modificata (ne' aumentata, ne' diminuita) ad eccezione dei casi riconducibili ai disallineamenti catastali trattati nell'apposito capitolo ed alla risoluzione delle anomalie US1, US2, US3, US4, US5 e US7.

##### 4.12.1. MODALITÀ VARIAZIONE DATI

Tutte le modifiche effettuate nel corso dell'incontro devono necessariamente essere memorizzate nel software di gestione delle convocazioni.

Per i dettagli sulle modalità di effettuazione delle modifiche si rimanda allo specifico manuale del Software denominato NOTA OPERATIVA SUL SOFTWARE SITICONVOCA PER LA GESTIONE DELLE CONVOCAZIONI, pubblicato sul portale SIAN nell'area download > Utilità > Controlli Oggettivi 2009.

**Le variazioni di un qualsiasi dato relativo alla consistenza territoriale di un'azienda (chiave catastale di una particella, superficie catastale dichiarata, forma di conduzione ed eventuale caso particolare) potranno essere effettuate, nei casi previsti, solo previa constatazione dell'avvenuta modifica degli stessi sul fascicolo aziendale, tramite la consultazione on-line dello stesso. Un print-screen riportante la modifica registrata sul fascicolo aziendale dovrà essere allegato al verbale di incontro ed archiviato unitamente ad esso.**

Si ricorda, inoltre, che è necessario acquisire nel software, nella finestra relativa alla superficie catastale validata, il valore della superficie catastale così come indicato nei documenti certificati catastali, visure o modelli di dimostrazione dei frazionamento (in originali o in copia autenticata) presentati in sede di incontro.

Le possibilità del SW sono di seguito indicate (ad ogni codice inserito corrisponde la registrazione di un'informazione riscontrabile sia nella scheda di controllo che nel verbale d'incontro) e devono sempre essere riferite ad una modifica richiesta dal produttore o eseguita d'ufficio, per i soli casi autorizzati e richiesti dalle presenti specifiche.

#### **INSERIMENTO :**

Tipo di modifica: UFFICIO, CAA, SU RICHIESTA (del produttore);

L'inserimento riguarda l'aggiunta di una particella in un dato utilizzo ed è accompagnato, non potendo variare la superficie complessiva dichiarata per regime di intervento, da una cancellazione di una superficie della stessa entità di quella inserita. Fanno eccezione i soli inserimenti di particelle con superficie utilizzata uguale a zero, nei previsti casi di compensazioni, sconfinamenti di appezzamenti contigui e disallineamenti catastali e le cancellazioni necessarie per la risoluzione delle anomalie US1, US2, US3, US4, US5 e US7.

Nel caso in cui la sostituzione di particelle non consenta il raggiungimento della superficie dichiarata originariamente all'utilizzo (es. dichiarata p.lla 5 con richiesta di ha 1,00, frazionata in p.lla 66 di ha 0,95), occorre lasciare anche la particella originaria con la superficie richiesta ridotta (p.lla 5 con richiesta di ha 0,05), e con eventuale presenza di superi effettuare la rinuncia della superficie in eccesso.

#### **CANCELLAZIONE:**

Tipo di modifica: UFFICIO, CAA, SU RICHIESTA (del produttore);

La cancellazione riguarda l'eliminazione di una particella in un dato utilizzo ed è accompagnata, non potendo variare la superficie complessiva dichiarata per regime di intervento, da un inserimento (fanno eccezione le cancellazioni necessarie per la risoluzione delle anomalie US1, US2, US3, US4, US5 e US7).

**RINUNCIA** (con la rinuncia la particella permane considerata nel computo della superficie dichiarata ai fini del calcolo dell'esito):

Tipo di modifica: UFFICIO, CAA, SU RICHIESTA (del produttore);

- **R = rinuncia al premio parziale o totale da parte del produttore**

La rinuncia su una particella viene inserita nel seguente caso:

Tipo di modifica: CAA, SU RICHIESTA (del produttore);

- quando il produttore vuole rinunciare al premio, in parte o interamente, per problema di superi (anomalia P55/02-03, I23/03 e P36/01);
- quando il produttore vuole rinunciare al premio, in parte o interamente, e non ci sono problema di superi (si ricorda che la rinuncia porta comunque alla decurtazione del contributo);

- **R = rinuncia automatica d'ufficio**

Tipo di modifica: UFFICIO;

La "rinuncia automatica" d'ufficio deve essere applicata nei seguenti casi:

- sulle particelle con anomalie P55/02-03 e I23/03 delle aziende non presentate, o considerate tali (il produttore che non firma la richiesta d'incontro; oppure l'incaricato sprovvisto di conferimento d'incarico e di un valido documento di riconoscimento del titolare della domanda);
- sulle particelle con anomalie P55/02-03 e I23/03 delle aziende presentate, che non hanno consegnato la dichiarazione così come richiesto nella lettera di convocazione e che non intendono usufruire della sospensione del verbale;
- sulle particelle con anomalie P55/02-03 e I23/03 delle aziende con verbale sospeso ed in particolare:
  - per le aziende che in seconda convocazione non presentano la documentazione richiesta;
  - per le aziende che non si presenteranno al successivo incontro (ad esclusione delle particelle precedentemente risolte).

Nel caso vengano effettuate variazioni (aggiunte, cancellazioni, modifiche, rinunce) richieste dal produttore, queste vengono evidenziate nel modello V4 che è parte integrante del verbale (descrivere nel modello pag. .... di ...) e dovrà pertanto essere consegnato in copia al rappresentante aziendale.

#### 4.13.     **ERRORI DI ACQUISIZIONE**

Gli eventuali errori di acquisizione dei produttori che hanno presentato domanda in proprio, che riguardano il solo piano di utilizzazione delle superfici aziendali (piano di coltivazione) potranno essere corretti d'ufficio (Tipo modifica = UFFICIO) solo coerentemente a quanto registrato nel fascicolo

aziendale del produttore stesso; in caso contrario sarà necessario rinviare l'incontro al fine di consentire preventivamente l'aggiornamento del fascicolo aziendale.

Nel caso di errori di acquisizione presenti in campi che non interessano il piano di coltivazione della domanda originale è necessario informare il produttore della necessità di rivolgersi per la correzione alla sede dell'Organismo Pagatore cui la domanda è stata presentata «in proprio».

Inoltre, per le domande presentate agli Organismi Pagatori AGREAS, ARTEA, AVEPA, OP Lombardia e ARPEA, eventuali errori nella trasmissione dei dati da parte di tali O.P. verso AGEA potranno essere corretti d'ufficio previa consultazione della copia della domanda presentata ai suddetti O.P..

#### **4.14. ANOMALIE DA TRATTARE**

Vengono definite anomalie «da trattare» quelle che non consentono la completa liquidazione dell'aiuto. Le anomalie si dividono in:

- anagrafiche;
- formali;
- particellari.

SIN tratterà per la campagna in corso le anomalie particellari di seguito indicate, pertanto eventuali modifiche o variazioni (anche errori di acquisizione da parte dell'Amministrazione) che riguardano campi della domanda originale diversi dal piano di utilizzazione delle superfici aziendali (piano di coltivazione) non saranno trattate.

Le anomalie vengono indicate da codici e, nel caso dei due "superi" (P55 e I23) e dai relativi sottocodici (1, 2 e 3).

Per semplicità si utilizzerà, sia nelle presenti specifiche che nella lettera di convocazione, il solo codice anomalia principale, che in pratica corrisponde ai sottocodici bloccanti (esempio: P55 corrisponde a P55-02 e P55-03).

Le anomalie di P55 hanno una corrispondente versione C55 che viene accesa quando le diverse domande coinvolte nel supero appartengono ad Organismi Pagatori diversi. Ciò tuttavia non cambia il modo di trattare l'anomalia.

#### **Superi (P55 e I23)**

La superficie per la quale è stata presentata domanda di aiuto deve essere sottoposta a controlli da parte dell'Amministrazione per verificare che non ci siano sovrapposizioni di superfici nelle richieste di premio (supero).

Non esiste pertanto la possibilità da parte dei tecnici di risolvere l'anomalia di supero (cioè di rilasciare un verbale positivo senza la segnalazione di «supero») solo con presentazione da parte dell'interessato della documentazione idonea a dimostrare il titolo di conduzione della particella.

A tal proposito in sede di compilazione del verbale viene stampata la superficie ammissibile al netto del supero - per cui per il calcolo dell'esito, il controllo definitivo del supero sarà effettuato solo a livello centrale AGEA (o dell'Organismo Pagatore competente), dopo aver verificato le rinunce da parte dei produttori che condividono la particella in supero.

***Nel caso di produttori non presentati all'incontro - dopo aver verificato il corretto indirizzo della raccomandata e l'avvenuta ricezione della ricevuta di ritorno (vedi le istruzioni nell'apposito capitolo) - deve essere effettuata la rinuncia d'ufficio sulle particelle indicate in 'supero' nella lettera di convocazione (anche superi risolti successivamente).***

**Al contrario, per le aziende con raccomandata non recapitata non sarà possibile effettuare la rinuncia d'ufficio.**

### Supero P55

Il supero viene evidenziato effettuando il confronto tra la somma delle superfici utilizzate dichiarate e la superficie vettoriale della particella.

Vengono impostate le seguenti anomalie:

- P55-2: Particella in «supero» tra più domande campione e non campione.  
L'anomalia è correggibile con la presentazione della rinuncia da parte di uno o di tutti i produttori coinvolti (in sede di convocazione la rinuncia riguarda le sole aziende soggette a controllo).
- P55-3: Particella in «supero» tra più domande campione.  
L'anomalia è correggibile con la presentazione della rinuncia da parte di uno o di tutti i produttori coinvolti.

### Supero I23

Con il codice I23 viene indicata l'anomalia, a livello di isola, di «supero» tra più domande nell'ambito dello stesso regime, rispetto alla superficie accertata.

Si effettua il confronto, per ciascun regime di intervento, tra la somma delle superfici utilizzate dichiarate a livello di isole e la superficie accertata compatibile a livello di isola. Non è ammessa alcuna tolleranza. L'anomalia è correggibile con la presentazione della rinuncia totale o parziale da parte di uno dei produttori coinvolti della superficie dichiarata in eccesso rispetto a quella riscontrata. Si rammenta che in caso di codici prodotto che prevedono l'applicazione di una tara forfetaria, il confronto viene effettuato fra le superfici nette (sia dichiarate che accertate).

### Modalità di trattamento anomalie P55 e I23

Dopo aver escluso eventuali errori di acquisizione si possono verificare i seguenti casi:

- **mancata presentazione del titolare della domanda o del suo incaricato** alla convocazione (purché la raccomandata risulti regolarmente recapitata):
  - o viene applicata la «rinuncia totale» d'ufficio della superficie utilizzata per le particelle interessate dal «supero» (anomalie P55 e I23), con la successiva applicazione delle previste sanzioni;
- **presentazione del titolare della domanda o del suo incaricato** alla convocazione :
  - che **non consegna al momento dell'incontro la dichiarazione di conferma o la rinuncia** :
    - o viene applicata la «rinuncia totale» d'ufficio della superficie utilizzata per le particelle/isole interessate dal «supero» (anomalie P55 e I23), con la successiva applicazione delle previste sanzioni;
  - che **consegna al momento dell'incontro la dichiarazione di conferma o la rinuncia**:
    - o confermare totalmente la superficie utilizzata;
    - oppure
    - o rinunciare totalmente o parzialmente alla superficie utilizzata.

Conferma della superficie utilizzata

In presenza di superi il produttore, proprietario delle particelle in supero dichiarate, può confermare la coltivazione totale o parziale della superficie richiesta (su tutti i regimi di aiuto dichiarati comprese le DESTINAZIONI PRODUTTIVE NON AMMISSIBILI e le DESTINAZIONI NON AGRICOLE) mediante “dichiarazione conduzione particelle in supero” (conferma particelle) su carta semplice in originale da presentare all'incontro secondo le modalità indicate nella lettera di convocazione di seguito riportate:

*Il sottoscritto ..... titolare della domanda n. ..... nato a ..... il ..... residente in ..... , che si autoidentifica con il documento ..... n. .... rilasciato da ..... il .....*

DICHIARA

*che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della ‘domanda di pagamento unica’, raccolto 2009. Data, luogo e firma del titolare della domanda (in caso di conferimento d’incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della domanda, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa).*

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Superficie (ettari, are)	
						Catastale	Superficie utilizzata

**Per confermare la particella non è necessario effettuare alcuna variazione né sulla scheda riepilogativa dei risultati né sul software, è necessario però indicare nel SW che si è allegata la Dichiarazione di Conferma Supero.**

Per le particelle catastali, interessate da tale irregolarità, condotte in affitto o in altra forma di possesso diversa dalla proprietà certificate da autocertificazioni o contratti unilaterali del conduttore, alla documentazione giustificativa della conduzione prevista è necessario integrare una dichiarazione di assenso del proprietario. Tale documento, accompagnato da una copia del documento di riconoscimento in fronte/retro del proprietario, deve contenere la seguente dichiarazione:

*Il/la sottoscritto/a ..... in qualità di proprietario dei terreni delle particelle sotto indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2 del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che i terreni delle particelle sotto indicate, per la relativa superficie utilizzata, sono stati da lui stesso dati in concessione al Sig. ..... ai fini della presentazione della domanda di pagamento per superfici raccolto ..... :*

Prov.	Comune	Sez.	Foglio	P.Illa e sub.	Sup. cat. (ha)	Sup. Utilizzata (ha)

Firma ..... Fatto a ..... -data .....

Rinuncia totale o parziale della superficie utilizzata

Il produttore può rinunciare totalmente o parzialmente alla superficie utilizzata, su tutti i regimi di aiuti dichiarati compresi i regimi non a premio (030, 031, etc.):

In tal caso egli dovrà consegnare una dichiarazione secondo il seguente fac-simile:

*Il sottoscritto ..... titolare della domanda n. ..... nato a ..... il ..... residente in ..... , che si autoidentifica con il documento ..... n. .... rilasciato da ..... il .....*

DICHIARA

*Di voler rinunciare all'aiuto richiesto nella 'domanda di pagamento unica', raccolto 2009 sulle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie rinunciata».*

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Codice regime d'aiuto	Sup. Catastale	Superficie rinunciata

*Data, luogo e firma del titolare della domanda (in caso di conferimento d'incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della domanda, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa).*

- nel caso di **rinuncia totale**, effettuare la rinuncia nel software secondo la normale procedura (vedi modalità variazione dati);
- nel caso di **rinuncia parziale**, rinunciare alla sola porzione di superficie non confermata (vedi modalità variazione dati).

E' possibile accettare **anche rinunce** del titolare presentate dall'incaricato, purché sulla dichiarazione del titolare sia comunque indicata:

- la superficie da rinunciare per ciascuna particella;
- il numero e il tipo del documento di riconoscimento che deve essere uguale al documento allegato alla dichiarazione.

Va sottolineato quindi che i superi vengono risolti e sbloccati in sede di convocazione solo qualora vi sia:

- la rinuncia della superficie utilizzata, per le quantità necessarie;
- oppure
- la modifica dell'identificativo catastale da parte dei condividenti (vedi errori materiali).

Le particelle interessate da «superi» saranno considerate risolte solo dopo tutte le verifiche che saranno effettuate centralmente dall'AGEA (o dall'Organismo Pagatore competente).

### Particella non riscontrate in mappa (Codice “I”)

L'anomalia si genera quando nelle mappe catastali manca il centroide grafico..

E' correggibile, con visura originale rilasciata dalla pubblica Amministrazione competente (o dai CAA secondo quanto riportato nel paragrafo *Acquisizione documenti*) o certificato catastale.

In caso di frazionamento: visura ampliata delle particelle scaturite e estratto di mappa o stralcio planimetrico, oppure in alternativa tipo di frazionamento (mod. 51 F TP).

Per quanto riguarda le particelle inesistenti in mappa (cod. I) sarà possibile cambiare l'identificativo catastale nei seguenti casi:

- nel caso di frazionamento od accorpamento opportunamente documentati;
- nel caso in cui l'errore dichiarativo possa essere ricondotto ad una delle situazioni di seguito descritte (subalterno errato, ecc.);
- nel caso di limiti catastali non individuabili, sebbene sia stato effettuato il sopralluogo in campo.

La documentazione presentata in convocazione utilizzata per la risoluzione delle particelle I, dovrà essere archiviata, oltre che nel fascicolo aziendale cartaceo, anche attraverso la procedura informatica riportata nella Nota Operativa relativa al SW SITICONVOCA.

Per l'aggiornamento di quelle particelle individuabili in mappa solo in sede di incontro a causa della mancanza del solo centroide (sono le particelle già rappresentate nelle mappe con limiti definiti e numero chiaramente leggibile, ma non individuate nel corso delle precedenti attività di cerchiatura e riporto a video), sarà accettata qualsiasi documentazione presentata dai produttori in sede di convocazione, atta ad individuare le stesse (sarà sufficiente anche una semplice indicazione sulla mappa). Per risolvere l'anomalia è sufficiente inserire il “centroide” precedentemente non identificato sulla mappa raster.

I CAA convenzionati con AGEA, qualora riescano ad identificare la particella “I” con lo strumento del GIS, messo ha disposizione dall'AGEA, potranno in alternativa dimostrare l'esistenza della particella attraverso la stampa della mappa aziendale con l'indicazione del centroide. I CAA convenzionati con altri Organismi Pagatori potranno fare altrettanto portando la stampa del GIS dell'O.P. in questione da cui si possa evincere la posizione della particella anomala per poter essere riportata nel GIS dell'AGEA.

Una volta effettuata l'individuazione della particella e la relativa digitalizzazione catastale si dovrà procedere al ricalcolo dell'azienda dichiarante al fine di associare la particella digitalizzata ad un'isola preesistente o ad una di nuova costituzione. L'isola coinvolta sarà avviata alla fotointerpretazione. Qualora l'isola sia già stata controllata in campo, sarà possibile effettuare un'individuazione del suolo di dettaglio qualora l'immagine utilizzata come sfondo nella stampa dei DUC sia dell'anno corrente e sia possibile desumere gli usi di dettaglio presenti sulla particella per analogia con usi del suolo rilevati su particelle della medesima isola.

Le seguenti anomalie:

- **Anomalia US1/01:** su di uno stesso appezzamento esistono richieste incompatibili per il regime unico di pagamento;

- **Anomalia US2/01:** su uno stesso appezzamento esiste un supero tra le richieste di premi supplementari (art. 69 reg. (CE) 1782/03) incompatibili;
- **Anomalia US3/01:** su uno stesso appezzamento esiste un supero tra richieste titolo IV tra loro incompatibili;
- **Anomalia US4/01:** su di uno stesso appezzamento esiste un supero tra richieste di premi supplementari (art. 69 reg. (CE) 1782/03) e altri regimi incompatibili;
- **Anomalia US5/01:** su uno stesso appezzamento esiste un supero tra richieste titolo IV e altri regimi incompatibili;
- **Anomalia US7/01:** E' possibile dichiarare superfici aziendali ricadenti in uno stato estero soltanto ai fini del calcolo del coefficiente di densità Uba/ha. Se tali superfici vengono richieste per premi diversi, si accende l'anomalia;

possono essere trattate dietro presentazione da parte del produttore o di un suo delegato di una autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie. Il fac-simile di dichiarazione da utilizzare è lo stesso indicato per la risoluzione delle anomalie di supero I23 o P55. **Tuttavia, poiché la correzione di queste anomalie non prevede l'applicazione di penalità, la rinuncia della superficie dovrà essere effettuata attraverso una cancellazione delle particelle interessate in uno dei regimi d'intervento in supero.**

### Intervento / Prodotto incongruente o assente (US6)

In presenza di un codice coltura/varietà incongruente o assente (anomalia US6), questa anomalia dovrà essere trattata come un errore materiale per omessa dichiarazione.

La documentazione utile ai fini della correttiva è costituita dalla dichiarazione del produttore della mancata indicazione del codice coltura/varietà, accompagnata, per i regimi per i quali è previsto (Art. 69: GRANO DURO (001) , GRANO TENERO (002) , MAIS (003), AVVICENDAMENTO (004), PREMIO ALLA PRODUZIONE GRANO DURO DI QUALITA' (009)), dalla copia della fattura di acquisto della semente.

Si può variare il codice colturale, come un solo dato identificativo al livello di singola particella, se incongruente o assente nella dichiarazione, purché il dato dichiarativo da inserire risulti compatibile con il risultato del controllo.

### Fogli non disponibili o riservati (codice D)

Con il codice D vengono indicate le particelle appartenenti a fogli non disponibili o riservati.

Considerando che su queste particelle non vi è nessun controllo oggettivo è necessario in questo caso richiedere al produttore la documentazione, che dimostri il titolo di conduzione, indicata al paragrafo *Documentazione probante la titolarità*.

L'esito del controllo sarà negativo per tutte le particelle per le quali:

- manca il certificato o visura catastale
- manca la dichiarazione in originale su carta semplice unitamente ad un valido documento di riconoscimento del proprietario in caso di conduzione non diretta,
- in presenza di contratti e concessioni limitati ad un uso specifico diverso dalla coltivazione (sfalcio

per Aeroporti, ecc.).

In caso di verifica positiva della documentazione consegnata si dovrà attribuire dalla funzione aziendale (non dalla funzione manuale massiva) la superficie dichiarata, attraverso la funzione di doppio “click” a livello di ogni singola particella dichiarata.

### **Particella riservata (codice R)**

Le particelle riservate (codice R), non controllate in campo per impedimenti dovuti a porzioni di aerofotogrammetrie oscurate o “mosaicate”, saranno oggetto di segnalazione al produttore.

La risoluzione di tali particelle richiede:

- la presentazione dei titoli di possesso secondo quanto indicato al paragrafo *Documentazione probante la titolarità*.
- il sopralluogo in campo in contraddittorio con il produttore o suo delegato.

Pertanto sul software è necessario:

- confermare il codice R, nel caso in cui il produttore non consegni la documentazione richiesta nella lettera di convocazione e/o non richieda il sopralluogo in campo, in tal caso la superficie assegnata è zero;
- a seguito della verifica della documentazione giustificativa richiesta nella lettera di convocazione e del sopralluogo in campo effettuato, attribuire i codici colturali accertati. Nel corso del sopralluogo si dovrà accettare la coltura dichiarata, anche attraverso il riscontro dei residui colturali..

### **Fondo inaccessibile (codice F).**

L'anomalia è correggibile solo attraverso un sopralluogo in campo in contraddittorio (vedi paragrafo - *Sopralluogo in campo*).

### **Particella non riscontrata in mappa (catasto ex austriaco e riordino fondiario - codice G)**

Per tali anomalie l'AGEA ha previsto una semplificazione documentale da richiedere all'incontro. In particolare a seconda che l'anomalia interessi zone di riordino o di catasto ex austriaco, è risolvibile nel seguente modo:

- per particelle appartenenti a comuni con catasto ex austriaco:
  - copia della planimetria catastale;
- per particelle appartenenti a comuni interessati da riordino (vedi capitolo Riordino fondiario), con la documentazione rilasciata dal consorzio di bonifica:
  - planimetria
  - attestazione di conduzione.

### **Particelle appartenenti a fogli di mappa non esistenti (codice E)**

Per le particelle appartenenti a fogli di mappa non esistenti, al produttore sarà richiesta la documentazione rilasciata dagli organi competenti attestante la superficie data in concessione.

Per quanto riguarda i fogli inesistenti (cod. E) sarà possibile cambiare l'identificativo catastale solo nei seguenti casi:

- errore non imputabile al titolare della domanda, in quanto indotto da documentazione rilasciata da Enti o Organismi Pubblici, dietro presentazione di documentazione così come indicato nella lettera di convocazione;
- errore dichiarativo riconducibile ad una delle situazioni descritte nel capitolo successivo, ad eccezione dei frazionamenti;
- omissione o errata indicazione della sezione censuaria, ricadente nel caso di foglio univoco descritto, in cui era comunque necessario effettuare il controllo in campo e riportare in fase di riporto a video la modifica d'ufficio. Eventuali particelle non risultanti in mappa (cod. I) verranno comunque trattate secondo la stessa modalità prevista per la risoluzione delle particelle 'I'.

Come documentazione da presentare all'incontro, oltre alla documentazione rilasciata dagli organi competenti (es. Comuni, Ufficio del Territorio, Intendenza di Finanza, ecc.) anche la visura o il certificato catastale. In caso contrario il codice E dovrà essere mantenuto.

### Tabella: Anomalie da “trattare”

Codici	sottocodici	Descrizione	Correzione
US1	1	supero tra richieste 'regime unico' incompatibili su uno stesso appezzamento	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie
US2	1	supero tra richieste 'supplementari' incompatibili su uno stesso appezzamento	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie
US3	1	supero tra richieste 'titolo iv' incompatibili su uno stesso appezzamento	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie
US4	1	supero tra richieste 'supplementari' e altri regimi incompatibili su uno stesso appezzamento	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie
US5	1	supero tra richieste 'titolo iv' e altri regimi incompatibili su uno stesso appezzamento	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie

<i>Codici</i>	<i>sottocodici</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Correzione</i>
US7	1	superficie su stato estero abbinata ad intervento diverso dalle foraggere a fini UBA (029)	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie
US6	US6/1	intervento / prodotto incongruente o assente	inserimento codice prodotto o codice varietà corretto
P55	P55/2	- particella in «supero» tra più domande campione e non campione, rispetto alla superficie dichiarata	rinuncia da parte del produttore coinvolto
	P55/3	particella in «supero» tra più domande campione, rispetto alla superficie dichiarata(	rinuncia da parte del produttore coinvolto
I23	I23/3	isola in «supero» tra più domande nell'ambito dello stesso regime di intervento, rispetto alla superficie accertata	rinuncia da parte del produttore coinvolto
I		particelle non riscontrate in mappa	presentazione di documentazione idonea
D		particelle appartenenti a fogli non disponibili o riservati	presentazione di documentazione idonea
R		particella riservata	presentazione di Documentazione Idonea; sopralluogo in campo in contraddittorio atto a riscontrare la coltura dichiarata

Codici	sottocodici	Descrizione	Correzione
F		fondo inaccessibile	sopralluogo in campo in contraddittorio
E		Particelle appartenenti a fogli di mappa non esistenti	presentazione di documentazione idonea

#### 4.15. ANOMALIE NON CORREGGIBILI

Nel calcolo dell'esito tecnico vengono conteggiate anche le anomalie non correggibili le quali, pur in presenza di una superficie accertata compatibile con la dichiarazione del produttore, rendono pari a zero la superficie ammissibile per la particella in questione. Eventuali contestazioni rispetto alla presenza di queste anomalie possono essere registrate e verbalizzate nelle Note del presentato utili per l'eventuale presentazione da parte del produttore di un successivo ricorso all'Organismo Pagatore. A tal proposito i tecnici che conducono l'incontro devono sempre far presente al produttore o al suo delegato che la sottoscrizione del verbale non comporta l'accettazione dei risultati del controllo in esso esposti ma solo la dimostrazione della sua presa visione; la mancata sottoscrizione del verbale pregiudica la possibilità di presentare futuri ricorsi all'Organismo Pagatore.

#### 4.16. MODALITÀ DI TRATTAMENTO DELLE VIOLAZIONI DELLE NORME DI CONDIZIONALITÀ – AMBITO BCAA

L'anomalia è correggibile in uno dei due seguenti modi:

- attraverso un sopralluogo in campo in contraddittorio (vedi paragrafo **SOPRALLUOGO IN CAMPO**) attraverso il quale sia possibile dimostrare in maniera incontrovertibile l'assenza della violazione riscontrata in fase di controllo massivo;
- attraverso della documentazione relativa alla sussistenza di condizioni per derogare alla norma in oggetto sulla particella sulla quale è stata riscontrata la violazione (vedi paragrafo **VERIFICA GLI ESITI DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ (BCAA) SULLE PARTICELLE CATASTALI E APPLICAZIONE DELLE DEROGHE PREVISTE DAL D.M. MIPAF N. 12451 DEL 21.12.2006**).

#### 4.17. DIMOSTRAZIONE DELL'EFFETTIVO PASCOLAMENTO DEI PASCOLI MAGRI E DEI BOSCHI

Come descritto nel paragrafo 6.6.6 FORAGGERE della prima parte delle presenti Specifiche Tecniche, nel corso del sopralluogo di campo svolto sui pascoli magri, il tecnico avrà dovuto valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità di tali terreni verificandovi l'effettivo pascolamento di animali o lo sfalcio del foraggio.

In caso di non riscontro di elementi utili a fornire una risposta certa in merito all'effettivo utilizzo per l'alimentazione animale di tali terreni, pur riconoscendone la possibile attitudine al pascolo, il tecnico li avrà classificati come NON PASCOLATI utilizzando i codici di uso del suolo, presenti sulla tabella dell'allegato 5 della prima parte delle presenti Specifiche Tecniche, contraddistinti dal numero iniziale 9 (codici 940, 950, 954, 959) o confermando, nel caso di BOSCHI, il codice 650 .

Viceversa, i terreni che in fase di controllo massivo, saranno stati giudicati sicuramente come non pascolabili, quali arenili, boschi di conifere, calanchi privi di vegetazione, saranno stati classificati con il codice 770 (Area Non Pascolabile).

In conseguenza di tale tipo di valutazione entrambe le tipologie di terreni saranno stati considerati non ammissibili all'aiuto e pertanto il produttore sarà stato convocato per discutere in contraddittorio tale risultato.

Qualora si riscontri una delle situazioni di inammissibilità all'aiuto sopra descritte il produttore (o il suo delegato) potrà richiedere la sospensione dell'incontro e fissare un appuntamento per un sopralluogo in contraddittorio sui terreni classificati con i suddetti codici al fine di verificare su di essi la presenza degli elementi atti a dimostrare in maniera **inequivocabile** l'effettivo pascolamento, previsti nel paragrafo 6.6.6 FORAGGERE della parte I delle presenti Specifiche Tecniche. In caso di riscontro positivo si dovranno modificare i codici di uso del suolo attribuiti in fase di controllo massivo (fotointerpretazione o campo) con i codici previsti per i pascoli effettivamente utilizzati.

#### 4.18. MODALITÀ DI CORREZIONE ERRORI EVIDENTI

E' bene anzitutto ricordare che in ogni caso la superficie dichiarata in domanda relativa ad ogni singolo regime di intervento non può essere modificata, fatta eccezione per la risoluzione delle anomalie US1, US2, US3, US4, US6 e US7.

Per quanto concerne la possibilità di correggere gli eventuali errori evidenti riscontrati dal produttore nella compilazione della propria domanda, occorre considerare che è possibile correggere i dati dichiarati solo nei casi di seguito.

##### 4.18.1. ERRATA DICHIARAZIONE DELL'IDENTIFICATIVO CATASTALE

E' possibile effettuare la variazione di **un solo dato** dell'identificativo catastale a seconda della tipo di errore riscontrato (le due modalità di risoluzione dell'errore non sono applicabili contemporaneamente in quanto verrebbe variato più di un dato):

- Errata dichiarazione del numero di particella:** qualora sia stato dichiarato erroneamente il solo numero di particella è possibile effettuare la correzione variando **solo il numero di particella**, lasciando invariati tutti gli altri dati (provincia, comune, sezione, foglio, superficie utilizzata, superficie catastale dichiarata). Ovviamente è necessario verificare che la superficie catastale dichiarata risulti uguale alla superficie catastale validata della nuova particella.

Ad esempio:

	Provincia	Comune	Sezione	Foglio	Particella	Sub	Sup.Utilizz.	Sup. Catast.dich.
I caso	Giusto	Giusto	Giusto	Giusto	<b>Errato</b>	Giusto	Giusto	Giusto
II caso	Giusto	Giusto	Giusto	Giusto	Giusto	<b>Errato</b>	Giusto	Giusto

Per le suddette variazioni di identificativo catastale sarà necessario:

- **constatare, tramite consultazione on-line del fascicolo aziendale, l'avvenuta correzione del numero di particella sulla consistenza territoriale del fascicolo stesso**
- acquisire dal produttore i giustificativi della titolarità, deducibili dal 'fascicolo del produttore' tenuto dai CAA o depositato in AGEA (o presso l'Organismo Pagatore competente), nel caso di produttore che non abbia dato mandato ai CAA;
- verificare che la variazione non determini un supero (sia P55 che I23);
- effettuare la fotointerpretazione a video.

b) **Errata dichiarazione di uno solo dei seguenti dati: istat provincia, istat comune, sezione, foglio, superficie catastale dichiarata:** E' possibile effettuare la correzione di uno solo dei suddetti dati purché sia rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- la particella sia stata accertata in campo;
- la particella, per effetto della contiguità con un'altra particella dichiarata, ricada in un appezzamento agricolo accertato in campo. In tal caso si dovrà verificare che l'appezzamento sulla foto dello stesso anno del controllo presenti in maniera inequivocabile la stessa tonalità di colorazione, trama ed elementi caratteristici anche nella porzione ricadente nella nuova particella inserita.

Per le suddette variazioni di identificativo catastale sarà necessario:

- **constatare, tramite consultazione on-line del fascicolo aziendale, l'avvenuta correzione del dato che si intende variare sulla consistenza territoriale del fascicolo stesso**
- acquisire dal produttore i giustificativi della titolarità, deducibili dal 'fascicolo del produttore' tenuto dai CAA o depositato presso l'Organismo Pagatore competente, nel caso di produttore che non abbia dato mandato ai CAA;
- verificare che la variazione non determini un supero (sia P55 che I23);
- effettuare la misurazione a video.

c) **Variazione codice prodotto/codice varietà per regime AVVICENDAMENTO:** In caso di errata dichiarazione dei codici prodotto/varietà previsti dal Regime di intervento AVVICENDAMENTO, al fine di consentire al produttore di fornire gli elementi conoscitivi necessari per la corretta compilazione della Domanda della campagna successiva, è consentita la modifica del relativo codice coltura/varietà per adeguarlo alla corretta coltura accertata purché questa sia una delle colture ammesse nell'avvicendamento.

d) **Variazione codice prodotto/codice varietà in altre casistiche:** non è mai possibile cambiare il codice prodotto/codice varietà al di fuori della casistica esposta nel precedente oppure per la correzione dell'anomalia US6 (Codice prodotto / intervento incongruente o assente).

#### 4.19. APPEZZAMENTI “SCONFINANTI” IN ALTRE PARTICELLE LIMITROFE

Qualora, in un regime di intervento dichiarato dal produttore in domanda, venga omessa una particella che risulti contigua ad una particella già dichiarata e controllata in campo, è possibile inserire, con

superficie utilizzata uguale a zero, la particella contigua omessa purché vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:

- La particella omessa sia stata dichiarata dal produttore in domanda in almeno un altro regime di intervento;
- non venga effettuata alcuna variazione dell'identificativo catastale (provincia, comune, sezione, foglio, sub, superficie catastale dichiarata);
- la particella ricada in una ortofoto disponibile (fotointerpretazione eseguibile);
- la particella risulti contigua a quella già dichiarata e controllata in campo (almeno un limite catastale in comune fra le 2 particelle);
- l'appezzamento coltivato risulti lo stesso nelle 2 particelle (sulla ortofoto, purché dello stesso anno del controllo, deve risultare in maniera inequivocabile la stessa tonalità di colorazione, trama ed elementi caratteristici);
- la particella omessa non deve risultare già dichiarata da un altro produttore;

Tale possibilità permette di risolvere quei casi di errata o incompleta dichiarazione degli appezzamenti coltivati (appezzamenti sconfinanti in altre particelle limitrofe).

#### **4.20. CASI PARTICOLARI: VARIAZIONE DI PIÙ DI UN DATO DELL'IDENTIFICATIVO CATASTALE**

E' possibile correggere più di un dato degli identificativi catastali solo nei casi di seguito indicati, sempre che le correzioni richieste, unitamente alla corretta impostazione del caso particolare, ove necessario, siano state preventivamente apportate sulla consistenza territoriale del fascicolo aziendale. Tale circostanza dovrà essere verificata accedendo on-line alla consultazione del fascicolo aziendale dal portale SIAN.

##### **4.20.1. FRAZIONAMENTI OD ACCORPAMENTI DI PARTICELLA (CASO PARTICOLARE 5)**

Qualora la particella non sia riscontrabile sul foglio grafico sarà necessario richiedere al produttore ed acquisire i seguenti documenti:

- visura per particella «ampliata» delle particelle nuove, rilasciata dall'Ufficio del Territorio, dalla quale risulta lo stato attuale della particella interrogata, ed i suoi precedenti stadi e con quelli di tutte le particelle che in qualche modo hanno contribuito a costituire l'attuale particella richiesta. Ogni stato è seguito dagli estremi della mutazione che lo ha generato, con l'indicazione delle particelle originarie (p.ille prima) e di quelle generate con la medesima mutazione (p.ille dopo);
- estratto di mappa catastale aggiornato o stralcio planimetrico aggiornato rilasciato in ogni caso dal Catasto (riportanti lo stato attuale delle dividenti particellari ed i relativi nuovi codici identificativi di particella. Qualora tali documenti non riportino la data di rilascio o riportino una data anteriore ai 6 mesi dalla presentazione della domanda, è necessario che il produttore o il suo incaricato dichiari che il presente documento non ha subito variazioni dalla data del rilascio);

oppure in alternativa:

- «tipo di frazionamento» approvato dall'UT corredato dal relativo modello 51FTP a suo tempo presentato.

Nel caso di frazionamenti evidenziabili sulla mappa ma non ancora approvati dall’Ufficio del Territorio e pertanto non risultabili dalle visure catastali aggiornate, una volta accertata la mancata voltura delle nuove particelle, risultanti solo graficamente, è indispensabile provvedere all’allineamento delle superfici validate con quelle digitalizzate, ridigitalizzando la particella originaria (‘madre’) per l’intera superficie validata attualmente dall’Ufficio del Territorio.

Subalterno

Subalterno della particella non riconducibile ad un frazionamento: è possibile effettuare la cancellazione del subalterno, solo se la particella “madre” da inserire è stata precedentemente verificata in campo.

#### **4.20.2. NUOVI COMUNI AMMINISTRATIVI**

In caso di dati catastali di nuovi comuni amministrativi o di comuni che sono passati a nuova provincia, opportunamente documentati, si procederà alla correzione del codice istat del comune ed alla fotointerpretazione secondo quanto previsto dalla normale procedura.

#### **4.20.3. ZONA COPERTA DA SEGRETO MILITARE (CASO PARTICOLARE 1)**

In presenza di superfici coltivate in zone soggette a vincolo militare (es. aeroporti, etc) si dovranno riportare tutti i riferimenti catastali così come riportati da visura catastale e non si dovrà indicare nessun caso particolare. Solo nel caso di impossibilità di risalire al numero della particella, potrà essere indicata la particella con valore “00000” ed indicare il caso particolare 2.

#### **4.20.4. ZONA COPERTA DA SEGRETO MILITARE (CASO PARTICOLARE 2)**

In presenza di superfici coltivate in zone soggette a vincolo militare (es. aeroporti, etc) si dovranno riportare tutti i riferimenti catastali così come riportati da visura catastale e non si dovrà indicare nessun caso particolare. Solo nel caso di impossibilità di risalire al numero della particella, potrà essere indicata la particella con valore “00000” ed indicare il caso particolare 2.

#### **4.20.5. USI CIVICI NELL’AMBITO DELLE PARTICELLE A FORAGGERE (CASO PARTICOLARE 3)**

In presenza di uso civico e per le sole superfici dichiarate in domanda a foraggere non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente (codice prodotto 103, 054, 063, 064 e 065) qualora la superficie data in concessione (fida pascolo) sia ricadente su superfici comunali, condivise con altri allevatori, non identificabili catastalmente per ogni singolo allevatore, si dovrà riportare in domanda un unico identificativo catastale “fittizio”, per ciascun comune di cui si ha una concessione in “fida”.

In luogo del foglio e particella dovrà essere riportato il valore “0” e come superficie accertata potrà essere riportata al massimo la superficie concessa dall’ente per il pascolamento della singola ditta. Nel campo superficie catastale dichiarata dovrà essere indicato la superficie totale pascolabile riportata nell’attestato rilasciato dal Comune.

La certificazione, ai fini di una validità utile per la determinazione del coefficiente di densità relativo al premio bovini, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- lista delle particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti i produttori;
- numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie;
- per il singolo produttore indicazione del totale della superficie assegnata e/o del numero dei capi assegnati.

Qualora la superficie assegnata non sia esplicitata è possibile ricavare la relativa quota di pascolamento dal numero dei capi assegnati al singolo produttore (es. Sup. assegnata = tot. Sup. destinata a pascolo dell'ente/tot. capi autorizzati dall'ente per capi assegnati a singolo produttore).

Si ricorda che il codice culturale da attribuire per la particella fittizia comunale dovrà essere congruente con la reale situazione pascolativa, pena l'applicazioni di sanzioni derivanti da una errata dichiarazione di codici (si rimanda al capitolo "foraggere").

In ogni caso il produttore, per mezzo di documentazione rilasciata dagli uffici comunali o dal catasto, dovrà comunque indicare i reali identificativi catastali che interessano la zona avuta in concessione.

#### **4.20.6. ZONA DEMANIALE (CASO PARTICOLARE 4)**

Le particelle non censite al Catasto in quanto appartenenti ad aree demaniali (ad es. alvei dei fiumi, etc.) possono essere dichiarate in domanda come caso particolare 4 se accompagnate da attestato rilasciato dall'Intendenza di Finanza che ne certifica la coltivazione per la campagna in corso.

La superficie concessa per la coltivazione può essere indicata in domanda riportando i seguenti identificativi:

- istat provincia/comune
- caso particolare 4
- eventuale sezione censuaria
- foglio in cui ricade la particella (o foglio contiguo)
- particella n. "00000"
- subalterno uguale alle ultime tre cifre della Partita IVA del titolare della domanda o le prime tre cifre del codice fiscale
- superficie catastale dichiarata: superficie totale avuta in concessione

In presenza di tale tipologia di particelle, è necessario in ogni caso individuare la zona specificando nelle Note del Tecnico sul verbale che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale.

Le particelle che rientrano in questa tipologia dovranno essere acquisite in grafica, attraverso la seguente procedura:

- inserendo istat provincia e comune e dell'eventuale sezione censuaria,
- inserendo il foglio in cui ricade la particella (o foglio contiguo);
- inserendo il numero di particella 00000,
- inserendo come subalterno le ultime 3 cifre della partita IVA del titolare della domanda o le prime 3 cifre del codice fiscale,
- inserire, qualora non fosse riportato il codice casi particolari 4.

#### **4.20.7. CATASTO EX AUSTRO-UNGARICO (CASO PARTICOLARE 6)**

Le particelle ubicate nei comuni amministrativi con catasto fondiario ex austroungarico saranno identificate secondo quanto riportato nella certificazione catastale:

- codice istat provincia e comune e dell'eventuale sezione censuaria,
- in luogo del foglio catastale (tavola censuaria) per alcune prov. in misura potrebbe essere riportato

unicamente il “foglio logico”,

- il numero di particella (in presenza di frazioni di numero riportare il solo numeratore),
- il subalterno (riportare il denominatore nel caso in cui il numero della particella sia espresso con frazione di numero).

#### 4.20.8. CASO PARTICOLARE 7: PARTICELLE APPARTENENTI ALLO STATO ESTERO

Le particelle dichiarate a foraggere non seminabili permanenti valide solo ai fini dell’aiuto supplementare zootechnia art. 69 (codice regime d’aiuto 029), ricadenti in territorio estero, possono essere dichiarate in domanda purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- almeno il 50% della superficie aziendale complessiva deve essere ubicata entro i confini nazionali;
- la superficie foraggera ricadente in territorio estero deve essere situata nelle immediate vicinanze della superficie ubicata entro i confini nazionali;
- nella dichiarazione riportare:
  - codice istat provincia: “88888”
  - istat comune: “99999”
  - il numero del foglio e della particella: il valore “99999”;
- le particelle appartenenti allo Stato estero dovranno comunque essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione (visure, concessioni, proprietà, contratti di affitto).
- si dovrà indicare il caso particolare 7.

La particella interessata dovrà essere trattata come i fogli non disponibili e riservati, attribuendo il codice Foglio D passante (con doppio click), se è stata consegnata la documentazione comprovante la titolarità.

In caso di mancanza di documenti comprovanti la titolarità pur in presenza di visure o certificazioni in cui sono riportati gli identificativi catastali, si dovrà confermare il codice bloccante D senza effettuare lo sblocco dello stesso.

Si ricorda che qualora la superficie ricadente nello stato estero sia superiore al 20% della superficie dichiarata a foraggere non seminabili permanenti valide solo ai fini dell’aiuto supplementare zootechnia art. 69 (codice regime d’aiuto 029), per poter attribuire il codice D passante si dovrà procedere al relativo sopralluogo in campo, richiedendo al produttore le planimetrie catastali per l’individuazione territoriale della superficie utilizzata a pascolo.

In attesa del sopralluogo e della successiva lavorazione dovrà essere riportato il codice I, in base al quale viene richiesta la documentazione catastale necessaria per procedere al controllo in loco (planimetria catastale).

#### 4.20.9. PARTICELLE RICADENTI SU CATASTO URBANO (CASO PARTICOLARE 8)

Le particelle appartenenti al catasto urbano, e quindi non censite a catasto terreni, dovranno essere evidenziate con il caso particolare 8. Tali particelle per essere riconosciute da AGEA dovranno essere

accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrare la titolarità di conduzione.

#### 4.21. CAUSE DI FORZA MAGGIORE

Qualora in sede di convocazione il produttore, a giustificazione dell'esito negativo riscontrato, invochi le cause di forza maggiore di cui all'art. 72 del Reg. CE 796/2004, il tecnico si dovrà limitare a verbalizzare le dichiarazioni del produttore e allegare la documentazione eventualmente presentata, così come previsto dalla circolare AGEA n. 13 del 12 marzo 2009 per tali circostanze, confermando le superfici accertate.

Le cause contemplate dal regolamento suddetto sono le seguenti:

- il decesso del titolare;
- l'incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore;
- la calamità naturale grave che colpisce in misura rilevante la superficie agricola aziendale.

Si precisa che la documentazione relativa ai suddetti casi di forza maggiore, così come previsto dalla circolare AGEA n. 13 del 12 marzo 2009, deve essere stata notificata ad AGEA entro il termine di dieci giorni a decorrere dal momento in cui gli aventi diritto sono in condizione di poter adempiere a tale obbligo.

Per queste casistiche sarà AGEA o l'Organismo Pagatore competente in sede centrale a provvedere alla determinazione delle penalità sull'esito.

#### 4.22. COMPENSAZIONI MANUALI

##### ALL'INTERNO DELLO STESSO REGIME DI INTERVENTO:

L'esito tecnico verrà calcolato dal software automaticamente per ciascun gruppo di coltura, sulla base delle superfici accertate sui singoli regimi di intervento all'interno del gruppo. Le superfici compensabili in automatico all'interno di un regime di intervento sono solo quelle assegnate alle particelle dichiarate al regime stesso, secondo le regole specificate nel paragrafo **CALCOLO SUPERFICIE DETERMINATA PER REGIME DI INTERVENTO**.

Partecipano pertanto alla compensazione le maggiori superfici accertate nell'ambito dello stesso regime di intervento.

Le superfici accertate su particelle non dichiarate all'interno di un certo regime di intervento partecipano alla compensazione solo se vengono inserite in maniera manuale, nel corso della convocazione, con superficie utilizzata uguale a "zero".

##### TRA REGIMI DI INTERVENTO O GRUPPI DI CULTURA DIVERSI:

La compensazione tra regimi di intervento diversi o gruppi di coltura diversi potrà avvenire anch'essa in modalità manuale in convocazione, inserendo le particelle nel regime di intervento prescelto ed utilizzando il codice coltura/varietà compatibile con quello accertato **soltanto nel caso vengano rispettate tutte le seguenti condizioni:**

1. il regime di intervento ed il codice coltura/varietà che si vuole attribuire alla particella da

- inserire con superficie dichiarata uguale a 0 deve risultare già dichiarato in domanda con altre particelle;
2. le particelle da inserire con superficie uguale a zero devono essere già state dichiarate in domanda ad un qualsiasi altro regime di intervento e/o codice coltura/varietà ed inoltre devono essere state controllate in campo per l'ammissibilità
  3. le particelle non devono risultare condivise (in tal caso l'effetto sarebbe annullato in virtù della superficie dichiarata a zero).

**Si ricorda che NON è mai consentito aumentare o diminuire il totale delle superfici originariamente dichiarate per ciascun regime di intervento (a parte nel caso di risoluzione delle anomalie US1, US2, US3, US4, US5, US7).**

#### **4.23. TRATTAMENTO DOMANDE DI RETTIFICA E MULTIPLE**

##### **4.23.1. DOMANDE DI MODIFICA**

Qualora il produttore abbia presentato domanda di modifica ai sensi degli art. 15, 22, 72 o 74 il software di gestione aziendale consente la lavorazione della domanda che risulta valida al momento della emissione della banca dati.

In caso di dubbi il tecnico potrà verificare lo stato di validità della domanda attraverso la consultazione del portale SIAN, (Sezione dell'Area riservata: Domanda Unica – Consultazione Procedimento Amministrativo – OC → Domanda Unica → Estremi domanda). Qualora ci fossero incongruenze tra lo stato della domanda visibile sul portale SIAN e quello risultante nel SW di gestione delle convocazioni bisognerà effettuare una segnalazione del caso specifico per e-mail all'help desk di SIN ([SEMINATIVI@SIN.IT](mailto:SEMINATIVI@SIN.IT)).

##### **4.23.2. DOMANDE MULTIPLE**

Sono considerate "multiple" tutte quelle domande iniziali che presentano il medesimo codice fiscale o la stessa partita IVA; tale situazione blocca il pagamento di entrambe le domande.

Pertanto, in tal caso, il produttore dovrà effettuare una rinuncia presso l'Organismo Pagatore competente ad una delle due domande.

Talvolta la presenza di domande multiple può anche essere dovuta alla non corretta compilazione dei riferimenti della domanda iniziale nei casi di domanda di presentazione di una domanda di modifica; tale circostanza impedisce il corretto aggancio tra la domanda di modifica e la relativa domanda iniziale che quindi non viene invalidata. In tali casi si dovranno segnalare i casi specifici per e-mail all'help desk di SIN ([SEMINATIVI@SIN.IT](mailto:SEMINATIVI@SIN.IT)).

#### **4.24. CASI PARTICOLARI IN CONVOCAZIONE**

Nello svolgimento dell'incontro possono verificarsi una serie di casi e situazioni particolari per i quali la superficie è comunque da considerarsi a tutti gli effetti come controllata:

- a) nel caso in cui non si presenti il titolare dell'azienda o un suo rappresentante;
- b) nel caso in cui non si presenti il titolare dell'azienda o un suo rappresentante dopo l'eventuale sospensione;
- c) nel caso in cui all'incontro si presenti un rappresentante dell'azienda senza dimostrare la propria identità o senza il conferimento d'incarico e documento del titolare dell'azienda non valido. Per documenti non validi si intendono documenti scaduti e documenti diversi da passaporti, patenti e carta d'identità, o altri tipi di documenti dove non sia esplicitamente indicata la seguente dizione: *la presente tessera ha valore a tutti gli effetti come documento di identificazione personale*;
- d) nel caso in cui il rappresentante dell'azienda non fornisca la documentazione prevista nella notifica di incontro;
- e) nel caso in cui l'azienda non concordi con il risultato degli accertamenti e non intenda sottoscrivere il verbale.

Nei casi di cui sopra verranno verbalizzati i motivi per i quali non è stato possibile eseguire il controllo oppure i motivi di disaccordo e di mancata sottoscrizione da parte del produttore (stampa e firma del verbale da parte del tecnico, compilando tutti i campi del verbale e del software relativi alla convocazione).

N.B. Relativamente al punto a), prima di considerare il controllo concluso, occorrerà:

- o verificare se è rientrata la ricevuta di ritorno; nel caso non fosse rientrata, controllare la correttezza dell'indirizzo chiedendone conferma al CAA (eventualmente inviare una seconda raccomandata se l'indirizzo risultasse errato);
- o nel caso di raccomandata non recapitata, controllare l'indirizzo di spedizione (eventualmente inviare una seconda raccomandata se l'indirizzo risultasse errato in seguito alle stesse verifiche svolte per il precedente punto);
- o se il produttore ha dato mandato al CAA, ogni 15 giorni:
  - o inviare ai CAA periferici e agli OPR un fax con il numero di produttori non presentati;
  - o inviare ai CAA periferici e agli OPR unitamente al fax la stampa dei nominativi dei produttori non presentati divisi per CAA provinciali di appartenenza (archiviare le ricevute dei fax e gli elenchi).

Nel caso in cui il produttore o il suo incaricato non si fosse presentato per causa di forza maggiore egli dovrà comunicare entro 2 giorni dalla data fissata per l'incontro (mediante telegramma, lettera raccomandata o fax) il motivo della mancata presentazione e, successivamente, esibire idonea documentazione giustificativa. In tale caso si provvederà ad inviare una seconda convocazione sempre mediante telegramma indicando solo la nuova data di incontro. E' pertanto assolutamente indispensabile indicare, sulla lettera di convocazione, anche i recapiti (indirizzo completo, telefono e FAX) a cui il produttore può far pervenire tale tipo di comunicazione.

**La mancata presentazione all'incontro, non giustificata secondo le modalità sopra descritte, comporta l'impossibilità di effettuare una successiva convocazione.**

A completamento della fase di incontro con i produttori è necessario:

- o accettare che per tutte le aziende non presentatesi siano rientrati gli avvisi di ricevimento e compilare comunque il riepilogo relativo ai dati di convocazione nel software (produttore non presentatosi) e firmare e datare il verbale stesso;
- o accettare che nel caso di raccomandate non recapitate si sia provveduto a verificare il motivo

del mancato recapito e ad inviare una nuova raccomandata, qualora gli estremi del domicilio fossero errati. Il mancato rientro dell'avviso di ricevimento comporta il trattamento dell'azienda come azienda con raccomandata non recapitata. Qualora tale avviso (A.R.) rientrasse successivamente alla consegna definitiva dei risultati, si dovrà variare lo stato di convocazione in 'produttore non presentato'.

#### **4.25. CONTESTAZIONE DELL'ESITO**

Laddove il produttore indicasse nelle note a verbale una generica contestazione dell'esito scaturito dal controllo (ad esempio:... "il sottoscritto contesta l'esito del controllo e si riserva di presentare ricorso"), il tecnico SIN dovrà sempre e comunque ribadire nelle note del tecnico il motivo del mancato sopralluogo in campo; ad esempio:

"il produttore invitato ad effettuare il sopralluogo in campo, si rifiuta di effettuarlo in quanto ...";

"il produttore non risulta avere un esito fuori tolleranza nell'utilizzo..., pertanto, secondo le istruzioni AGEA, non ha facoltà per richiedere il sopralluogo in campo";

... ecc.

Nel caso in cui il produttore esprima la volontà di effettuare la sola convocazione in sede, senza l'intenzione di procedere ad un successivo sopralluogo in campo, dovrà indicarlo nel modello V3, prodotto dal Software in fase di stampa del verbale.

#### **4.26. SOPRALLUOGO IN CAMPO**

Il tecnico sarà tenuto ad informare il produttore della facoltà che lo stesso può esercitare, di effettuare il sopralluogo in campo per quei casi in cui il produttore contestasse l'esito del controllo, avendo un utilizzo a contributo in tolleranza o fuori tolleranza, e dove la negatività della dichiarazione non fosse contestabile dalla sola fotointerpretazione di foto dello stesso anno del controllo (aree non eleggibili o verifica di effettivo pascolamento di pascoli magri e boschi) oppure per l'accertamento di una violazione delle norme di Condizionalità – ambito Buone Condizioni Agricole e Ambientali (BCAA).

Particolare attenzione andrà prestata alla compilazione del modulo di richiesta di sopralluogo (V3), che il produttore o delegato dovranno firmare al termine della convocazione. Tale modulo dovrà sempre essere compilato e firmato dal rappresentante aziendale.

Il sopralluogo in campo può essere richiesto dal produttore qualora si verifichino le seguenti condizioni:

- particelle facenti parte di isole con scostamento, tra superficie accertata e superficie dichiarata dichiarate in regimi di intervento diversi da 030 (DESTIN. PRODUTTIVE NON AMMISS. AL PAGAMENTO UNICO) e da 031 (DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE) che appartengono a gruppi di coltura con esito in tolleranza o fuori tolleranza; sono comprese anche le superfici contestate per eleggibilità e i pascoli magri/boschi non pascolati;

- particelle con anomalia “F” o “R” – fondo inaccessibile o particella riservata, per le quali non è stato possibile effettuare il controllo in loco per impedimento diretto o indiretto (recinzioni, aeroporti, ecc.);
- particelle con violazioni delle norme di Condizionalità - BCAA.

Il tecnico prima di effettuare il sopralluogo in campo in contraddittorio dovrà:

- nella sede di convocazione:
  - individuare con il produttore/delegato le particelle da verificare;
  - contrassegnare le particelle per le quali è stata richiesta la verifica in campo, nel software (colonna S) al fine di permettere la stampa corretta del modello S1 e del DUC relativo all'isola:
    - Modello S1: verbale di sopralluogo per l'accertamento in campo in contraddittorio, da compilare e sottoscrivere in campo (vedi allegati). Su tale verbale vengono stampate le particelle oggetto di verifica in campo.
    - concordare con il produttore o il suo delegato l'ora, il luogo, il giorno del sopralluogo, informazioni che dovranno essere riportate nella “maschera dati convocazione” del software e pertanto stampate nel verbale (Mod.V1).
- in sede di sopralluogo:
  - procedere, prima dell'ispezione delle singole particelle oggetto di richiesta di sopralluogo, all'identificazione del produttore e/o incaricato.

Il sopralluogo in campo potrà essere effettuato solo se indicato nel modello di richiesta di sopralluogo (Mod. V3) facente parte del verbale.

#### 4.26.1. FIGURE ABILITATE AD EFFETTUARE IL SOPRALLUOGO

Il sopralluogo in campo dovrà essere, possibilmente, effettuato dallo stesso tecnico che ha svolto il controllo in campo. E' comunque possibile sostituire il tecnico di campo con un altro professionista abilitato risultante nella lista dei tecnici comunicati ad SIN.

Al sopralluogo richiesto inoltre deve essere presente **obbligatoriamente** il produttore che risulti essere il titolare della domanda di aiuto o la persona (delegato) che si è presentata alla convocazione e che abbia richiesto detto sopralluogo. E' evidente che al sopralluogo non può essere presente un delegato diverso da quello presentatosi in convocazione su specifico incarico del titolare della domanda.

Nel caso in cui il titolare della domanda sia la persona che effettua il sopralluogo in contraddittorio, lo stesso non ha diritto a ridiscutere gli esiti della convocazione condotta in precedenza con una persona da lui incaricata su particelle per le quali non era stato chiesto il sopralluogo in campo.

#### 4.26.2. IDENTIFICAZIONE DEL PRODUTTORE O DEL SUO DELEGATO

Prima di procedere al sopralluogo, si dovrà procedere all'identificazione del titolare o suo incaricato (tali informazioni dovranno essere riportate sul Modello S1).

Nel caso in cui non si presenti nel luogo concordato nessun rappresentante aziendale, oppure si presenti un incaricato che non ha effettuato l'incontro iniziale, il sopralluogo non può avvenire (il modello Mod.S1 dovrà essere compilato in tutte le sue parti).

Nel caso in cui si presenti un incaricato che non ha effettuato l'incontro iniziale, il tecnico informa che l'incontro non può avvenire.

#### 4.26.3. DOCUMENTAZIONE E MATERIALE NECESSARIO AL SOPRALLUOGO

Il tecnico abilitato porterà in campo il seguente materiale:

- DUC con ortofoto/immagine satellitare di sfondo riportante l'elenco degli usi del suolo riscontrati nelle precedenti fasi di controllo (fotointerpretazione e, se del caso, campo);
- rotella metrica;
- strumentazione GPS
- pennarello di colore marrone (in modo che sia perfettamente distinguibile dalle informazioni precedenti);
- verbale di campo (mod. S1) in duplice copia;
- materiale necessario per eseguire eventuali nuove riprese fotografiche (secondo le modalità indicate nell'apposito capitolo).

Per tutte le particelle oggetto di sopralluogo in campo è obbligatorio effettuare le riprese fotografiche con cartello indicante anche la sigla SC (sopralluogo in campo) e la data del rilievo, per distinguerle dalle riprese fotografiche effettuate durante il controllo estivo.

#### 4.26.4. ESITI DEL SOPRALLUOGO IN CONTRADDITTORIO

Alla conclusione del sopralluogo in contraddittorio il modello S1 in doppia copia dovrà essere firmato, datato e sottoscritto sia dal tecnico che dal produttore/delegato.

Una copia deve essere consegnata al produttore/delegato e l'altra archiviata nel fascicolo aziendale.

Il tecnico, successivamente, dovrà riportare tutte le informazioni necessarie nel software, in particolare:

- compilare la maschera convocazioni "dati sopralluogo" indicando la data del sopralluogo e l'esito del sopralluogo (sopralluogo effettuato o produttore non presentato);
- memorizzare nel software secondo la normale procedura le nuove riprese fotografiche, contrassegnando la finestra sopralluogo di campo.

**Nel caso in cui il sopralluogo in contraddittorio sia effettuato da un tecnico diverso da quello del controllo di campo (codice rilevatore diverso) è necessario per tali particelle aggiornare il codice rilevatore.**

Nel corso del sopralluogo possono verificarsi i seguenti casi per ognuno dei quali sono descritte più avanti le relative azioni da intraprendere:

- a. si conferma quanto precedentemente accertato;
- b. si accerti la presenza della coltura dichiarata;

- c. si riscontri un terreno arato o seminato di recente e non sia possibile risalire alla coltura precedente;
- d. il produttore o l'incaricato non si presentino o si rifiutino di sottoscrivere il suddetto modello;
- e. fondo inaccessibile;
- f. si confermano le Violazioni delle norme di condizionalità BCAA:

a. Si conferma quanto precedentemente accertato:

In tale caso è necessario:

- **sul DUC** memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura, aggiungendo solo la sigla "SC" (sopralluogo campo) vicino al numero progressivo del fotogramma;
- **nel modello S1:**
  - indicare nella colonna "presenza utilizzo dichiarato" NO;
  - nel campo "note" descrivere quanto riscontrato;
  - nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate ( numero progressivo del rullino e numero scatti) e la sigla "SC" (lo stesso codice riportato sul DUC).

In questo caso si conferma quanto accertato precedentemente, senza effettuare nessuna variazione all'esito.

b. Presenza della coltura dichiarata:

Nel caso in cui si accerti la presenza della coltura dichiarata o qualora si riesca a risalire dai residui culturali è necessario:

- **Sul DUC** mediante pennarello di colore marrone:
  - cancellare con una linea tratteggiata le delimitazioni della particella errata e le precedenti descrizioni;
  - riscrivere sulla particella la descrizione PER ESTESO di tutte le colture rilevate;
  - delimitare gli appezzamenti rilevati, ove visibili ed in presenza di foto dell'anno corrente, sulla finestra grafica del DUC, oppure delimitarli con lo strumento GPS (secondo i criteri descritti nei paragrafi 6.2.1 e 6.2.2. della prima parte delle Specifiche Tecniche)
  - memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura, aggiungendo solo la sigla "SC" (sopralluogo campo) vicino al numero progressivo dello scatto;
- **nel modello S1:**
  - indicare nella colonna "presenza utilizzo dichiarato" SI;
  - nel campo "note" descrivere quanto riscontrato;
  - nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate (identificativo della foto scattata) e la sigla "SC" (lo stesso codice riportato sul DUC).

In questo caso è necessario programmare un ulteriore incontro in sede periferica per memorizzare i dati variati e concludere l'incontro, rilasciando un altro verbale con esiti aziendali diversi.

c. Terreno arato o seminato di recente dove non sia possibile risalire alla coltura precedentemente accertata:

Qualora si riscontri un terreno arato o seminato di recente e non sia assolutamente possibile risalire alla coltura precedentemente accertata è necessario:

- **Sul DUC** memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura, aggiungendo solo la sigla “SC” (sopralluogo campo) vicino al numero progressivo dell’identificativo della foto scattata;
- **nel modello S1:**
  - indicare nella colonna “presenza utilizzo dichiarato” NO;
  - nel campo “note” descrivere quanto riscontrato;
  - nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate (numero identificativo della foto scattata) e la sigla “SC” (lo stesso codice riportato sul DUC).

In questo caso si conferma quanto accertato precedentemente, senza effettuare nessuna variazione all’esito e né una nuova convocazione, confermando il verbale precedentemente rilasciato.

d. Il produttore o l’incaricato non si presentino o si rifiutino di sottoscrivere il verbale:

Qualora il produttore o l’incaricato non si presentino o si rifiutino di sottoscrivere il suddetto modello si farà riferimento, ai fini della liquidazione dell’aiuto, alle sole risultanze tecniche presenti nel verbale d’incontro, e inoltre, in caso di rifiuto di sottoscrizione del verbale, non possono essere presi in considerazione motivazioni e/o osservazioni formulate in sede di sopralluogo in campo.

e. Fondo inaccessibile:

Per i sopralluoghi dovuti a particelle non controllate precedentemente, in quanto il fondo risultava inaccessibile, si dovrà effettuare la verifica di campo, secondo le specifiche previste per la metodologia di campo, con metodologia RFV o OTS a seconda della situazione, secondo i criteri descritti nei paragrafi 6.2.1 e 6.2.2. della prima parte delle Specifiche Tecniche..

In caso di terreno arato, bisognerà cercare di risalire alla coltura precedentemente seminata ed in caso positivo dell’accertamento si dovrà utilizzare il codice rilevato opportuno. Qualora neanche attraverso la ricerca dei residui della coltura precedente è possibile confermare la presenza della coltura dichiarata si dovrà utilizzare il codice 100= INCOLTO PRODUTTIVO SOGGETTO A PRATICHE AGRONOMICHE A BASSO.

Qualora il controllo risulti positivo, si dovrà:

- **Sul DUC** memorizzare la nuova coltura riscontrata, aggiungendo la sigla “SC” (sopralluogo campo) accanto alla descrizione o sigla riportata;
- **nel modello S1:**
  - indicare nella colonna “presenza utilizzo dichiarato” SI;
  - nel campo “note” descrivere quanto riscontrato.

In questo caso è necessario programmare un ulteriore incontro in sede periferica per memorizzare i dati variati e concludere l’incontro, rilasciando un altro verbale con esiti aziendali diversi.

f. Violazione delle norme di condizionalità BCAA:

In caso di verifica di particelle precedentemente indicate con presenza violazione delle norme di condizionalità BCAA, si dovrà evidenziare sul campo al produttore/delegato il fenomeno che ha determinato la segnalazione della violazione.

Qualora il terreno risulti arato e non sia assolutamente possibile evidenziare il fenomeno precedentemente accertato, è necessario:

- **Sul DUC** memorizzare le nuove riprese fotografiche secondo la normale procedura,

aggiungendo solo la sigla “SC” (sopralluogo campo) vicino al numero identificativo della foto scattata

• **nel modello S1:**

- nel campo “note” descrivere quanto riscontrato
- nella colonna Rif. nuove foto di campo indicare i nuovi riferimenti delle riprese fotografiche effettuate (identificativo della foto scattata) e la sigla “SC” (lo stesso codice riportato sul DUC).

In questo caso si conferma quanto accertato precedentemente, senza effettuare nessuna variazione all'esito né una nuova convocazione, confermando il verbale precedentemente rilasciato, purché l'accertamento della violazione precedente sia stata suffragata dalla foto di campo scattata all'epoca del primo controllo o, solo nel caso di metodologia Satellite, sia ben visibile sulla immagine satellitare VHR utilizzando per il controllo in fotointerpretazione.

#### **4.27. COMPILAZIONE “CAMPI” SOFTWARE E REDAZIONE DEL VERBALE D'INCONTRO**

Prima di procedere alla stampa automatica (è possibile anche la sola visualizzazione) del verbale è necessario compilare, nel software, i campi del riepilogo generale delle convocazioni, e della maschera presentato indicando i seguenti dati:

**estremi della richiesta di incontro:**

- n. della raccomandata
- data invio raccomandata
- data ricezione raccomandata (solo per i produttori non presentati)
- data prevista per l'incontro
- data convocazione

**identità del rappresentante aziendale presentatosi:**

- titolarità del rappresentante
- identità del rappresentante
- tipo documento identità
- n. documento identità

**esito stato convocazione:**

- produttore presentatosi con firma
- non presentatosi
- produttore rinvia
- produttore presentatosi senza firma;

**documentazione acquisita nel corso dell'incontro:**

- documentazione catastale (frazionamenti, ecc.)
- titolarità
- autocertificazione particelle in supero
- compilazione Modello V3: nella compilazione del modello il produttore deve indicare la facoltà che intende esercitare:
- contraddittorio in sede
- contraddittorio in sede e, se ne possiede i requisiti, successivo sopralluogo in campo

- note del tecnico incaricato al controllo: se il produttore lo richiede si deve indicare la data del sopralluogo in campo; per nessun motivo invece il tecnico dovrà inserire nelle note giudizi su particelle non dichiarate
- note del rappresentante aziendale: il produttore, purché firmi il verbale, ha diritto di effettuare qualsiasi tipo di dichiarazione
- luogo di compilazione del verbale

**dati sopralluogo in campo:**

1. data prevista
2. luogo
3. ora prevista.

#### **4.28. STAMPA DEL VERBALE**

Dopo aver inserito i dati si procederà alla stampa automatica mediante il software.

Qualora non sia possibile fornire al produttore per problemi tecnici il verbale stampato automaticamente con il software, si procederà alla compilazione manuale del verbale nel seguente modo:

- utilizzare i moduli appositamente predisposti (vedi allegati);
- consultare a video il verbale (aprire le "cartelle") e riportare le informazioni presenti nel verbale cartaceo (se funzione disponibile).

Sono parte integrante del verbale i seguenti moduli:

- **Mod.V1:** verbale di incontro con il riepilogo dei risultati di ammissibilità;
- **Modello V1-cond:** Modello riepilogativo degli esiti di condizionalità; il modello viene stampato per tutte le domande incluse nel campione condizionalità, ad eccezione di quelle presentate all'OP ARTEA; achille (verificare tabella chi fa che cosa)
- **Mod.V2:** anomalie ancora presenti sulle particelle della domanda;
- **Mod.V3:** modello di richiesta di sopralluogo in cui è espressa la volontà del produttore di procedere alla sola convocazione in contraddittorio in sede o esercitata la facoltà a procedere anche ad un successivo sopralluogo in campo in contraddittorio, scheda della documentazione acquisita, note del tecnico incaricato al controllo e del rappresentante aziendale;.
- **Mod.V4:** elenco particelle controllate, con indicata la superficie misurata:
  - per le particelle, dove non sono state risolte le anomalie (I-R), nella colonna superficie assegnata, non è presente nessuna superficie (0.00);
  - per le particelle Q-R, nella colonna superficie assegnata la superficie presente deriva dal calcolo dell'algoritmo relativo ai terreni seminativi non identificabili.
  - per le particelle con codice M (anomalia risolta) nella colonna superficie assegnata è presente la superficie minore tra quella dichiarata e quella validata al catasto.

Nel modello V4 sono indicate inoltre le variazioni apportate (inserimenti, cancellazioni, modifiche, rinunce effettuate d'ufficio o dal produttore), la segnalazione (\*) delle anomalie ancora presenti sulle particelle della domanda.

- **Modello V4-cond:** Modello che dettaglia per particella gli esiti dei controlli di condizionalità; il modello viene stampato soltanto per domande presentate ad AGEA oppure ad altri Organismi Pagatori che hanno delegato i controlli di condizionalità ad AGEA (O.P. Lombardia, Finpiemonte e ARBEA); achille (verificare tabella chi fa che cosa)
- **Modello V4-FAG:** Modello che dettaglia per particella gli esiti dei controlli sulle FAG; il modello viene stampato solo per le aziende che dichiarano FAG; Il modello verrà compilato con una riga per ciascun poligono disegnato a FAG sul GIS, con l'indicazione della chiave catastale della particella dichiarata, l'utilizzo dichiarato, la somma della superficie totale dichiarata su quella particella a quell'utilizzo (tali dati saranno ripetuti su più righe per quanti saranno i poligoni FAG disegnati per quella particella); inoltre per ciascun poligono, comparirà il progressivo del poligono nell'ambito del modello, il codice utilizzo rilevato, la superficie misurata per ciascun poligono, la superficie accertata per ciascun poligono, il tipo di impianto rilevato, il sesto di impianto rilevato, il numero di piante rilevate per ciascuna specie FAG, il numero di piante rilevate totali delle specie FAG, il codice utilizzo prevalente rilevato, il numero di piante di castagno, il numero di altre piante diverse dalla FAG a dal castagno, il flag se impianto produttivo (SI/NO), il flag di presenza di consociazione erbacea (Si/No)
- **Mod.V5:** elenco degli utilizzi riscontrati per singola particella dichiarata. Le colture accertate sono espresse con codici culturali corrispondenti ai codici culturali utilizzati per i controlli. La descrizione delle colture avverrà attraverso una legenda di decodifica.
- **Modello V6-cond:** Modello che indica le prescrizioni degli interventi correttivi da effettuare in caso di violazioni delle norme di Condizionalità; il modello viene stampato per tutte le domande incluse nel campione condizionalità, ad eccezione di quelle presentate agli OP ARTEA, AVEPA ed AGREA; achille (verificare tabella chi fa che cosa)
- **Mappa aziendale:** Tale documento, in formato A4, è costituito dalla ortofoto digitale con l'indicazione, in bianco e nero, di ciascuna particella oggetto di controllo, riportante i limiti catastali digitalizzati ed i limiti delle superfici accertate. Sono inoltre presenti le seguenti informazioni alfanumeriche:
  - identificativo catastale della particella
  - superficie catastale misurata
  - superficie di ciascun utilizzo riscontrato e relativa classe di eleggibilità
  - data della stampa

Le mappe aziendali devono essere consegnate a tutte le aziende.

Non è possibile rilasciare la mappa aziendale per le particelle ricadenti su:

- fogli non disponibili (D)
- particelle rinunciate totalmente
- sulle particelle dove non è stato possibile effettuare nessun controllo (I-M-R).

#### 4.29. INFORMAZIONI DA INSERIRE A COMPLETAMENTO DEL VERBALE

Il verbale stampato deve essere completato nei seguenti campi:

- tutte le informazioni non compilate automaticamente, ma richieste dal verbale stesso;

- firma leggibile del tecnico che ha effettuato il contraddittorio e del titolare dell'azienda o dal suo incaricato;
- luogo del verbale (codice operatore e data verranno stampati automaticamente);
- la descrizione nel verbale e nella scheda dei numeri di pagine “pag. ..... di ...”.

Si ricorda che **la mancata sottoscrizione** del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che non possono essere presi in considerazione le motivazioni e/o osservazioni formulate in sede di incontro, né la richiesta di sopralluogo congiunto in campo.

Inoltre dovrà essere memorizzata l'informazione nel software, maschera convocazioni “produttore presentatosi senza firma”.

Risulta fondamentale consegnare il verbale, poiché la consegna costituisce, ai sensi della Legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo.

Se il produttore firma il verbale, eventuali osservazioni al verbale potranno essere riportate dal produttore compilando la scheda “Dichiarazioni del rappresentante aziendale”- Mod.V3 (vedi allegati) da allegare al verbale stesso.

Naturalmente la firma del tecnico in tale parte del verbale va intesa non come accettazione delle dichiarazioni del produttore, ma solo come “presa visione” delle dichiarazioni (infatti ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà comunque conto dei dati indicati nella prima pagina del verbale).

#### 4.30. ATTIVITÀ DA SVOLGERE NELLA FASE CONCLUSIVA DELL'INCONTRO

##### 4.30.1. CONSEGNA DELLA COPIA DEL VERBALE

Dopo aver completato il verbale si procederà alla stampa di una seconda copia (da completare uguale alla prima) o alla fotocopiatura della prima copia che sarà consegnata al titolare dell'azienda o al suo rappresentante delegato/incaricato

**I modelli (Mod.V2, V3, V4, V4-FAG, V4-COND, V5, V6-COND, S1 + mappette aziendali) fanno parte integrante del verbale di incontro (Mod.V1 ed eventuale V1-cond) e dovranno essere consegnati in copia al rappresentante aziendale completi di tutte le informazioni richieste ( firme, data, pag. ..... di ..., ecc.).**

##### Caso Particolare

Qualora dopo aver già rilasciato un verbale ad un produttore, si verifichi la necessità di diminuire la superficie accertata (riduzione poligoni) di una particella e già verbalizzata nel corso dell'incontro con altri produttori, sarà necessario riconvocare tutti i produttori interessati da tale variazione, al fine di rilasciare un nuovo verbale. Il vecchio verbale sarà comunque archiviato nel fascicolo aziendale con la scritta “sostituito dal verbale del .....”. Nel nuovo verbale, nelle note del tecnico, sarà riportata la scritta: “il presente verbale sostituisce il verbale del .....”.

#### 4.30.2. INFORMAZIONI DA FORNIRE AI PRODUTTORI

E' necessario che il tecnico informi il produttore che le superfici accertate non sono da considerarsi liquidabili (es.: applicazioni di sanzioni per rinunce effettuate, comparsa di superi, ecc.) in quanto l'Organismo Pagatore competente si riserva di effettuare ulteriori verifiche a livello centrale. In particolare per quanto concerne i superi è necessario informare i produttori che la superficie accertata per le particelle in supero non è considerata, in sede di compilazione del verbale, per il calcolo dell'esito, in quanto il controllo del supero sarà effettuato solo a livello centrale dall'Organismo Pagatore competente, dopo aver verificato le rinunce da parte dei produttori condividenti. Inoltre dovrà essere specificato al produttore che l'esito relativo al gruppo di coltura 600 legato all'attribuzione dei titoli potrà essere calcolato soltanto sul sistema centrale sulla base dei Titoli definitivi assegnati; infine si dovrà chiarire che anche l'esito complessivo aziendale potrà essere calcolato, per lo stesso motivo, soltanto sul sistema centrale e pertanto, anche in presenza di gruppi di coltura con esito diverso da fuori tolleranza tali gruppi di coltura potrebbero non essere liquidati qualora l'esito complessivo aziendale risultasse fuori tolleranza.


**Bisognerà anche avvertire i produttori che le variazioni apportate al piano di utilizzo aziendale che presuppongono la modifica o l'inserimento di nuove particelle dovranno essere completate dallo stesso produttore provvedendo ad inserire nel fascicolo del produttore detenuto dal CAA la relativa documentazione necessaria.**

#### 4.30.3. ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

Il verbale originale con i relativi allegati e la copia della lettera di convocazione devono essere archiviati nel fascicolo aziendale.

Dopo l'incontro con i produttori dovrà essere prodotta per tutte le aziende non convocate la "scheda riepilogativa dei risultati". Tale scheda riporterà tutti i codici degli addetti ai controlli di campo, alle misurazioni e all'incontro che hanno concorso a determinare l'esito aziendale. Per le aziende non presentate dovrà essere stampato, oltre al verbale, la relativa mappa aziendale.

## 5. PREDISPOSIZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI



I materiali in carico alle società competenti in materia di esecuzione dei Controlli Oggettivi, sulle aziende del “Campione 2009”, dovranno essere predisposti in modo opportuno ai fini della restituzione al Centro Trattamento Documenti (C.T.D.) della Società SIN. Si ricorda di verificare preventivamente che tutti i documenti in consegna siano firmati, timbrati e datati secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche (DUC, verbali di incontro, etc.).

In particolare, si rappresentano nella successiva tabella le indicazioni da seguire nella predisposizione delle singole tipologie di materiale in restituzione.

Si raccomanda di seguire scrupolosamente le modalità di predisposizione indicate in quanto la loro inosservanza potrebbe pregiudicare la possibilità della loro archiviazione.

I materiali predisposti, dovranno essere inoltrati al seguente indirizzo, previa comunicazione da parte del coordinamento centrale di SIN del calendario di consegna:

**SIN-CTD**  
**VIA DELL'IMBRECCIATO, 136**  
**00149 ROMA**

Ciascuna spedizione dovrà essere accompagnata dal modello “check-list”, riprodotto in allegato, riportante il numero di colli oggetto della spedizione, riepilogato per singola tipologia nell’ambito di una singola provincia.

Tale modello dovrà essere inserito in una busta trasparente, come prima pagina del Dox n. 1 relativo alla tipologia “Fascicoli Aziendali”.

**CONTROLLI OGGETTIVI “DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA 2009”  
RESTITUZIONE MATERIALI**

Tipologia materiale	Modalità di predisposizione
Fascicoli aziendali	<p>Si riferisce al fascicolo di ogni singola azienda controllata.  Si compone di tutta la documentazione cartacea riferita alla singola Azienda (ad es. lettera di convocazione, verbale ecc. come descritto nelle Specifiche tecniche al capitolo: “CONSEGNA DEL MATERIALE UTILIZZATO PER I CONTROLLI”).  <u>I fascicoli dovranno essere ordinati per numero domanda.</u>  Ciascun fascicolo dovrà essere contenuto in una busta trasparente, in naturene, con foratura universale ed apertura sul lato superiore, di formato interno 22x30 cm.  Si raccomanda di disporre, per ogni fascicolo, la pagina recante il “codice a barre” in modo che risulti ben visibile, aprendo il Dox, sul lato superiore destro.  Ciascuna busta dovrà essere inserita in un Dox delle dimensioni di cm. 9x35x29 (LxHxP), dotato di meccanismo per la raccolta ed il contenimento delle buste, con chiusura di sicurezza. Qualora l’azienda sia stata controllata anche per il rispetto della Condizionalità, all’interno dello stesso fascicolo dovrà essere contenuta anche tutta la documentazione relativa al controllo effettuato per il rispetto dei CGO (check-list, relazioni di controllo e verbale).  Sul dorso di ciascun Dox dovrà essere apposta un’etichetta indicante:</p> <p style="text-align: center;">CONTROLLI OGGETTIVI DPU 2009 FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE PROVINCIA ..... n. domanda da ..... A ..... - DOX ... DI ...</p> <p>I dox contenenti i fascicoli aziendali dovranno essere spediti in scatole di cartone che ne devono contenere al massimo 6; su ciascuna scatola dovrà essere apposta un’etichetta esterna riportante le seguenti informazioni: CONTROLLI OGGETTIVI DPU 2009 - FASCICOLI AZIENDE CAMPIONE - Provincia DI .....- COLLO N di M (ad es. 1 di 8). Nello stesso collo dovranno essere presenti materiali di <u>una sola</u> provincia.</p>
DUC.	<p>I modelli DUC (Documenti Unici di Campo) dovranno essere ordinati secondo la codifica ISTAT “Provincia – Comune” e quindi in ordine crescente di “Numero Foglio” e di numero pagina.  Quindi, saranno raggruppati per comune e ciascun gruppo inserito in buste trasparenti, in modo che il “codice a barre” risulti posizionato nell’angolo “alto sinistro” di ciascuna busta utilizzata. N.B. Siccome i DUC privi del codice a barre saranno rifiutati, dovrà essere verificata attentamente la presenza del codice a barre prima della spedizione.  Le buste in argomento, in naturene con foratura universale ed apertura sul lato superiore, dovranno essere di formato interno 22x30 cm.  Ciascuna busta dovrà essere inserita in un Dox delle dimensioni di cm. 9x35x29 (LxHxP), dotato di meccanismo per la raccolta ed il contenimento delle buste, con chiusura di sicurezza.  Sul dorso di ciascun Dox dovrà essere apposta un’etichetta indicante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Intestazione “Controlli Oggettivi DPU/PSR 2009”;</li> <li>. materiale “DUC”;</li> <li>. Provincia di .....;</li> <li>. da codice ISTAT ..... a .....</li> <li>. DOX ... DI ...</li> </ul> <p>Nello stesso DOX dovranno essere presenti materiali di <u>una sola</u> provincia.</p>

## APPENDICE "A" - RPU - IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

### QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo alla campagna 2009:

### NORMATIVA COMUNITARIA

#### Codifica Prodotti

**Decisione della Commissione 2000/115/CE**, del 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 038 del 12 febbraio 2000, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [notificata con il numero C(1999) 3875]

**Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione**, del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 216 del 12 agosto 2002, recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

#### Regolamento (CE) N. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

**Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio** del 19 gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 30/16 del 31 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003

**Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio** del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 per quanto applicabile nell'anno 2009

**Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio** del 22 ottobre 2007, pubblicato nella G.U.U.E. 16 novembre 2007, n. L 299, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

### FORAGGI ESSICCATI

**Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio**, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

**Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione**, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

**Reg. (CE) n. 432/2006 della Commissione**, del 15 marzo 2006, che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

**Reg. (CE) n. 456/2006 del Consiglio**, del 20 marzo 2006, recante correzione del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

**Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione e successive modifiche**

**Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione** del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n.1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) N. 1974/2004 della Commissione** del 29 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004

**Regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione** dell'8 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) . 1782/2003

**Regolamento (CE) n. 606/2005 della Commissione** del 19 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) n. 1085/2005 della Commissione** dell'8 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) n. 1701/2005 della Commissione** del 18 ottobre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Reg. (CE) n. 2183/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005**, che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

**Reg. (CE) n. 373/2007 della Commissione** del 2 aprile 2007, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

**Regolamento (CE) n. 1522/2007 della Commissione** del 19 dicembre 2007

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004. recante modalità d'applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

**Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione e successive modifiche**

**Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione** del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione** dell'11 febbraio 2005, che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) n. 436/2005 della Commissione** del 17 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) n. 1954/2005 della Commissione** del 29 novembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il pagamento degli aiuti

**Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione** del 23 dicembre 2005, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione** del 15 febbraio 2006, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio

**Reg. (CE) n. 381/2007 della Commissione** del 4 aprile 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

**Regolamento (CE) n. 1550/2007 della Commissione** del 20 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) n. 145/2008 della Commissione** del 19 febbraio 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori.

**Regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione e successive modifiche**

**Regolamento (CE) N. 1973/2004 della Commissione** del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del reg. CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

**Regolamento (CE) n. 681/2005 della Commissione** del 29 aprile 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 in ordine alle condizioni per beneficiare dei pagamenti per superficie per il lino destinato alla produzione di fibre

**Regolamento (CE) n. 1044/2005 della Commissione** del 4 luglio 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004

**Regolamento (CE) n. 794/2005 della Commissione** del 26 maggio 2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

**Regolamento (CE) n. 2182/2005 della Commissione** del 22 dicembre 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

**Regolamento (CE) n. 270/2007 della Commissione** del 13 marzo 2007, recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

**Regolamento (CE) n. 1548/2007 della Commissione** del 20 dicembre 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

**Regolamento (CE) n. 605/2005 della Commissione** del 19 aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

**Regolamento (CE) 2081/92** Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

**Regolamento (CE) 2342/1999** recante modalità di applicazione del reg. (CE) n.1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi- Allegato 1 – Elenco delle razze bovine non a orientamento carne;

**Regolamento (CE) 1804/1999** che completa , per le produzioni animali, il regolamento (CEE 2092/91) relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

**Regolamento n. (CE) 1760/2000** che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

**Reg. (CE) n. 318/2006 del Consiglio**, del 20 febbraio 2006 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero

## ORTOFRUTTA

**Regolamento (CE) n. 2200/1996 del Consiglio** del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

**Regolamento (CE) n. 2201/1996 del Consiglio** del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

**Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione**, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

**Regolamento (CE) n. 259/2008 della Commissione** del 18 marzo 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

## NORMATIVA NAZIONALE

### Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni

Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

**D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252** (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998)

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

**D.P.R. 7-4-2000 n. 118**, Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109.

Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

**D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)

**Decreto del 30 agosto 2000 n. 22601** recante indicazioni sull'etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative

**Deliberazione AGEA n. 115 del 12 maggio 2003**, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003

Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea.

**Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2005

"Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari", convertito con modificazioni nella

**Legge 11 novembre 2005 n. 231** recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi

pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari.  
(GU n. 263 del 11-11-2005)

**CIRCOLARE ACIU.2005.765** del 20 dicembre 2005

In merito alla pubblicazione dei dati relativi agli aiuti comunitari erogati

**DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262**

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare) convertito, con modificazioni, dalla **L. 24 novembre 2006, n. 286** e modificato dall'art. 339 della **Legge 27 dicembre 2006, n. 296** - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

**Circolare AGEA ACIU.2008.332** del 3 marzo 2008

Reg. CE n. 796/2004 – Applicazione della tolleranza amministrativa e della tolleranza tecnica di misurazione.

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 e successive modifiche**

**D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

**D.M. n. 2669 del 3 novembre 2004**, recante modifiche ed integrazioni al DM n. 1787 del 5 agosto 2004;

**D.M. del 29 luglio 2005**

Modifica al Decreto 5 agosto 2004 concernente la proroga della data di assegnazione ai produttori dei titoli all'aiuto definitivi conformemente al disposto dell'articolo 12, par. 4 del regolamento (CE) n. 795/2004.

**D.M. del 27 novembre 2006**

Modificazioni al decreto del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della Riforma della politica agricola comune.

**D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004 e successive modifiche**

**D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004** relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

**D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004** recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

**D.M. N. D/ 14 dell'11 gennaio 2006**

Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

**D.M. n. 790/G1 del 29 luglio 2005**

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

**D.M. n. 1288 del 3 agosto 2005**

Disposizioni per l'attribuzione e l'utilizzo dei titoli all'aiuto per il regime di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/03, derivanti dai premi alla macellazione corrisposti ai soccidanti.

**D.M. n. 1461 del 3 agosto 2005**

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva.

**CIRCOLARE ACIU.2005.210** del 20 aprile 2005

**D.M. n. 1535 del 22 ottobre 2007**

## **DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL REGIME DI PAGAMENTO UNICO.**

### **CIRCOLARE ACIU.2008.751** del 30 aprile 2008

Domanda Unica 2008. Disponibilità delle parcelle ai sensi dell'art. 44(3) del Reg. (CE) n. 1782/2003, come modificato dal Reg. (CE) n. 146/2008.

### **Circolare ACIU.2008.837** del 14 maggio 2008

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Campagna 2008

### **Circolare ACIU.2008.1150** del 14 luglio 2008

Modifiche alla circolare prot. n. ACIU.2008.837 del 14 maggio 2008, concernente le istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/2003 – Campagna 2008

### **Circolare ACIU.2008.1637** del 19 novembre 2008

Domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Ricalcolo importi per i titoli basati sulle superfici nell'ambito del Regime Unico di Pagamento.

### **Circolare ACIU.2008.1678** del 28 novembre 2008

Domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Ricalcolo importi per i titoli basati sulle superfici nell'ambito del Regime Unico di Pagamento – Campagne 2005, 2006, 2007 – Rettifica della circolare prot. n. ACIU.2008.1637 del 19 novembre 2008.

## **DECRETO MiPAAF 254/2009**

Dichiarazione degli ettari ammissibili al regime di pagamento unico.

## **RISERVA NAZIONALE**

**DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

### **DECRETO Dirigenziale N. D/137 del 7 aprile 2005**

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

### **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00238 del 2 maggio 2005**

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

### **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00324 del 26 maggio 2005**

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 – informazioni aggiuntive

#### **– Contratti di affitto di lunga durata.**

### **CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00398 del 22 giugno 2005**

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

Integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2005.238 del 4.05.2005 e modifica alla Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26.05.2005

### **D.M. n. D/262 del 2 maggio 2006**

Modifica del decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica

Agricola Comune.

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.437 del 7 giugno 2006**

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

**CIRCOLARE 4 agosto 2006, n. 24**

Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

**DECRETO Dirigenziale n. A/129 del 28 marzo 2007**

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

**D.M. 2 gennaio 2008**

Modificazioni al decreto 24 marzo 2005, concernente la gestione della riserva nazionale del regime di pagamento unico della PAC

**DECRETO N. 3529 DEL 31/03/2008**

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.838 del 14 maggio 2008**

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005. Modifiche e integrazioni alla circolare Agea ACIU.2007.315 del 9 maggio 2007

**CIRCOLARE 1 luglio 2008, n. 23**

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2008 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005

**REGISTRO NAZIONALE TITOLI**

**Legge 11 novembre 2005 n. 231**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonche' per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (GU n. 263 del 11-11-2005)

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00736 del 30 novembre 2005**

Istituzione del Registro Nazionale Titoli

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00198 del 28 febbraio 2006**

chiarimenti in ordine all'applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00258 del 29 marzo 2006**

Proroga del termine per la registrazione dei movimenti su titoli da utilizzare nell'anno di trasferimento

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.00128 del 2 marzo 2007**

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.

**DECRETO MiPAF del 22 marzo 2007**

Disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e modificazioni al decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma agricola comune.

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.236 del 6 aprile 2007**

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). Modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005. Trasferimento titoli.

**Legge 6 aprile 2007, n. 46**, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 11 aprile 2007  
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, recante  
disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali"

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.363 del 23 maggio 2007**

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). – Pegno su titoli

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.411 dell'8 giugno 2007**

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). – Pegno su titoli -  
modifica della circolare Agea n. ACIU.2007.363 del 23 maggio 2007.

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.896 del 30 ottobre 2007**

applicazione dell'art. 4ter, del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10.

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.338 del 4 marzo 2008**

Settore tabacco: Titoli all'aiuto – Capitolo 3 – Sezione 1 – paragrafo 2, lettera a) art. 43 del Reg. CE  
n. 1782/2003.

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.874 del 16 maggio 2008**

trasferimento titoli. Disposizioni specifiche per l'anno 2008.

**CONDIZIONALITÀ**

**D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006**

Disciplina del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 14  
dicembre 2005.

**D.M. n. 13286 del 18 ottobre 2007**

Di modifica e integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 recante "Disciplina  
del regime di condizionalità della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 14 dicembre 2005".

**DM 1205 del 20 marzo 2008**

Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del  
Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del  
20 settembre 2005, sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo  
sviluppo rurale (FEASR).

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.1388 del 17 settembre 2008**

Applicazione della Normativa Comunitaria e Nazionale in materia di Condizionalità.  
Anno 2008.

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2008.1485 del 15 ottobre 2008**

Addendum alla CIRCOLARE prot. n. ACIU.2008.1388 del 17 settembre 2008 in materia di  
Condizionalità.

**D.M. n. 16809 del 24 novembre 2008**

Di modifica e integrazione del decreto ministeriale 21 dicembre 2006 n. 12541 recante "Disciplina  
del regime di condizionalità della PAC".

**D.M. del 22 gennaio 2009, n° 1564**, di modifica e integrazione del Decreto 20 marzo 2008 recante  
"Disposizioni in materia di violazioni riscontrate nell'ambito del Regolamento (CE) n. 1782/03 del  
Consiglio del 29 settembre 2003 sulla PAC e del Regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio, del  
20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo  
sviluppo rurale (FEASR)."

**DECRETO** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29  
settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni

relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

**DECRETO 10 aprile 2006, prot. E-271**

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, che reca modalita' di applicazione.

**DECRETO MiPAAF 20 gennaio 2009** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 del 11 febbraio 2009

Modificazioni al decreto ministeriale 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto alla qualità per il frumento duro previsto dal regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004.

**Nota AGRI DI CI/ac D(2007) 6445**

risposta della Commissione al quesito MIPAF relativo alla compatibilità di alcuni regimi di aiuto con il regime per le colture energetiche

**DOMANDA UNICA - AIUTI SUPPLEMENTARI (APPL. ART. 69 REG. (CE) 1782/03)**

**D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004**

relativo all' attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

**D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004**

recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

**D.M. n. D/580 del 9 dicembre 2004**

Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

**Nota del 10 gennaio 2005** n. 7/segr – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Precisazioni in merito alla certificazione delle sementi esenti da contaminazione OGM

**D.M. n. D/218 del 23 maggio 2005**

Quantitativo minimo di sementi certificate di mais dolce per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

**D.M. n. D/5 del 7 dicembre 2005**

Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004.

**D.M. n. D/256 del 28 aprile 2006**

relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

**D.M. del 1 dicembre 2006 n. D/668**

Modificazioni al decreto ministeriale del 24 settembre 2004 recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune

**D.M. del 20 gennaio 2009** Modificazioni al decreto 24 settembre 2004, recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune.

**NOTA MiPAF D/107 del 14 febbraio 2007**

Quantitativo minimo di sementi certificate di varietà ibride di colza per ettaro al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

**FORAGGI ESSICCATI**

**D.M. del 15 marzo 2005**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 26/4/2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio del 23 settembre 2003, e n 382/2005 della Commissione, concernenti il regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

### **SEMENTI CERTIFICATE**

#### **D.M. del 15 marzo 2005**

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.

### **TABACCO**

#### **D.M. n. 63/D del 30 gennaio 2006 e successive modifiche**

#### **D.M. n. 63/D del 30 gennaio 2006**

disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco

#### **D.M. n. D/163 del 14 marzo 2006**

Disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco.

#### **D.M. n. D/189 del 22 marzo 2007**

Modificazioni al decreto 30 gennaio 2006, n. D/63 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco.

### **COLTURE ENERGETICHE**

#### **DM 2 gennaio 2008**

Modificazioni al decreto 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto per le colture energetiche e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime da destinare principalmente al settore non alimentare.

#### **Circolare ACIU.2008.836 del 14 maggio 2008**

Regime di aiuti per le colture energetiche – Reg. (CE) 1782/2003 e Reg. (CE) N. 1973/04 .

### **ORTOFRUTTA**

#### **Pomodoro**

#### **D.M. n. 1540 del 22/10/2007**

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione.

#### **D.M. n. 1232 DEL 31.01.2008**

Modifica dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2007, n. 1540 concernente "Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione" in ordine al termine di comunicazione dei casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

#### **D.M. n. 1229 del 31/01/2008**

Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione.

#### **D.M. n. 2517 DEL 26 febbraio 2008**

Proroga dei termini di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 31 gennaio 2008, n. 1229 concernente "Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003, previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore del pomodoro destinato alla trasformazione" in ordine alla stipula e al deposito dei contratti di trasformazione del pomodoro per l'anno 2008.

#### **Circolare AGEA ACIU.2008.304 del 18 febbraio 2008**

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per l'accreditamento del

primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

**Circolare AGEA n. 5 del 25 febbraio 2008**

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

**Circolare AGEA ACIU.2008.378 del 14 marzo 2008**

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

**Circolare AGEA n. 24 del 1 luglio 2008**

Riforma della politica agricola comune. Controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1182/2007.

**Circolare AGEA n. 29 del 29 luglio 2008**

Riforma della politica agricola comune. Controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio al pomodoro da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1182/2007. Errata corrigere circolare UM n. 24 del 1.7.2008

**Circolare MiPAAF prot. n. 742 del 30-01-2009**

Fissazione dell'aiuto indicativo per l'anno 2009 del pomodoro destinato alla trasformazione

**Agrumi**

**D.M. n.. 3635 del 21 dicembre 2007**

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore degli agrumi ai sensi dell'allegato VII, lettera M, del regolamento (CE) n. 1782/2003

**Pere, Pesche, Prugne**

**D.M. n. 1539 del 22/10/2007**

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione.

**D.M. n. 1537 del 22/10/2007**

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore delle pere e delle pesche destinate alla trasformazione.

**D.M. n. 2693 DEL 29 febbraio 2008**

Disposizioni nazionali di attuazione del regime transitorio di cui all'articolo 68 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003 previsto dalla riforma della politica agricola comune nel settore delle pere , delle pesche e delle prugne d'Ente destinate alla trasformazione.

**Circolare AGEA ACIU.2008.553 del 14 aprile 2008**

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi alle pere, pesche e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

**Circolare AGEA n. 13 del 23 aprile 2008**

Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per l'accreditamento del primo trasformatore e la presentazione dei contratti relativi alle pere, pesche e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) 1182/2007.

**Circolare AGEA ACIU.2008.1132 del 2 luglio 2008**

Riforma della politica agricola comune. Aiuti relativi al pomodoro da trasformazione per la campagna 2008 – Proroga di termini.

**Circolare AGEA ACIU.2008.1141 del 4 luglio 2008**

Riforma della politica agricola comune. Controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio alle pesche, pere e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1182/2007.

**Circolare AGEA n. 28 del 29 luglio 2008**

Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Controlli e sanzioni nell'aiuto transitorio alle pesche, pere e prugne d'ente da trasformazione ai sensi del Reg. (CE) n. 1234/2007

## APPENDICE “B” - GLOSSARIO

Qui di seguito viene data una breve definizione delle sigle e dei termini particolari utilizzati nel testo.

- **AG.E.A.** – Agenzia per le erogazioni in Agricoltura, in questa trattazione potrà indifferentemente essere definita come l’ Amministrazione.
- **O.P.** – Organismo Pagatore, in questa trattazione, dove non precisato, potrà indifferentemente essere definita come l’ Amministrazione. Gli Organismi Pagatori riconosciuti sono quelli relativi alle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Piemonte e Basilicata.
- **SIN:** società a capitale misto pubblico privato, con partecipazione pubblica maggioritaria, che ha il compito di gestire e sviluppare il Sistema Informativo Agricolo Nazionale, quale sistema di servizi complesso ed interdisciplinare a supporto delle competenze istituzionali del comparto agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca..
- **Coordinamento centrale SIN:** Struttura costituita presso SIN con lo scopo di coordinare, monitorare lo svolgimento delle attività e di ricevere quesiti specifici e fornire risposte ed assistenza alle sedi periferiche in merito alle modalità di esecuzione dei controlli oggettivi.
- **CAA:** Centri di Assistenza Agricola, hanno ricevuto la delega da parte dell’Amministrazione per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.
- **GIS:** Sistema Informativo Geografico che associa e referenzia dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio.
- **SIGC:** Sistema Integrato di Gestione e Controllo, insieme dei mezzi tecnici per la gestione delle domande relative a taluni regimi di aiuto comunitari.
- **ISOLA AZIENDALE:** insieme di particelle catastali geograficamente contigue dichiarate su un comune da un’azienda selezionata a campione.
- **SITICLIENT V2:** Software utilizzato per la campagna in corso nella gestione ed elaborazione dei dati grafici relativi ai controlli.
- **SITICONVOCÀ:** Software utilizzato per la campagna in corso nella gestione ed elaborazione dei dati alfanumerici relativi ai controlli.
- **Azienda:** Insieme delle unità di produzione gestite dall’imprenditore agricolo, che si trovano nel territorio di uno stato membro (Regolamento CEE n° 3508/92).
- **Produttore (Imprenditore):** Persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dallo stato fisico o giuridico conferito secondo il diritto nazionale all’associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova nel territorio della Comunità.
- **Procedimento amministrativo:** Complesso delle procedure e dei controlli a cui l’Amministrazione sottopone tutte le domande di pagamento per superfici. Per le aziende estratte a campione e sottoposte a controllo oggettivo, la chiusura del procedimento amministrativo si ha solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul S.I.G.C..
- **DPU:** Domanda di pagamento unica, presentata dal produttore in proprio o attraverso i CAA, per l’ottenimento del contributo.
- **Aziende selezionate con criteri di rischio:** Aziende facenti parte del campione oggetto del controllo, selezionate mediante una analisi dei rischi elaborata dall’Amministrazione.
- **FAG :** frutta a guscio
- **BCAA:** Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali;
- **CGO:** Criteri di Gestione obbligatori

- **Sede operativa:** sede in cui la struttura periferica incaricata, per ogni provincia, dell'esecuzione dei controlli oggettivi (settore seminativi), effettua le attività indicate nel capitolo 2. La sede, fornita delle dotazioni previste, può non essere ubicata nel territorio delle province oggetto del controllo.
- **Sede di convocazione:** sede dell'attività di incontro con i produttori convocati. Deve essere ubicata nel territorio della provincia interessata ai controlli oggettivi, è fornita delle dotazioni e dei requisiti previsti. Può, o non può, identificarsi con la sede operativa.
- **Responsabile della sede operativa:** tecnico che coordina a livello provinciale l'attività dei controlli oggettivi, al quale sono attribuite le responsabilità e le attività descritte nelle specifiche.
- **Responsabile della qualità della sede operativa:** tecnico incaricato del controllo di qualità "interno" che attraverso la sua attività contribuisce a garantire i livelli qualitativi richiesti nell'esecuzione delle varie fasi di lavoro e si interfaccia con la struttura SIN di Controllo di Qualità.
- **Tecnici che effettuano il controllo in campo:** dottori agronomi e forestali, periti agrari, e agrotecnici abilitati e regolarmente iscritti ai relativi albi professionali.
- **Tecnici delle sedi operative e delle sedi di convocazione:** tecnici e operatori che supportano i tecnici di campo ed eseguono le attività a valle del controllo di campo, fino alla convocazione e all'incontro con i produttori con esito discordante rispetto alla dichiarazione.
- **Specifiche tecniche:** documento tecnico prodotto da AGEA in cui vengono codificate le modalità di esecuzione delle varie fasi di cui si compone il processo dei controlli oggettivi. Tutti i tecnici impegnati nelle diverse fasi e a diversi livelli di responsabilità devono attenersi, nello svolgimento del loro lavoro, a quanto prescritto nelle Specifiche tecniche.
- **Modello DUC:** stampa prodotta dal SW SITICONVOCA riportante i dati grafici ed alfanumerici salienti relativi ad un'isola da controllare in campo, utilizzata nel corso dei rilievi dai tecnici che effettuano i controlli di campo ai fini dell'annotazione dei risultati del rilievo,
- **Plottaggio della dupla:** stampa in formato A3 dell'immagine satellitare o dell'ortofoto più recente, da utilizzare per l'orientamento sul territorio nel corso delle visite di campo

## ALLEGATI

**ALLEGATO 1 - LETTERA DI CONVOCAZIONE E RELATIVI MODELLI**



**A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura**

Mod. L2

**DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA - RACCOLTO 2009**

**RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI**

**Quadro 1 - Dati di riferimento della domanda**

Richiedente	N° Domanda	N° Domanda altro O.P.

**Quadro 2 - Anomalie di particella**

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DICHIARATI					Prodotto / Intervento		Anomalie
Descrizione Comune	Foglio	Particella	Sub.	Sup. Cat. Dich	Prodotto / Varietà	Regime Intervento	Codici anomalie

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Mod. L3

**Note esplicative dei modelli L2 e L4 allegati alla lettera di convocazione e istruzioni relative alla documentazione da presentare all'incontro**

**Mod.L4 (Esito tecnico dei controlli di ammissibilità sulle superfici):**

Per ciascuno dei gruppi di coltura dichiarati viene riportata la superficie dichiarata (colonna A), la superficie accertata spettante (colonna B) ed il relativo scostamento percentuale: (A-B)/B\*100. A seconda dello scostamento percentuale viene determinata la classe di esito tecnico (art. 51 (1) del Reg. CE 796/04), utile ai fini della determinazione degli importi da erogare a livello centrale dall'Organismo Pagatore

**Mod.L2 (Anomalie di particella):**

Identificativi catastali	Codice ISTAT relativo alla provincia e al comune della particella catastale dichiarata, denominazione del Comune, Sezione censuaria, numero del Foglio, numero della Particella, Subalterno, totale superficie catastale dichiarata
Prodotto/ Varietà	Codifica del prodotto/varietà dichiarato sulla particella catastale (v. allegato 1 della Circolare Agea n. ACIU.2008.837 del 14 maggio 2008)
Regime di Intervento	Codifica del Regime di Intervento indicato per la particella sulla domanda di pagamento unica
Anomalia	Codice dell'anomalia riferita ad una particella catastale. Sulla particella possono essere presenti più codici. Di seguito si riportano i codici delle anomalie di particella correggibili, la descrizione analitica ed i relativi documenti da presentare all'incontro, per i soli codici di anomalia evidenziati nella lettera di convocazione

Codice Anomalia	Descrizione Anomalia	Risoluzione anomalia e/o documenti da presentare all'incontro (*)
P55	Particella condivisa tra più domande con superficie richiesta superiore a quella risultante al catasto (supero catastale)	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata o autocertificazione per rinuncia superficie (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
I23	Isola condivisa tra più domande con superficie richiesta maggiore di quella accertata (supero su accertato)	Dichiarazione del titolare della domanda in carta semplice per confermare la superficie coltivata o autocertificazione per rinuncia superficie (Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "a")
I	Particella non riscontrata nella mappa catastale	Certificato catastale o visura aggiornata alla data di presentazione della domanda e copia estratto di mappa o stralcio planimetrico. In caso di frazionamento precedente al 15 febbraio 2008 : visura storica delle particelle originate ed estratte di mappa o stralcio planimetrico, oppure visura semplice delle particelle originate con dimostrazione di frazionamento (mod. 51 F TP).
US1, US2, US3, US4, US5	Supero tra richieste incompatibili su uno stesso appezzamento (nell'ambito dello stesso Regime di aiuto o tra Regimi diversi)	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie
US6	Intervento / Prodotto incongruente o assente	Copia della domanda originale con l'indicazione del codice prodotto o dell'intervento corretto
US7	Superficie su stato estero abbinata ad intervento diverso dalle foraggere a fini UBA (029)	autocertificazione per la rinuncia parziale / totale della superficie
F	Fondo inaccessibile	Richiesta di sopralluogo in campo in contraddittorio
E	Particella appartenente ad un foglio di mappa non esistente al catasto	Certificato catastale o visura; in caso di terreni demaniali, documentazione rilasciata dagli organi competenti (es. intendenza di finanza, comuni, catasto, ecc.) attestante la superficie data in concessione e con relativa delimitazione planimetrica. Per gli usi civici nell'utilizzo foraggere la documentazione rilasciata dall'organo competente deve contenere: liste particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti i produttori, il numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie; per il singolo produttore l'indicazione del totale della superficie e/o del numero dei capi assegnati.
D/R	Foglio di mappa/particella riservata o non disponibile all'U.T.	Vedere istruzioni indicate nel presente modello al punto "b"

(\*) Tutti i documenti catastali, se non diversamente indicato, devono essere presentati in originale o in copia autentica aggiornati non oltre sei mesi dalla data di presentazione della domanda accompagnati da un'autocertificazione che ne certifichi l'assenza di variazioni dalla data del rilascio; qualora i documenti richiesti siano presenti nel "fascicolo del produttore" (rif. Circolare AGEA n.35/01, pubblicata in G.U. della Repubblica Italiana n. 106 del 09/05/01), inviato all'Organismo Pagatore o depositato presso il proprio Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), tali documenti potranno essere presentati in copia solo se certificati, come conformi a quelli contenuti nel fascicolo, dal produttore (se domanda presentata in proprio) o dal proprio CAA, con timbro e dichiarazione apposta dal rappresentante del medesimo (se domanda presentata tramite CAA). Inoltre è possibile presentare visure catastali rilasciate dal CAA (Federazioni Provinciali) purché riportino sia il codice utente assegnato che il timbro di convalida delle stesse. Qualora vengano prodotte autocertificazioni, queste richiedono anche la consegna di una copia fronte retro di un valido documento di riconoscimento di chi effettua la dichiarazione.

**Punto a – Istruzioni relative alla documentazione per le particelle interessate da condivisione in supero -Codice Anomalia –P55/I23**

Consegnare al momento dell'incontro una dichiarazione in originale in carta semplice formulata secondo il seguente schema: Il sottoscritto ..... titolare della domanda N. .... nato a ..... il ..... residente in ..... che si autoidentifica con il documento ..... n. .... rilasciato da ..... il .....

DICHIARA che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa "superficie utilizzata", sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della domanda di pagamento unica, raccolto 2008, in quanto non ha il legittimo possesso. Data, luogo e firma del titolare della domanda (in caso di conferimento d'incarico, oltre a tale dichiarazione compilata e sottoscritta dal titolare della domanda, è necessario presentare anche la fotocopia fronte - retro dello stesso documento di riconoscimento valido citato nella dichiarazione stessa).

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat. (ha)	Superficie utilizzata

N.B. Le particelle interessate da «supero» saranno considerate risolte - a seguito delle ulteriori verifiche che saranno effettuate centralmente dall'Organismo Pagatore - solo con la rinuncia totale o parziale, della superficie utilizzata da parte dei condividenti.

Si sottolinea che, relativamente al punto a):

- la mancata presentazione del titolare della domanda o di un suo incaricato alla convocazione
  - la mancata consegna al momento dell'incontro della dichiarazione sopra riportata
- comporta l'automatica applicazione, da parte dell'Organismo Pagatore, della «rinuncia totale» della superficie utilizzata per le particelle interessate dall'anomalia di 'supero' P55/P23/P36/P22, con la successiva applicazione delle previste sanzioni.

**Punto b – Istruzioni relative alla documentazione per le particelle appartenenti ad un'area o foglio di mappa riservato o non disponibile al catasto (codice anomalia D/R)**

E' necessario consegnare al momento dell'incontro la seguente documentazione:

1. certificato catastale o visura (originale o copia autentica) aggiornata; nel caso in cui il titolare della domanda sia proprietario e l'intestazione del certificato catastale non corrisponda con l'intestazione della domanda, è necessario consegnare anche l'atto di compravendita o successione in copia autentica;
  2. nel caso di conduzione non diretta (esempio: affitto, concessione in uso, mezzadria, uso gratuito); titoli di conduzione registrati ai sensi della normativa vigente;
  3. nel caso di coniugi in comunione dei beni, coproprietari o eredi; dichiarazione in originale in carta semplice del proprietario/i (unitamente alla fotocopia fronte-retro di un valido documento di riconoscimento citato nella dichiarazione) formulata nel seguente modo:
- Il sottoscritto ..... nato a ..... il ..... residente in ..... che si autoidentifica con il documento ..... n. .... rilasciato da ..... il ..... proprietario come da certificato catastale/atto notarile di compravendita/atto di successione che produce in originale/copia autentica della/e particella/e catastali di seguito indicate:

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Sup. Cat. (ha)	Affidata in conduzione

DICHIARA che per la campagna 2008, ai fini della domanda di pagamento unica, i terreni relativi a tali particelle, per le superfici sopra indicate, sono stati da lui AFFIDATE IN CONDUZIONE esclusiva al Sig. .... nato a ..... il ..... residente in ..... In fede. Data, luogo e firma del proprietario/i.

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Mod. L3-Cond

Note esplicative dei modelli L4-Cond e L5-Cond allegati alla lettera di convocazione

Mod.L4-cond (Esito tecnico dei controlli nel campo di condizionalità relativo alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali):

1. **Superficie soggetta alla norma:** viene calcolata sommando le superfici dichiarate nella domanda di pagamento unica ai prodotti/varietà soggetti a ciascuna norma specifica, secondo le indicazioni riportate nell'allegato 2 al D.M. n. 13286 del 18 ottobre 2007 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e riepilogate nella seguente tabella:

Norma	Classi di superfici a cui va applicata (*)
1.1: interventi di regimazione temporanea delle acque superficiali di terreni in pendio	a)
2.1: gestione delle stoppie e dei residui vegetali	a), b)
2.2: avvicendamento delle colture	a)
3.1: difesa della struttura del suolo attraverso il mantenimento in efficienza della rete di sgrondo delle acque superficiali e l'uso adeguato delle macchine agricole	e)
4.1: protezione del pascolo permanente	c)
4.2: gestione delle superfici ritirate dalla produzione	b)
4.3: manutenzione degli oliveti e dei vigneti	d)
4.4: mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio	e)

(\*) Le classi di superfici per l'applicazione di ciascuna norma sono stabilite dall'art. 2, comma 3 del D.M n. 13286 del 18 ottobre 2007 che viene sintetizzata nella tabella seguente:

Tipo di utilizzazione del terreno	Classe di utilizzazione				
	a	b	c	d	e
Seminativi	X				X
Set-aside No-Food	X				X
Set-aside biologico	X				X
Set-aside Food (titoli da ritiro)		X			X
Set-aside volontario		X			X
Pascolo permanente			X		X
Oliveti e vigneti				X	X
Ogni altra superficie agricola					X

2. **Superficie di violazione della norma:** viene calcolata, per ciascuna norma, sommando le superfici indicate nel modello L5-cond per le quali è stata riscontrata una violazione (colonna Sup. norma violata).

3. **% Superficie di violazione della norma:** è ottenuta calcolando la percentuale della superficie di cui al punto 2 rispetto alla superficie di cui al punto 1.

4. **Portata (P):** tale indice di verifica viene determinato, per ciascuna norma violata, confrontando la Percentuale della superficie di violazione della norma di cui al punto 3. (abbreviazione PV) nonché la Superficie di violazione della norma di cui al punto 2. (abbreviazione SV), in termini assoluti, con i valori stabiliti per ciascuna norma dalla Circolare Agea n. ACIU.2009.957 del 23/06/2009 e riportati nella seguente tabella:

Norma	Caratteristica della violazione	Portata bassa (P = 1) (ove previsto considerata Inadempienza di Importanza Minore (IIP))	Portata media (P = 3)	Portata alta (P = 5)
Norma 1.1	estensione del fenomeno erosivo in assenza di assolcatura conforme a quanto prescritto dalla norma	0% < PV < 20% (con SV <= 2 ha)	(0% < PV < 20% (con SV > 2 ha)) oppure (20% < PV <= 30% (con 2 ha < SV <= 3 ha))	PV > 30% oppure SV > 3 ha
Norma 2.1	estensione della superficie soggetta a bruciatura dei residui	0% < PV < 20% (con SV <= 2 ha) (IIP)	(0% < PV < 20% (con SV > 2 ha)) oppure (20% < PV <= 30% (con 2 ha < SV <= 3 ha))	PV > 30% oppure SV > 3 ha oppure violazione in area SIC o ZPS
Norma 2.2	estensione della superficie in monosuccessione oltre i limiti temporali previsti	0% < PV < 20% (con SV <= 2 ha) (IIP)	(0% < PV < 20% (con SV > 2 ha)) oppure (20% < PV <= 30% (con 2 ha < SV <= 3 ha))	PV > 30% oppure SV > 3 ha oppure violazione in area SIC o ZPS
Norma 3.1	estensione del fenomeno di ristagno idrico e/o asfissia radicale in presenza di rete di sgrondo insufficiente o estensione dei danni derivanti da uso scorretto delle macchine agricole	0% < PV < 20% (con SV <= 3 ha)	(0% < PV < 20% (con SV > 3 ha)) oppure (20% < PV <= 30% (con 3 ha < SV <= 5 ha))	PV > 30% oppure SV > 5 ha
Norma 4.1	estensione della superficie convertita ad altri usi o da cui il terreno è stato rimosso o danneggiato	0% < PV < 20% (con SV <= 4 ha) (IIP)	(0% < PV < 20% (con SV > 4 ha)) oppure (20% < PV <= 30% (con 4 ha < SV <= 6 ha))	PV > 30% oppure SV > 6 ha

Norma	Caratteristica della violazione	Portata bassa (P = 1) (ove previsto considerata Inadempienza di Importanza Minore (IIP))	Portata media (P = 3)	Portata alta (P = 5)
Norma 4.2	estensione della superficie non correttamente gestita	0% < PV < 20% (con SV <= 2 ha)	(0% < PV < 20% (con SV > 2 ha)) oppure (20% < PV <= 30% (con 2 ha < SV <= 3 ha))	PV > 30 % oppure SV > 3 ha
Norma 4.3	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Presenza di estirpazioni olivi non autorizzate (impegno a.)</li> <li>▪ Violazioni alle prescrizioni relative alla cura delle piante (impegno b.)</li> </ul>	0% < PV < 30% (con SV <= 1,5 ha) (del solo impegno b.) <b>(IIP)</b>	(0% < PV < 30% (con SV > 1,5 a)) oppure (30% < PV <= 50% (con 2 ha < SV <= 3 ha)) (del solo impegno b.)	PV > 50 % oppure SV > 3 ha (del solo impegno b.) oppure violazione dell'impegno a.
Norma 4.4	Rimozione degli elementi caratteristici del paesaggio		Assume lo stesso valore dell'indice di Gravità (G) (v. punto successivo)	

5. **Gravità (G):** tale indice di verifica viene determinato, per ciascuna norma violata, sulla base del numero e del tipo di parametri di valutazione riscontrati nel corso dei controlli ed indicati sul modello L5-cond. Per ogni norma vengono considerati i valori stabiliti dalla Circolare Agea n. 2009.957 del 23/06/2009 e riportati nella seguente tabella:

Norma	Parametri di valutazione	Gravità bassa (G = 1)	Gravità media (G = 3)	Gravità alta (G = 5)
Norma 1.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. presenza di fenomeni fransosi;</li> <li>2. dimensione del solco eroso rilevata nel punto di massima larghezza superiore a 30 cm;</li> <li>3. presenza di scheletro portato in superficie dal fenomeno erosivo o presenza di aree di deposizione di sedimenti;</li> <li>4. presenza di solchi acquali;</li> <li>5. presenza di fasce inerbitate</li> <li>6. presenza di semina su sodo</li> </ol>	un solo parametro presente tra i primi 3 <u>(in assenza di uno dei parametri 4, 5 o 6)</u>	due parametri presenti tra i primi 3 <u>(in assenza di uno dei parametri 4, 5 o 6)</u>	primi tre parametri presenti <u>(in assenza di uno dei parametri 4, 5 o 6)</u>
Norma 2.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali a paglia);</li> <li>2. bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici;</li> <li>3. bruciatura di residui delle foraggere, superfici ritirate dalla produzione (set-aside), e terreni disattivati;</li> </ol>	bruciatura di residui di colture depauperanti (cereali a paglia)	bruciatura di residui delle colture da rinnovo o miglioratrici	bruciatura di residui delle foraggere, superfici ritirate dalla produzione (set-aside), e terreni disattivati oppure bruciatura di stoppie di ogni genere in Aree SIC o ZPS
Norma 2.2	1. numero di anni di monosuccessione oltre la durata massima		1 anno	2 o più anni
Norma 3.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. presenza di ristagno</li> <li>2. scoline inefficienti</li> <li>3. canali collettori non mantenuti</li> <li>4. sistema sgrondo totalmente abbandonato</li> <li>5. danni da ingresso macchine</li> </ol>		Uno o più parametri tra quelli codificati 1, 2, 3, 4 oppure in alternativa il solo parametro 5	Parametro 5 più almeno uno dei parametri tra 1 e 4
Norma 4.1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. coticco erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate;</li> <li>2. presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive;</li> <li>3. presenza di porzioni di pascolo convertite in terreno a seminativo o a colture agricole permanenti o ad utilizzazioni forestali;</li> </ol>	presenza di un solo parametro	presenza di due parametri	presenza contemporanea dei 3 parametri o presenza del parametro 3 in Aree SIC o ZPS
Norma 4.2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. assenza di copertura vegetale durante il periodo previsto, a causa di operazioni culturali non consentite;</li> <li>2. esecuzione di sfalci o altre operazioni equivalenti con cadenza inferiore a una volta l'anno;</li> <li>3. sfalco o trincatura della vegetazione effettuato in periodi vietati;</li> <li>4. presenza di colture da reddito sui terreni oggetto della norma;</li> <li>5. mancata realizzazione delle fasce antincendio.</li> </ol>	un solo parametro presente	due parametri presenti	almeno tre parametri presenti
Norma 4.3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. assenza della potatura quinquennale (oliveti) o invernale (vigneti);</li> <li>2. presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante;</li> <li>3. presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessa la parte aerea delle piante;</li> <li>4. estirpazione di piante di olivo non autorizzata (ex L. 144/51)</li> </ol>	presenza di un parametro tra i primi 3	presenza di 2 parametri tra i primi 3	presenza dei primi 3 parametri e/o presenza del parametro 4
Norma 4.4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. terrazze danneggiate;</li> <li>2. terrazze parzialmente eliminate;</li> <li>3. terrazze totalmente eliminate o livellamenti effettuati senza autorizzazione.</li> </ol>	terrazze danneggiate	terrazze parzialmente eliminate	terrazze totalmente eliminate e/o livellamenti effettuati senza autorizzazione e/o non rispetto dei provvedimenti previsti in Aree Natura 2000

6. **Durata (D):** tale indice di verifica viene determinato, per ciascuna norma violata, sulla base dei valori stabiliti dalla Circolare Agea n. ACIU. 2009.957 del 23/06/2009 e riportati nella seguente tabella:

Norma	Elementi di permanenza degli effetti dell'infrazione	Durata bassa (D = 1)	Durata media (D = 3)	Durata alta (D = 5)
Norma 1.1	<input type="radio"/> <i>In funzione delle dimensioni del parametro di portata</i>	Mai	Se PV <= 50 % e SV <= 5 ha	Se PV > 50 % oppure SV > 5 ha
Norma 2.1	<input type="radio"/> <i>Normalmente considerata di livello medio.</i> <input type="radio"/> <i>Il livello alto di violazione viene assegnato qualora l'infrazione venga riscontrata in Aree SIC o ZPS</i>	Mai	Se l'infrazione non riguarda zone SIC o ZPS	Se l'infrazione riguarda zone SIC o ZPS
Norma 2.2	<input type="radio"/> <i>Sempre considerata di livello medio.</i>		Durata sempre di livello medio	
Norma 3.1	<input type="radio"/> <i>Il livello del parametro di durata assume un valore alto quando all'infrazione sia associato il totale abbandono del sistema di sgrondo delle acque superficiali presente sul terreno (scoline, canali, baulatura).</i> <input type="radio"/> <i>Negli altri casi il parametro assume un livello medio.</i>	Mai	Violazione di uno o più parametri di gravità purché diversi dal parametro 4	Violazione del parametro di gravità 4
Norma 4.1	<input type="radio"/> <i>In funzione del livello assunto dagli altri parametri</i>	Con Portata e Gravità a livello basso	Con Portata o Gravità a livello medio	Con Portata o Gravità a livello alto
Norma 4.2	<input type="radio"/> <i>Sempre considerata di livello medio.</i>		Durata sempre di livello medio	
Norma 4.3	<input type="radio"/> <i>Normalmente considerata di livello medio.</i> <input type="radio"/> <i>Alta in presenza di estirpazione non autorizzata di piante di olivo.</i>	Mai	Durata normalmente di livello medio	Qualora sia riscontrata l'estirpazione non autorizzata di piante di olivo ( <b>impegno a.</b> )
Norma 4.4	<input type="radio"/> <i>Rimozione degli elementi caratteristici del paesaggio</i>	Assume lo stesso valore dell'indice di Gravità (G) (v. punto precedente)		

7. **Punteggio ponderato:** per ciascuna norma violata, è pari alla media dei punteggi dei tre indici di verifica: Portata (P), Gravità (G) e Durata (D).

8. **Inadempienze di importanza minore (S/N):** sono considerate inadempienze di importanza minore (IIM) le infrazioni relative a anomalie sanabili con specifici interventi correttivi: se tali interventi sono realizzati nelle modalità e nei tempi prescritti per ciascuna norma ove siano previste inadempienze di importanza minore, gli effetti dell'infrazione vengono annullati; qualora, invece, gli interventi prescritti non siano realizzati l'inadempienza di importanza minore conserva l'effetto di penalizzazione ed è comunque considerata come violazione ai sensi di quanto disposto per la gestione della reiterazione ed intenzionalità, così come definiti nei punti successivi.

9. **I reiterazione (S/N):** Viene indicata una prima reiterazione (R1) della violazione in caso di riscontro dell'infrazione della stessa norma nel corso dell'anno o dei due anni successivi alla prima determinazione (cfr. Reg. CE 796/04, art. 66, paragrafo 4), oppure nel caso in cui sia prescritta all'azienda un'azione correttiva e l'azienda non la realizza nei tempi previsti. Questa reiterazione provoca l'innalzamento del livello massimo di sanzione applicabile ai sensi della condizionalità, dal 5% al 15% e la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno per un fattore 3 (tre).

10. **Il reiterazione (S/N):** Viene indicata una seconda reiterazione (R2) della violazione in caso di riscontro dell'infrazione della stessa norma nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima reiterazione. La seconda reiterazione della violazione provoca la moltiplicazione della sanzione applicata nell'anno precedente per un ulteriore fattore 3 (tre). Nel caso in cui il tetto del 15% di sanzione sia raggiunto o superato, l'azienda viene avvertita (ammonizione) del fatto che successive reiterazioni provocheranno l'applicazione delle sanzioni previste in caso d'infrazione intenzionale (cfr. Reg. CE 796/04, art. 66, paragrafo 4).

11. **Intenzionalità a seguito di reiterazione (S/N):** oltre a quanto già specificato al punto precedente, viene indicata l'intenzionalità (I) della violazione in caso di riscontro della reiterazione dell'infrazione per la terza volta nel corso dei due anni successivi al riscontro della seconda reiterazione. Il tetto massimo delle riduzioni applicabili, in caso di intenzionalità, è innalzato al 20% e, in casi particolarmente gravi, portato fino al 100%.

12. **Intenzionalità diretta:** Oltre ai casi di Intenzionalità a seguito di reiterazione, descritta al punto precedente, l'Intenzionalità può essere attribuita anche in caso di riscontro prima violazione di una norma, quando si verificano le condizioni descritte per ciascuna norma nella tabella seguente:

NORMA	CRITERI DI ATTRIBUZIONE INTENZIONALITA' DIRETTA
Norma 1.1	▪ nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore ad 8 ha.
Norma 2.1	▪ nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore ad 8 ha.
Norma 2.2	▪ nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore ad 8 ha.
Norma 3.1	▪ nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore al 50% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore ad 8 ha.
Norma 4.1	▪ nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore all'80% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore ad 8 ha

AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Mod. L3-Cond

<b>NORMA</b>	<b>CRITERI DI ATTRIBUZIONE INTENZIONALITÀ DIRETTA</b>
<b>Norma 4.2</b>	▪ nel caso in cui l'estensione delle infrazioni sia pari o superiore al 50% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore a 5 ha
<b>Norma 4.3</b>	▪ nel caso in cui l'estensione della violazione dell'impegno b) sia pari o superiore all'80% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore a 4 ha ▪ nel caso in cui l'estensione della violazione dell'impegno a) sia pari o superiore al 20% della superficie su cui è applicabile la norma o superiore a 1 ha
<b>Norma 4.4</b>	▪ Non previsto

13. **Punteggio totale:** è pari alla somma dei punteggi ponderati.
14. **Classe:** è la classe corrispondente, nella legenda presente nel modello L4-cond, al Punteggio totale verificato per l'azienda
15. **Riduzione:** è la percentuale di riduzione che sarà applicata all'importo complessivo dei pagamenti diretti, come definiti dall'Art. 2, lettera d) del Reg. CE 1782/03, che dovrebbero essere erogati all'agricoltore oggetto di controllo in base alle domande di aiuto che ha presentato o che intende presentare nel corso dell'anno civile in cui è avvenuto l'accertamento, secondo quanto disposto dagli artt. 66 e 71 del Reg. CE 796/04. A tale riduzione dovrà essere sommata l'eventuale riduzione calcolata in base all'esito dei controlli di condizionalità atti a verificare il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO – Campi di Condizionalità "Ambiente" e "Sanità Pubblica") riportato nelle relative relazioni di controllo.

N.B. Nel modello V6-cond, allegato al Verbale di Incontro, sono indicati gli eventuali **interventi correttivi** da apportare alle superfici per le quali sono state notificate sul Mod. L5-Cond le violazioni delle norme relative alle B.C.A.A. (e le modalità di esecuzione degli stessi) al fine di ridurre, ove previsto, la durata della violazione della norma e, di conseguenza, l'entità della riduzione da applicare.

**Mod. L4**

**A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura**

**DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO - Raccolto 2009**

**SCHEDA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ SULLE SUPERFICI**

ESITO TECNICO (Superfici espresse in ettari,are)

Azienda	N° Domanda	N° Domanda altro O.P.

Quadro 1 (Art. 49 – par. 1 - Reg. CE n° 796/04)

UTILIZZO/GRUPPO DI COLTURA INDIVIDUATO	A - SUPERFICIE TITOLI	A - SUPERFICIE DICHIARATA	B - SUPERFICIE ACCERTATA SPETTANTE	(A-B)/B*100 SCOSTAMENTO %

Per ciascuno dei gruppi di coltura, elencati nella sottostante tabella, viene riportata la superficie dichiarata (colonna A), la superficie accertata spettante (colonna B), ed il relativo scostamento percentuale. Per il gruppo "700 - Titoli ORDINARI all'aiuto basati sulla superficie", la superficie da confrontare con quella accertata spettante non è quella dichiarata, ma quella corrispondente a quella dei titoli ORDINARI richiesti in pagamento.

GRUPPI DI COLTURA	700	Titoli ORDINARI all'aiuto basati sulla superficie
	701	Titoli DI RITIRO all'aiuto basati sulla superficie
602	Premio specifico alla qualità per il frumento duro	
603	Colture proteiche	
604	Riso	
605	Frutta a guscio	
606	Colture energetiche	
607	Sementi certificate	
609	Aiuto supplementare alle superfici - Grano duro, grano tenero, mais, avvicendamento	
610	Aiuti supplementari alla barbabietola da zucchero - Barbabietola in avvicendamento	
613	Foraggere dichiarate per il calcolo del carico UBA ex art. 2 D.M. 2026/04	
614	Foraggi da destinare alla trasformazione (reg. CE 1786/03)	
615	Tabacco	
616	Barbabietola da zucchero	
617	Pomodoro da trasformazione	
618	Pere da trasformazione	
619	Prugne d'Ente da trasformazione	
620	Pesche da trasformazione	
083	Superficie a canapa per la produzione di fibre	

In funzione dello scostamento, sia in percentuale che in valore assoluto, viene determinata la classe di esito tecnico, utile ai fini della determinazione degli importi da erogare a livello centrale dall'Organismo Pagatore.

Scostamento tra 0% e 3% (max 2 ha) in tolleranza	Scostamento tra 3% e 20% (0 > 2 ha) in tolleranza	Scostamento superiore (>) al 20% fuori tolleranza
--	---	---

Quadro 2 RIEPILOGO AZIENDALE

A - TOTALE SUPERFICIE DICHIARATA: somma delle superfici dichiarate nella domanda, per tutti i Regimi di intervento (escluse le sementi certificate, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILE AMMISSIBILE AL PREMIO")	B - TOTALE SUPERFICIE AMMISSIBILI: somma delle superfici ammissibili ai diversi Regimi di intervento (escluse le sementi certificate, le foraggere per il calcolo delle UBA, i foraggi essiccati e, nell'ambito dell'avvicendamento, quelle relative al gruppo "COMPATIBILI - NON AMMISSIBILE AL PREMIO")	DIFFERENZA TRA IL TOTALE DELLE SUPERFICI DICHIARATE ED IL TOTALE DELLE SUPERFICI DETERMINE (A-B)

Data: null

Pagina 1 di 1

**Mod. L4-cond**

**A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura**

**DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO - Raccolto 2009**

**SCHEMA RIEPILOGATIVA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI NEL CAMPO DI CONDIZIONALITÀ  
BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI**

AZIENDA	N° DOMANDA	N° Domanda altro O.P.

Nella tabella sottostante viene riportato l'esito tecnico dei controlli di condizionalità effettuati sulle particelle catastali oggetto della Domanda di Pagamento Unica 2009, ai fini della verifica del rispetto delle norme del campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A), in ottemperanza a quanto previsto dal Reg. CE n° 796/04, dal DM n. 12541 del 21/12/2006 e della Circolare Agea n. ACIU.2009.957 del 23/06/2009.  
Il riepilogo raggruppa, per le superfici dichiarate soggette a ciascuna norma, i risultati dei controlli sulle singole particelle catastali, il cui dettaglio è riportato nel modello L5 – Cond.

AMBITO	NORMA		Superficie soggetta alla norma	Superficie di violazione della norma	% Superficie di violazione della norma	Portata (P)	Gravità (G)	Durata (D)	Punteggio ponderato (P+G+D)/3	Inadempienza di importanza minore (S/N)	I Reiterazione (S/N)	II Reiterazione (S/N)	Intenzionalità (S/N)
Erosione del suolo	1.1	Regimazione acque su terreni in pendio											
Sostanza Organica	2.1	Gestione dei residui culturali (bruciatura stoppie)											
	2.2	Avvicendamento delle colture											
Struttura del suolo	3.1	Efficienza della rete di sgrondo e uso adeguato delle macchine agricole											
Livello minimo di mantenimento	4.1	Protezione del pascolo permanente											
	4.2	Manutenzione superfici ritirate dalla produzione											
	4.3	Manutenzione Oliveti e Vigneti											
	4.4	Elementi del Paesaggio											

**LEGENDA**

PUNTEGGIO TOTALE 1,00 – 2,99		PUNTEGGIO TOTALE 3,00 – 4,99		PUNTEGGIO TOTALE >= 5	
CLASSE	RIDUZIONE	CLASSE	RIDUZIONE	CLASSE	RIDUZIONE
I	1%	II	3%	III	5%

**PUNTEGGIO TOTALE**

**CLASSE**

**RIDUZIONE**

Alla riduzione sopra determinata dovrà essere aggiunta l'eventuale riduzione calcolata in base all'esito dei controlli di condizionalità atti a verificare il rispetto dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO – Campi di Condizionalità "Ambiente", "Sanità Pubblica" e "Igiene e benessere degli animali") riportato nelle relative relazioni di controllo.

N.B. Nel modello L3-cond allegato alla presente comunicazione sono riportate le note esplicative sulle modalità di compilazione dei dati riportati nel presente modello.

Mod. L5

A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Controllo delle Domande Uniche di Pagamento - Raccolto 2009 - Reg. CE n° 1782/03 - Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni

**SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE SUPERFICI**

RICHIEDENTE		N. DOMANDA	N. DOMANDA al n. O.P.

DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA 2009												DATI ACCERTATI (superficie in ettari, ecc.)				INFORMAZIONI					
DATI DI CHIARATI (superficie in ettari, ecc.)				DATI ACCERTATI (superficie in ettari, ecc.)				INFORMAZIONI													
Denominazione comune	Fogg.	Indir.	Part.	Sub.	Sup. Cat.	Vettoriale	Codice	Codice	Sup. totale	Codice	Sup. util.	Sup. misur.	Sup. ann.	Cod.	Patt.	Stato part.	Sup. ann.	Anomalia (codice)	Sup. ann.	Codice operazione	Codice Agronomo

Mod. LS-FAG

Centro di Parco e Giardini - Reg. C.E. n° 796/04 e successive modificazioni

SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA FRUTTA A GUSCIO

A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Centro di Parco e Giardini - Reg. C.E. n° 796/04 e successive modificazioni

SCHEERA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA FERITÀ A GIUSCIO

Mod. 1.5-cond

A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Controllo delle Domande Uniche di Pagamento - Baccolo 2009 - Reg. CE n° 1782/03 - Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni

## SCHEDE ANALITICHE DI CONTROLLO CONSIDERAZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (RCRAA)

RICHIEDENTE	N. DOMANDA	N. DOMANDA ALTRI O.P.
-------------	------------	-----------------------

Mod. C1

**A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura**

**CONFERIMENTO D'INCARICO**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di titolare della  
domanda di pagamento unica n. \_\_\_\_\_ - Raccolto 2009 - (Reg.  
CE n.1782/03, Reg. CE n. 796/04 e successive modificazioni),

dichiara, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2003,

di aver incaricato il Sig. \_\_\_\_\_ a  
rappresentarlo all'incontro previsto per il giorno \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ per l'esame congiunto dei  
risultati degli accertamenti relativi alla domanda di cui sopra, ed in particolare a  
rappresentarlo nella facoltà di richiedere un successivo sopralluogo in campo in  
contraddittorio, accettando sin d'ora ogni suo operato e decisione in merito.

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Firma del titolare della domanda  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

N.B. Si ricorda che il presente conferimento d'incarico deve essere necessariamente  
accompagnato da un documento del titolare della domanda in corso di validità (originale o  
fotocopia integrale)

**ALLEGATO 2 - VERBALE DI INCONTRO E RELATIVI MODELLI**

**A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura**

**Mod. VI**

Controllo delle superfici oggetto di Domanda di Pagamento Unica - Raccolto 2009 (Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni)

**Verbale di incontro per esame congiunto dei risultati degli accertamenti**

AZIENDA	N° DOMANDA	N° DOMANDA altro O.P.

ESTREMI DELLA RICHIESTA DI INCONTRO		IDENTITÀ DEL RAPPRESENTANTE AZIENDALE
N° RACCOMANDATA		TITOLARITÀ DEL RAPPRESENTANTE
DATA INVIO RACCOMANDATA		IDENTITÀ DEL RAPPRESENTANTE
DATA PREVISTA PER L'INCONTRO		TIPO DOCUMENTO IDENTITÀ
		NUMERO DOCUMENTO IDENTITÀ

DOCUMENTAZIONE PRESENTATA	
NON SI È PRESENTATO ALCUN RAPPRESENTANTE AZIENDALE	Richiesta di accesso ai dati
	Conferimento d'incarico

Premesso che:

- L'azienda indicata ha presentato Domanda di Pagamento Unica - Raccolto 2009 ed è stata invitata in questo ufficio per la verifica congiunta delle incongruenze di superficie e/o delle anomalie amministrative e/o della violazione di una o più norme del Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.), riconosciute in seguito ai controlli effettuati sulle superfici oggetto della domanda di aiuto e segnalate nella lettera raccomandata indicata;
- SIN è stata incaricata dall'A.G.E.A. (Area Coordinamento) di effettuare detti controlli.

Si dà atto che, in contraddittorio con il tecnico incaricato di SIN, sono state effettuate le seguenti attività (in relazione alle incongruenze di superficie e/o anomalie amministrative e/o violazione di una o più norme del Campo di Condizionalità Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) segnalate nella lettera di convocazione), anche in riferimento agli obblighi tutti a carico dell'A.G.E.A. ai sensi della legge 241/90: riconoscimento sui fogli di mappa catastali delle particelle dichiarate nella domanda; riconoscimento sul materiale fotografografico dei limiti naturali di coltivazione; misurazione delle superfici dichiarate; visualizzazione foto di campo.

ESITO TECNICO DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ SULLE SUPERFICI OGGETTO DELLA DOMANDA (1) - (SUPERFICI IN ETTARI, ARE)						
ESITO TECNICO DOMANDA (per gruppi di coltura)	Superficie Titoli (A)	Superficie Dichiarata (A)	Superficie Accertata (B)	Percentuale Scostamento (A-B)/B*100	Presenza Anomalia	Spazio per eventuale sospensione d'incontro
Gruppi di coltura che rientrano nel riepilogo aziendale						SOSPENSIONE INCONTRO
						Motivo sospensione
						Documentazione non idonea Documentazione incompleta Si concorda che l'ulteriore incontro è fissato per il giorno ___/___/___ alle ___/___/___ presso ___
						Nel caso il produttore non si presenti al successivo incontro mancato dei documenti richiesti, saranno presi a riferimento per il conteggio delle superfici ammissibili i risultati dei controlli indicati nel presente verbale e sarà effettuata la rinuncia d'ufficio delle particelle in superio e con assenza di documenti giustificativi della titolarità del possesso
RIEPILOGO AZIENDALE SUPERFICI						
Altri gruppi di coltura che non rientrano nel riepilogo aziendale						

Mod. VI-cond	Mod. V2	X Mod. V3	Mod. V4	Mod. V4-cond	Mod. V4-fag
Mod. V5	Mod. V6-cond	X Mod. R1	Mod. S1		

Avvertenze per il produttore:

- Le risultanze del presente verbale sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto le superfici accertate costituiscono soltanto elementi di base per il successivo calcolo degli esiti aziendali ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto erogabile da parte degli Organismi Pagatori.
- La superficie accertata sulle particelle in superio non è considerata ai fini del calcolo dell'esito tecnico, salvo verifica della "rinuncia" degli altri dichiaranti che sarà effettuata successivamente sul sistema centrale dell'Organismo Pagatore cui è stata presentata la domanda.
- La mancata sottoscrizione del verbale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:
  - non possono essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, né la richiesta di sopralluogo congiunto in campo;
  - ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel presente verbale
  - l'istruttoria tecnica di accertamento degli esiti dei controlli di campo si intende definitivamente conclusa
- La consegna del verbale costituisce, ai sensi della legge 241/90, formale notifica della definizione e chiusura del procedimento tecnico di accertamento degli esiti dei controlli in campo.
- La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'Organismo Pagatore solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in campo alle ulteriori verifiche sul Sistema Integrato di Gestione e Controllo, previste dalla regolamentazione comunitaria. Pertanto le anomalie amministrative relative alla Sua domanda potranno subire delle variazioni in seguito ad ulteriori controlli amministrativi che saranno effettuati dall'Organismo Pagatore e da AGEA (Area Coordinamento).

FATTO A	IN DATA	PER SIN	CODICE	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

**A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura**

Mod. V2

**DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA - RACCOLTO 2009  
RISULTATI DEGLI ACCERTAMENTI**

**Quadro 1 - Dati di riferimento della domanda**

RICHIEDENTE	N° DOMANDA	N° DOMANDA altro O.P.

**Quadro 2 - Anomalie di particella**

DATI IDENTIFICATIVI CATASTALI DICHIARATI					Prodotto / Intervento		Anomalie	
Descrizione Comune	Foglio	Particella	Sub.	Sup. Cat. Dich	Prodotto / Varietà	Regime Intervento	Codici anomalie	

Mod. V3

**A.G.E.A. - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura**

**Controllo della domanda di pagamento unica - Raccolto 2009 (Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive integrazioni e modificazioni)**

**Verbale di incontro per l'esame congiunto dei risultati degli accertamenti**

**Scheda di richiesta di sopralluogo, documentazione acquisita e note del tecnico**

AZIENDA	N° DOMANDA	N° Domanda altro O.P.

Il rappresentante aziendale, dopo aver esaminato in contraddittorio i risultati dei controlli svolti

**DICHIARA (barrare la voce di interesse)**

di non voler procedere ad un successivo sopralluogo in contraddittorio in campo sulle particelle dichiarate in cui siano stati rilevate incongruenze tra i dati dichiarati e quelli accertati oppure siano state rilevate delle violazioni delle norme delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) in quanto, a seguito dell'incontro svolto in contraddittorio, sulla base dei rilievi aereofotogrammetrici e delle misurazioni effettuate delle colture accertate, vengono accettati sin da ora gli esiti tecnici derivanti dai controlli oggettivi e notificati nel presente verbale.  
Pertanto ai fini della liquidazione dell'aiuto, si terrà conto delle risultanze tecniche derivanti dagli accertamenti eseguiti dai tecnici incaricati da A.G.E.A. - Coordinamento.

di voler procedere ad un successivo sopralluogo in campo con relativo contraddittorio sulle particelle dichiarate in cui siano stati rilevate incongruenze tra i dati dichiarati e quelli accertati oppure siano state rilevate delle violazioni delle norme delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (B.C.A.A.) e che sono indicate nel relativo modello allegato al presente verbale (Mod. V4). Rimangono escluse dalla verifica in campo le particelle dichiarate in gruppi di coltura in assoluta concordanza, le particelle con esito positivo e le particelle negative per la presenza di aree 'non elegibili' evidenti anche dalla fotointerpretazione.

Si concorda che detto sopralluogo sarà effettuato il giorno ..... alle ore .....

N.B. Al sopralluogo deve obbligatoriamente partecipare chi ha effettuato la richiesta eventualmente sostituibile solo dal titolare della domanda. La mancata presentazione del titolare/incaricato al sopralluogo fissato, o la conferma contestuale a seguito del sopralluogo in campo dei dati precedentemente accertati comporterà che saranno presi a riferimento per i pagamenti della domanda di aiuto i risultati dei controlli indicati nel presente verbale e non sarà ammesso nessun ulteriore ricorso tendente ad ottenere il riesame delle risultanze tecniche.

Sono stati acquisiti i seguenti documenti:

Copia certificato catastale o visura aggiornati	Conferimento d'incarico
Copia domanda	Richiesta di accesso ai dati
Estratto o copia del foglio/i di mappa aggiornato	Fotocopia documento di riconoscimento
Autocertificazione conduzione particelle in supero	Altro .....

**Note del tecnico:**

**Note del rappresentante aziendale:**

FATTO A	IN DATA	PER SIN	CODICE	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

Mod. V4

A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura  
Controllo delle Domande Uniche di Pagamento - Raccolto 2009 - Reg. CE n° 1782/03 - Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni  
**SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE SUPERFICI**

RICHIEDENTE		N. DOMANDA	N. DOMANDA adm. O.P.																
<b>DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA 2009</b>																			
DATI DICHIARATI (superficie in ettari, are)										DATI ACCERTATI (superficie in ettari, are)						INFORMAZIONI			
Denominazione domanda	Fogl. Isola	Punt.	Sols.	Sup. Cat.	Codice varietà	Codice colt.	Codice vettore	Sup. colt.	Sup. vett.	Sup. miss.	Sup. aree	Sup. situ.	Cod. Ago	Punt. Condiviso	Stato past.	Acconci e (codici)	Sup. aree Isola	Codice operatore	Codice Agroesmo

Data: null

Pagina 1 di 1

Mod. V4-cond

**Controllo delle Domande Uniche di Paramount - Raccolto 2009 - Rer. CE n° 1782/03 - Rer. CE n° 796/04 e successive modificazioni**  
**A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura**

SCHEDA ANALITICA DEI CONTROLLI DI CONDIZIONALITÀ E BELLONE CONDIZIONATORI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (BCAA)

RICHIEDENTE	N. DOMANDA	N. DOMANDA alti O.P.	DOMANDA DI PAGAMENTO UNICA 2009																																																								
			DATI ACCERTATI BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE E AMBIENTALI (B.C.A.A.)						INFORMAZIONI																																																		
			1.1 Risultati, anche come in periodo (ex. 1) ricevendo FOOD)			2.1 Gest. risiduali culturali monoculturale			2.2 Avv. tecnico coltivatore			3.1 Efficienza uso sigillando			4.1 Protocoll. per partecipato			4.2 Manutenzione superficie struttura produzione			4.3 Manutenzione Olive e Vigneti			4.4 Elementi pari agro			5.1 Norme votata (città, aree)			5.2 Norme votata (città, aree)			5.3 Norme votata (città, aree)			5.4 Norme votata (città, aree)			5.5 Norme votata (città, aree)			5.6 Norme votata (città, aree)			5.7 Norme votata (città, aree)			5.8 Norme votata (città, aree)			5.9 Norme votata (città, aree)			5.10 Norme votata (città, aree)					

Data: null

1 di 1

Mod. V4-FAG

Controllo delle Domande Uniche di Pagamento - Raccolto 2009 - Reg. CE n° 1782/03 - Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni  
A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI SULLA FRUTTA AGUSSCO

Data: null

Mod. V5

Controllo delle Domande Uniche di Pagamento - Raccolto 2009 - Reg. CE n° 1782/03 - Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni  
A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura

SCHEDA ANALITICA DEI RISULTATI DEI CONTROLLI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALLE SUPERFICI

Data: null

**A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura**

Mod. V6-cond

Controllo delle Domande Uniche di Pagamento - Raccolto 2009 - Reg. CE n° 1782/03 - Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni

**SCHEDA RIEPILOGATIVA DEGLI INTERVENTI CORRETTIVI PRESCRITTI A SEGUITO DI VIOLAZIONI  
DELLE NORME DELLE BUONE CONDIZIONE AGRONOMICHE E AMBIENTALI (B.C.A.A.)**

RICHIEDENTE	N° DOMANDA	N° DOMANDA Altri O.P.

norma BCAA	Interventi correttivi	Tempi realizzazione interventi correttivi
1.1 Regim. acque terreni pendio (escl. set-aside FOOD)	Nessuno	
2.1 Gestione residui culturali (bruciatura stoppie)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- concimazione organica</li> <li>- sovescio</li> <li>- altre pratiche volte al ripristino della sostanza organica perduta a seguito della bruciatura delle stoppie e dei residui</li> </ul>	Prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo
3.1 Efficienza rete sgrondo ed uso corretto delle macchine	Nessuno	
4.1 Protezione pascolo permanente	<ul style="list-style-type: none"> <li>- cotico erboso rimosso o danneggiato da lavorazioni vietate: ripristino del pascolo nelle zone danneggiate (risemina, ecc.)</li> <li>- presenza di porzioni di pascolo invase da arbusti o essenze boschive: eliminazione delle essenze arbustive o forestali indesiderate</li> <li>- presenza di porzioni di pascolo convertite in colture agricole permanenti (ad esempio: frutteti, ecc.) od utilizzazioni forestali: ripristino delle corrispondenti aree a pascolo o, per uguale superficie, in aree a pascolo equivalenti</li> <li>- divieto di riduzione della superficie a pascolo perm. (art. 4 Reg. CE 796/04) : ripristino del giusto rapporto tra sup. a pascolo permanente e sup. aziendale totale.</li> </ul>	Prima o contestualmente alla messa a coltura per l'anno successivo. Le porzioni di terreno interessate dagli interventi correttivi dovranno essere quindi dichiarate a pascolo permanente nella DPU presentata l'anno successivo al controllo e conseguentemente vincolate per 5 anni.
4.2 Manutenzione superfici ritirate da produzione	Nessuno	
4.3 Manutenzione oliveti e vigneti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- potatura dell'oliveto o del vigneto (se parametro di gravità = assenza di potatura quinquennale o invernale)</li> <li>- spollonatura (se parametro di gravità = presenza di polloni pluriennali e/o rovi a ridosso delle piante)</li> <li>- eliminazione della vegetazione infestante (se parametro di gravità = presenza di arbusti e vegetazione pluriennale infestante che interessa la parte aerea delle piante)</li> </ul>	entro 60 giorni dalla data di rilascio del verbale contenente la prescrizione dell'intervento correttivo
4.4 Elementi paesaggio	Nessuno	

FATTO A	IN DATA	PER SIN	CODICE	IL RAPPRESENTANTE AZIENDALE

## ALLEGATO 3 - MODELLI DI AVVISO AI PRODUTTORI

### AVVISO AI PRODUTTORI

Controllo della domanda di pagamento unica 2009  
(Reg. CE n. 1782/03 e 796/04 e succ. mod.)

Si informano i titolari delle domande di pagamento uniche 2009 che, qualora intendano procedere alla verifica in contraddittorio delle incongruenze di superficie e/o amministrative riscontrate nella domanda, è necessario compilare e firmare il modello di **“Richiesta di incontro e di accesso ai dati” sotto riportato.**

Si informano altresì i titolari delle domande o i loro rappresentanti che:

- qualora non intendessero compilare e firmare il modello, oppure;
- qualora il rappresentante dell’azienda sia sprovvisto di conferimento d’incarico e di un valido documento di riconoscimento (in originale o in fotocopia integrale dello stesso) del titolare della domanda;

i tecnici di SIN non sono autorizzati dall’AGEA a procedere all’incontro in contraddittorio. In tali casi si informa che:

- i risultati dei controlli effettuati dall’AGEA saranno presi a riferimento per i pagamenti della domanda di aiuto;
- per le particelle/isole interessate da “superi” (anomalie P55 e I23) troverà applicazione il principio della “rinuncia automatica” della superficie utilizzata con la successiva applicazione delle previste sanzioni.

Si informa inoltre che la **mancata sottoscrizione del verbale** da parte del produttore o del suo incaricato comporta che:

- non possono essere prese in considerazione le motivazioni e/o osservazioni formulate in sede di incontro né la richiesta di sopralluogo congiunto in campo;
- ai fini della liquidazione dell’aiuto si terrà conto esclusivamente delle risultanze tecniche riportate nel verbale e non sarà ammesso ricorso tendente ad ottenere il riesame delle risultanze tecniche.

## **PRIORITA' DI ACCETTAZIONE**

Si informano i titolari delle DOMANDE DI PAGAMENTO UNICHE 2009 che nella fase di accettazione all'incontro verranno rispettate le seguenti priorità:

1. produttori **che rispettano** il giorno di convocazione
2. produttori **"rinviai" che rispettano** il nuovo appuntamento
3. produttori **riconvocati per causa di forza maggiore** che hanno comunicato i motivi con fax o telegramma e rispettano il nuovo appuntamento
4. produttori che **non hanno rispettato il giorno di convocazione** senza comunicarne i motivi (data di convocazione **passata**) (solo se possibile)
5. produttori che **non hanno rispettato il giorno di convocazione** senza comunicarne i motivi e produttori **"rinviai"** (data di convocazione **futura**) (solo se possibile)

Tali priorità saranno verificate non appena sarà compilato e sottoscritto il modello seguente:

***Controllo delle superfici oggetto di Domanda di Pagamento Unica – Raccolto 2009***  
***(Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni)***

### **VERIFICA TEMPISTICA DELL'INCONTRO**

Tenuto conto che il Sig. \_\_\_\_\_ titolare della domanda n. \_\_\_\_\_ è stato convocato per il giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_, si è presentato in data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ e pertanto:

1. **ha rispettato l'appuntamento** in quanto trattasi di:  convocato del giorno;  sospeso che rispetta l'appuntamento;  riconvocato per causa di forza maggiore; si dà atto che l'incontro avviene nella data prevista nella lettera di convocazione;

2. **non ha rispettato l'appuntamento**, senza comunicarne i motivi, si informa il titolare o il suo incaricato che:

- l'incontro, compatibilmente con gli orari dell'ufficio, avverrà solo dopo aver ultimato gli incontri con i produttori che hanno rispettato il calendario di convocazione;
- l'incontro non può avvenire in data odierna e viene concordato una nuova data di incontro per il \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ alle ore \_\_\_\_; nel caso di mancato rispetto della data della nuova convocazione non sarà effettuata nessuna altra riconvocazione ad ai fini della liquidazione dell'aiuto si terrà conto **esclusivamente** dei dati tecnici emersi dal solo controllo effettuato;
- l'incontro non può avvenire in quanto incompatibile con la programmazione effettuata.

DATA \_\_\_\_\_

LUOGO \_\_\_\_\_

FIRMA DEL TECNICO SIN

CODICE AGEA

FIRMA DEL TITOLARE DELLA DOMANDA O DELL'INCARICATO

**ALLEGATO 4 - RICHIESTA DI INCONTRO ED ACCESSO AI DATI (MOD. R1)**

***Richiesta di incontro e Richiesta di accesso ai dati  
(ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90)***

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ in qualità di:

titolare della domanda ; tipo documento \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

incaricato dal titolare della domanda; tipo documento \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

n° domanda AGEA \_\_\_\_\_ n° domanda altro O.P. : \_\_\_\_\_

tenuto conto che è stato informato dall'AGEA, mediante apposita lettera raccomandata, che la propria domanda di pagamento unica, sottoposta ai controlli amministrativi ed oggettivi previsti dalla normativa di riferimento (Reg. CE n° 1782/03, Reg. CE n° 796/04 e successive modificazioni), presenta alcune incongruenze di superficie, violazioni alle norme o atti di condizionalità e/o anomalie amministrative;

**CHIEDE**

un incontro in contraddittorio con facoltà di accedere alla consultazione della documentazione riferita al controllo oggettivo effettuato nella domanda di pagamento unica – raccolto 2009, al fine di conoscere i risultati dei controlli effettuati ed i motivi della mancata o parziale liquidazione dell'aiuto della propria domanda di pagamento unica.

DATA \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

(Firma del titolare della domanda o dell'incaricato)

**ALLEGATO 5 - CARTELLO DA ESPORRE NELLE SEDI CONVOCAZIONE**

# **AG.E.A.**

*Agenzia per le erogazioni in  
agricoltura*

***Controllo delle domande di pagamento uniche  
Campagna 2009***

***(Reg. CE 1782/03 – Reg. CE 796/04 e succ.  
mod.)***

**Sede di  
convocazione  
SIN**

## ALLEGATO 6 - MODELLO DI CONDUZIONE PARTICELLE IN SUPERO

### Controllo delle domande di pagamento uniche – Campagna 2009

(Reg. CE n. 1782/03 – Reg. CE 796/04 e succ. mod.)

#### *Dichiarazione conduzione particelle in supero*

Il sottoscritto ..... titolare della domanda n. ..... nato a ..... il .....  
..... residente in ..... che si autoidentifica con il documento .....  
n. .... rilasciato da ..... il .....,

DICHIARA :

che i terreni delle particelle catastali sotto indicate, per la relativa «superficie utilizzata», sono stati da lui stesso coltivati ai fini della presentazione della domanda di unica – Campagna 2009.

*Per le particelle catastali condotte in affitto o in altra forma di possesso diversa dalla proprietà certificate da autocertificazioni o contratti unilaterali del conduttore, il proprietario*

DICHIARA :

Il/la sottoscritto/a ..... in qualità di proprietario dei terreni delle particelle sotto indicate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41, comma 2 del DPR n. 445 del 28.12.2000, consapevole delle sanzioni previste in caso di falsa o incompleta dichiarazione, dichiara che i terreni delle particelle sotto indicate, per la relativa superficie utilizzata, sono stati da lui stesso dati in concessione al Sig ..... ai fini della presentazione della domanda di pagamento Unica – Campagna 2009:

Prov.	Comune	sez.	Foglio	Particella	Sub	Superficie (ettari, are)	
						Catastale	Superficie utilizzata

Data \_\_\_\_\_

Luogo \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma del titolare della domanda)

\_\_\_\_\_  
(Firma del proprietario dei terreni)

**Si allega copia del documento di identità**